



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

**Audizioni sulla materia della tutela del risparmio
nel settore creditizio**

**AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONSOB
GIUSEPPE VEGAS**

Elenco allegati

1. Comunicazione n. DIN/9019104 del 02/03/2009

Livello 3 – Regolamento Intermediari – Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi

2. Comunicazione n. 0097996 del 22/12/2014

Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*

3. Comunicazione n. 0090430 del 24/11/2015

Decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution and Recovery Directive - Brrd). Prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché dei servizi accessori.


4. Comunicazione n. 0092492 del 18/10/2016

Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale

5. Raccomandazione n. 0096857 del 28/10/2016

Raccomandazione recante linee guida in materia di inserimento e redazione delle "Avvertenze per l'Investitore" dei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari

Roma, 19 gennaio 2017




6. MPS - Nota Informativa - Prospetto relativo al prestito obbligazionario "Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. Tasso variabile subordinato Upper Tier II 2008 – 2018"

Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008

7. MPS – Avvertenze per l'Investitore – Supplemento al documento di offerta: Offerta Pubblica di Acquisto Volontaria

Depositato presso la Consob in data 16 dicembre 2016

Roma, 19 gennaio 2017



Comunicazione n. DIN/9019104 del 2-3-2009

Livello 3 - Regolamento Intermediari - Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi

<p><i>Le transazioni finanziarie</i></p>	<p>Premessa</p> <p>L'intermediazione finanziaria avviene in un contesto di asimmetrie informative.</p> <p>Complessità, costi dell'informazione e grado di cultura finanziaria determinano un <i>deficit</i> informativo in capo alla clientela degli intermediari, la cui intensità è direttamente legata alla <u>tipologia dell'operazione</u> ed alla <u>natura del cliente</u> medesimo.</p> <p>Le circostanze richiamate sono amplificate nel caso di operazioni di investimento aventi ad oggetto particolari prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche connotazioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di <u>liquidità e di trasparenza</u> che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento.</p>
<p><i>Il ruolo dell'intermediario</i></p>	<p>La clientela c.d. "al dettaglio" (ossia quella con minore esperienza e conoscenza finanziaria) si trova così a dover riporre massimo affidamento nell'assistenza dell'intermediario, con particolare riferimento alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza della transazione ed alla definizione delle condizioni economiche da applicare alla medesima, di cui non è in grado di giudicare la congruità, spesso neppure in un momento successivo alla conclusione dell'operazione (<i>credence goods</i>).</p> <p>La situazione è sovente resa ancor più critica dalla coincidenza del ruolo di intermediario con quello di emittente.</p>
<p><i>I driver del mercato</i></p>	<p>Il contesto di mercato</p> <p>Nel mercato nazionale risulta particolarmente significativo l'<u>investimento diretto</u> da parte di soggetti non professionali delle proprie disponibilità finanziarie, che, per una porzione rilevante, vengono indirizzate verso prodotti con elevato rischio di liquidità/liquidabilità quali obbligazioni bancarie, polizze assicurative a contenuto finanziario nonché derivati OTC.</p> <p>La <u>domanda</u> tende a percepire tali prodotti (ed in particolare le obbligazioni bancarie, anche strutturate, e le polizze assicurative) come a basso rischio finanziario (o di copertura) ed a "capitale garantito", potendo sottostimarne l'eventuale componente aleatoria.</p> <p>D'altro canto l'<u>offerta</u> commerciale, veicolata a mezzo di canali bancari, potrebbe essere indotta a preferirli nell'attività di distribuzione in ragione della elevata redditività e dell'"immediato" consolidamento del risultato economico che possono garantire alle reti di vendita.</p> <p>Infatti, a differenza di altre tipologie di strumenti che producono per il distributore benefici economici che si manifestano in maniera maggiormente diluita nel tempo e che sono proporzionali al periodo di detenzione del</p>

	<p>prodotto da parte del cliente, le obbligazioni bancarie strutturate, i-derivati OTC e le polizze vita determinano immediati introiti, costituiti, rispettivamente, da significativi <i>upfront</i> e da elevati caricamenti (anche nell'ordine del 5-8% dell'importo nominale da investire).</p>
<p><i>I recenti sviluppi</i></p>	<p>L'attuale situazione di tensione finanziaria è suscettibile di incentivare ulteriormente l'offerta da parte di banche di prodotti di raccolta di propria emissione a clientela al dettaglio (c.d. <i>retail</i>), in quanto le fonti alternative di finanziamento sono diventate alquanto vischiose.</p> <p>Infatti, le criticità che stanno caratterizzando il mercato dei fondi interbancari a livello internazionale possono ingenerare uno stimolo all'offerta di prodotti di raccolta diretta negli intermediari, soprattutto bancari, al fine di stabilizzare il <i>funding</i> e contenerne il costo.</p> <p>Occorre tuttavia che le esigenze di liquidità e di patrimonializzazione siano ricercate in un contesto di perdurante rispetto degli interessi dei clienti/prenditori, a salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario.</p>
<p><i>Le regole di condotta ed i principi generali</i></p>	<p>Il contesto giuridico</p> <p>Le regole di condotta imposte agli operatori attenuano i rischi di comportamenti opportunistici da parte dei soggetti informati a scapito di quelli che soffrono di un <i>gap</i> informativo (clienti).</p> <p>L'applicazione diretta di specifici precetti normativi può risultare tuttavia difficoltosa.</p> <p>Talune regole sono infatti definite, nella loro declinazione di dettaglio, nell'assunto che il prodotto oggetto della transazione sia trattato in una pluralità di sedi di esecuzione liquide e trasparenti; questa circostanza dovrebbe assicurare che il prezzo espresso rappresenti valutazioni indipendenti dei profili di rischio del prodotto. In assenza di tali condizioni, il principio di <i>best execution</i> può non essere agevolmente applicabile.</p> <p>E' vero infatti che nell'attuale contesto normativo il dovere di <i>best execution</i> è espressamente ritenuto applicabile dal legislatore comunitario (cfr. considerando n. 69 della direttiva n. 2006/73 – c.d. direttiva di "livello 2") anche nel caso di attività di negoziazione per conto proprio con la clientela e (70° considerando della medesima) "a tutti i tipi di strumenti finanziari. Tuttavia, date le differenze tra le strutture dei mercati o degli strumenti finanziari, può essere difficile identificare ed applicare uno standard ed una procedura uniformi per l'esecuzione alle condizioni migliori che siano validi ed efficaci per tutte le categorie di strumenti".</p>
<p><i>Il nuovo approccio normativo...</i></p>	<p>Peraltro, la <u>disciplina comunitaria</u> prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID).</p> <p>In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).</p>

<p><i>...nella prestazione di servizi di investimento...</i></p>	<p>L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria, assume così i contorni di un <u>servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi</u> (le società prodotto, gli emittenti).</p> <p>Chiari indici in tal senso si colgono in particolare nelle regole in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incentivi (<i>inducements</i>). La normativa di derivazione comunitaria rende eccezionale la remunerazione dell'intermediario collocatore da parte di soggetti diversi dal cliente; • contrattualizzazione dei rapporti con la clientela anche per il servizio di collocamento. Nella disciplina previgente, la formalizzazione delle scelte del cliente si risolveva nelle modalità di adesione al prodotto collocato; oggi, prima dell'acquisto del prodotto, va formalizzato il contratto di servizio che lega il collocatore al cliente. <p>E' richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico "prodotto" commercializzato ad una logica incentrata sul "servizio" reso al cliente.</p>
<p><i>...e nella distribuzione di prodotti assicurativi e bancari</i></p>	<p>Ai fini dell'effettivo "livellamento del campo da gioco", questo approccio è stato esteso dal legislatore nazionale alla distribuzione diretta da parte degli emittenti di prodotti bancari ed assicurativi a contenuto finanziario (cfr. art. 25-bis del TUF): anche in tali casi l'interesse del cliente deve rimanere l'obiettivo finale dei comportamenti tenuti dall'intermediario-emittente.</p> <p>La Consob, la cui competenza è stata coerentemente estesa dalla normativa primaria anche ai segmenti in discorso, ha parimenti seguito tale orientamento nella redazione del nuovo Regolamento Intermediari (16190/2007). In particolare, la disciplina secondaria prevede che alla distribuzione dei prodotti finanziari (siano essi OICR, prodotti assicurativo-finanziari ovvero prodotti finanziari bancari distribuiti in sede di emissione) siano applicabili le stesse regole, realizzando il massimo livellamento del campo da gioco consentito dalla cornice legislativa di riferimento.</p>
<p><i>L'esigenza di una convergenza sostanziale</i></p>	<p>La piena efficacia del processo di omogeneizzazione delle regole di condotta per il distributore delle diverse tipologie di prodotti finanziari presuppone peraltro che alla convergenza formale di disciplina (realizzata dal legislatore nazionale e dalla regolamentazione Consob) si accompagni una condizione di <u>convergenza sostanziale</u>.</p>
<p><i>Ambito di applicazione</i></p>	<p><i>L'ambito di applicazione delle linee di "livello 3"</i></p> <p>In tale prospettiva la Consob ha ritenuto opportuno procedere, avuto riguardo al principio del miglior interesse del cliente, alla specificazione delle regole di condotta che il distributore deve seguire in sede di trattazione di prodotti finanziari illiquidi, nonché delle cautele proprie del caso in cui questo aspetto si abbini a profili di complessità dei prodotti stessi.</p>

Per prodotti illiquidi si intendono quelli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita⁽¹⁾.

La condizione di liquidità, presunta ma non assicurata di diritto dalla quotazione del titolo in mercati regolamentati o in MTF, potrebbe essere garantita anche dall'impegno dello stesso intermediario al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli che hanno condotto al *pricing* del prodotto nel mercato primario.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel seguito si farà espresso riferimento alle obbligazioni bancarie, alle polizze assicurative ed ai derivati negoziati *over the counter*, che per ragioni di diritto o di fatto si connotano come prodotti con specifico "rischio di liquidità", determinato dall'impossibilità giuridica o dalla limitazione fattuale al disinvestimento.

Tuttavia i principi esposti dovranno essere tenuti in considerazione dagli intermediari per tutte le transazioni poste in essere con clientela retail su quegli strumenti, "*plain vanilla*" o complessi, che, a differenza di altri prodotti di investimento come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di *fair valuation* sia, spesso, della possibilità (di diritto o di fatto) di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento.

Nel mercato primario di prodotti illiquidi l'emittente riveste spesso direttamente anche il ruolo di distributore dei medesimi, o, comunque, forma con il distributore un unitario soggetto economico, anche se organizzato in più entità giuridiche.

Inoltre, si rileva spesso la mancanza o la debolezza di forme di mercato secondario che possano effettivamente garantire la *price discovery* e fungere da "luogo" di smobilizzo delle posizioni, come accade tipicamente per le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario; ciò in ragione anche delle caratteristiche intrinseche di tali prodotti che ne possono ridurre (o escludere del tutto) la liquidabilità. D'altro canto, ove esistenti, come nel caso delle obbligazioni bancarie, i circuiti di negoziazione risultano spesso poco liquidi e poco efficienti in quanto costituiti pressoché unicamente dalle proposte effettuate dallo stesso intermediario emittente ovvero da altre entità del medesimo gruppo.

Le linee di "livello 3"

Per quanto precede, si ritiene di fornire nel seguito, tenuto conto dell'ampio processo di consultazione, raccomandazioni e indicazioni di "livello 3" aventi ad oggetto la declinazione del dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di titoli illiquidi, con riguardo a:

1. misure di trasparenza;
2. presidi di correttezza in relazione alle modalità di *pricing*;
3. graduazione dell'offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti.

	<p>Le presenti indicazioni hanno la finalità di meglio definire il sentiero per il mantenimento di una corretta relazione tra intermediario e cliente, per preservare la fiducia nel sistema finanziario, mitigando gli eventuali effetti indesiderati dell'innovazione, senza con ciò ostacolarne lo sviluppo.</p> <p style="text-align: center;">*****</p>
<p><i>Cautela nella politica commerciale</i></p>	<p>Preliminarmente ed in via generale si richiama l'attenzione degli operatori affinché nella definizione della propria politica commerciale, si abbia cura di valutare la compatibilità dei singoli strumenti inseriti nel catalogo prodotti, avuto riguardo alla loro complessiva morfologia, con le caratteristiche ed i bisogni della clientela cui si intende offrirli.</p> <p>In particolare dovranno essere definiti processi aziendali idonei a consentire, già in astratto, lo svolgimento di valutazioni circa le esigenze finanziarie che i prodotti che si decide di inserire nella propria offerta dovranno soddisfare. Così, in concreto, l'offerta di derivati OTC con espressa finalità di copertura dei rischi finanziari della clientela sarà preceduta da una accurata disamina che assicuri la coerenza dei prodotti OTC che si intendono inserire nel catalogo prodotti con tale finalità.</p> <p>La scelta di un determinato <i>target</i> di clientela, specie di quella <i>retail</i>, richiede riflessioni approfondite nella fase di concreta selezione dei prodotti da distribuire e, <i>a fortiori</i>, nella possibile fase di ingegnerizzazione.</p> <p>Tale analisi assume particolare rilievo in caso di diretta ingegnerizzazione di prodotti innovativi e complessi, con componenti aleatorie, di non immediata valutazione per gli investitori-clienti.</p>
<p><i>In particolare: gli incentivi</i></p>	<p>Parimenti, in sede di definizione della politica commerciale, occorre orientare la costruzione di meccanismi di incentivo della struttura aziendale secondo criteri non contrapposti al miglior interesse del cliente.</p> <p>In tale ambito, particolare attenzione andrà posta alle modalità di remunerazione di dipendenti, collaboratori e promotori finanziari in relazione alle differenti tipologie di prodotti offerti nonché agli obiettivi di <i>budget</i> ed ai correlati premi fissati per la rete di vendita.</p> <p>Ciò al fine di contenere i rischi derivanti dalla percezione, da parte degli addetti al contatto con la clientela, di una spinta alla distribuzione di prodotti particolarmente remunerativi per l'intermediario, a scapito di altri prodotti pur in ipotesi maggiormente confacenti agli interessi della clientela.</p>
<p><i>Compliance</i></p>	<p>Le attività descritte, approvate dagli organi di vertice dell'intermediario, dovranno essere verificate dalla funzione di <i>compliance</i> aziendale.</p>
<p><i>Graduazione della trasparenza</i></p>	<p><u>1. Misure di trasparenza</u></p> <p>1.1 A differenza che per i prodotti per i quali la trasparenza su valori e costi è garantita da caratteristiche intrinseche, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti è necessario che gli intermediari prestino particolare attenzione ai presidi di <i>disclosure</i> nella relazione con la clientela.</p>

	<p>Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione-delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza <i>ex ante</i>, per la quale sono nel seguito fornite <i>raccomandazioni</i> operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza <i>ex post</i>, cui è dedicato il punto 1.7).</p>
<p><i>Disclosure dei costi e del fair value</i></p>	<p>1.2 Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. <i>unbundling</i>) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo <i>fair value</i>⁽²⁾ (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e <i>costi</i> – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del <i>valore di smobilizzo</i> dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato.</p> <p>1.3 In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per "<i>tipo specifico</i>" di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle <u>modalità di smobilizzo</u> delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello <i>spread</i> denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di <i>pricing</i> nel caso applicate.</p>
<p><i>Confronti</i></p>	<p>1.4 Al fine di migliorare le possibilità di apprezzamento, da parte del cliente, del profilo di rischio-rendimento e dei costi dell'operazione che sta per concludere, si ritiene opportuno che gli intermediari inseriscano nell'apposito <i>set</i> informativo <u>confronti</u> con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio (ovvero esempi di prodotti <i>risk free</i>) di analoga durata e, ove esistenti, con prodotti succedanei di larga diffusione e di adeguata liquidità.</p> <p>1.5 In particolare, per illustrare il profilo di rischio di strutture complesse, è utile che l'intermediario produca al cliente anche le risultanze di analisi di scenario di rendimenti da condursi mediante simulazioni effettuate secondo metodologie oggettive (ossia rispettose del principio di neutralità al rischio).</p> <p>1.6 Gli elementi informativi indicati potranno essere contenuti in una scheda prodotto.</p>
<p><i>Rendicontazione</i></p>	<p>1.7 Riguardo alla <u>rendicontazione periodica</u> delle posizioni assunte dalla clientela in prodotti della specie, gli intermediari dovranno trasmettere, ai sensi dell'art. 56 del Reg. 16190/2007⁽³⁾, <u>informazioni dettagliate</u> sui prodotti detenuti. In particolare è necessario che nel <i>set</i> informativo periodicamente inviato sia chiaramente esplicitato il <i>fair value</i> del prodotto, nonché il presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo.</p>
	<p><u>2. Presidi di correttezza in relazione alle modalità di pricing</u></p>

<p><i>Il prezzo fair</i></p>	<p>2.1 Gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione o che comunque operano ponendosi in contropartita diretta della clientela si dotano di strumenti di determinazione del <i>fair value</i> basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla complessità del prodotto. Tali metodologie sono coerenti con i criteri utilizzati dall'intermediario per la valutazione del portafoglio titoli di proprietà.</p> <p>2.2 Gli intermediari che si rendono eventualmente disponibili al riacquisto, utilizzano criteri di <i>pricing</i> coerenti con quelli adottati in sede di classamento o vendita al cliente.</p>
<p><i>L'oggettività del processo</i></p>	<p>2.3 Il processo di determinazione delle condizioni da applicare alle operazioni sarà strutturato in modo da guidare <i>ex ante</i> la discrezionalità degli addetti mediante la fissazione di precisi criteri, che contemplino, ove possibile, anche un confronto con <i>provider</i> esterni. In particolare, le procedure aziendali predefineranno il livello delle maggiorazioni eventualmente da applicare a titolo di <i>mark up</i>⁽⁴⁾.</p> <p>2.4 Il sistema informativo aziendale dovrà consentire, <i>ex post</i>, un'agevole e precisa ricostruzione dell'attività svolta, con riferimento alle condizioni applicate, ai parametri ed alle maggiorazioni utilizzate per ciascuna transazione eseguita.</p>
<p><i>La graduazione dell'offerta e gli strumenti illiquidi</i></p>	<p><u>3. Graduazione dell'offerta e presidi di correttezza in relazione alla verifica dell'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti</u></p> <p>3.1 La nuova normativa di settore prevede che gli intermediari possano prescegliere la modalità di offerta delle proprie attività graduando il livello di servizio garantito alla clientela.</p> <p>In correlazione a ciò, è richiesta agli operatori una valutazione di adeguatezza, di appropriatezza o una mera esecuzione delle disposizioni impartite dai propri clienti.</p> <p>Tale ultima modalità (c.d. <i>execution only</i>) è consentita alle specifiche condizioni dettate dalla normativa (artt. 43 e 44 del Reg. Consob 16190/2007).</p>
<p><i>Appropriatezza</i></p>	<p>3.2 Per i clienti con i quali, sulla base del contratto, l'intermediario sia tenuto a valutare la <u>solamente appropriatezza</u> (art. 42 del Reg. 16190/2007) dovranno essere tenute in debito conto le peculiari caratteristiche dei prodotti illiquidi, specie se caratterizzati da profili di complessità, raffrontandole al grado di <u>conoscenza finanziaria e di esperienza del cliente</u> e verificando l'effettiva capacità di quest'ultimo di comprenderne gli specifici profili di rischio.</p> <p>Per i prodotti composti che inglobano una componente derivativa l'indagine sull'idoneità delle conoscenze e dell'esperienza di cui è dotato il cliente dovrà essere condotta dall'intermediario anche <u>partitamente</u> per ognuna delle sue componenti.</p> <p>Tale valutazione dovrà specificamente tenere conto della intelligibilità, per il cliente, della <u>natura e degli effetti aleatori del derivato incorporato</u>, affinché sia verificata la consapevolezza delle scelte effettuate.</p>

<p><i>Contenuto della consulenza</i></p>	<p>3.3 Un maggior valore aggiunto e, conseguentemente, un più elevato livello di tutela per la clientela, rivengono dalla prestazione del servizio di consulenza, la cui nozione normativa risulta peraltro particolarmente ampia.</p> <p>Secondo la definizione comunitaria (art. 52 della Direttiva n. 2006/73/CE) recepita nell'ordinamento nazionale (art. 1 del TUF) per aversi consulenza "basta" una "<i>raccomandazione [...] presentata come adatta</i>" per il cliente avente ad oggetto un determinato strumento finanziario.</p> <p>Al riguardo la Consob ha già avuto modo di chiarire (Prime linee di indirizzo in tema di consulenza in materia di investimenti – Esito delle consultazioni – 30 ottobre 2007) che "<i>non è escluso, in via astratta, che i servizi di collocamento o di ricezione e trasmissione ordini (o di esecuzione di ordini o negoziazione per conto proprio) siano posti in essere senza essere accompagnati da consulenza. Tuttavia, nel caso, l'intermediario deve approntare meccanismi (contrattuali, organizzativi, procedurali, e di controllo) per rendere effettiva la conformazione dei propri collaboratori e dipendenti a contatto con la clientela a predefiniti modelli relazionali, nel presupposto che, di fatto, vista l'ampia nozione di consulenza resa dal legislatore in attuazione delle fonti comunitarie, può risultare elevato (specie quando si utilizzino forme di contatto non "automatiche") il rischio che l'attività concretamente svolta sfoci nel presentare un dato strumento finanziario come adatto per quel cliente, integrando così la "consulenza in materia di investimenti"</i>".</p> <p>Appare altresì opportuno precisare, con specifico riferimento ai derivati negoziati OTC, che l'assistenza fornita alla clientela nella fase di strutturazione di queste operazioni, create (o quantomeno presentate come) "su misura" per il cliente, pur in una logica di parziale standardizzazione, presuppone intrinsecamente che il prodotto sia presentato come adatto alla clientela e rende, quindi, <u>imprescindibile</u> l'applicazione del regime di adeguatezza previsto in caso di svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>
<p><i>Adeguatezza</i></p>	<p>3.4 Ciò posto, l'intermediario dovrà dotarsi di procedure che consentano agli addetti alla relazione con la clientela l'effettiva valutazione dell'adeguatezza del prodotto illiquido in relazione ai bisogni del cliente. In particolare, gli operatori dovranno porre specifico riguardo ai diversi fattori che possono incidere sul livello di costo di strumenti illiquidi, quali lo <i>spread</i> denaro-lettera nella fase di successivo eventuale smobilizzo od altri elementi non immediatamente percepibili dai clienti.</p> <p>Così l'esistenza di prodotti succedanei nel portafoglio prodotti dell'intermediario, ritenuti tutti adeguati per le caratteristiche di un determinato cliente, ma che presentino differente onerosità, dovrà essere tenuta in considerazione nell'espressione del consiglio.</p> <p>3.5 L'eventuale iniziativa di un cliente volta all'acquisto di specifici prodotti finanziari potrà essere messa in relazione a prodotti diversi oggetto di consulenza solo nel caso che l'intermediario sia in grado, a mezzo delle procedure aziendali di cui si è dotato, di svolgere un effettivo confronto fra le soluzioni di investimento in discorso (quella del cliente e l'alternativa raccomandata), in modo da consigliare il prodotto più adatto.</p>

3.6 La valutazione di adeguatezza (art. 40 del Reg. 16190/2007) conseguente alla prestazione del servizio di consulenza avente ad oggetto queste tipologie di prodotti dovrà parimenti essere condotta con particolare cura, avuto riguardo alle caratteristiche dei clienti e alle specificità dei prodotti. Un efficiente processo di valutazione di adeguatezza, basato su una attenta profilatura dei clienti e su una rigorosa mappatura dei prodotti consente l'effettiva diversificazione degli investimenti effettuati nel tempo.

3.7 In aggiunta alle informazioni afferenti alle caratteristiche della clientela in termini di esperienza e conoscenza, da valutarsi con le cautele esposte per il caso dell'appropriatezza, l'intermediario dovrà porre particolare attenzione ad acquisire e gestire mediante presidi organizzativi *ad hoc* le informazioni relative agli obiettivi di investimento ed alla situazione finanziaria dei clienti (5).

3.8 Il processo di valutazione dell'adeguatezza dovrà prevedere l'utilizzo di una pluralità di variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del cliente e, dall'altro, a quelle del prodotto.

3.9 Al fine di giudicare l'adeguatezza di un'operazione, con riguardo alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento, occorrerà valutare separatamente le conseguenze delle diverse tipologie di rischio determinate dall'eventuale assunzione della posizione: rischio emittente/controparte, rischio di mercato e rischio di liquidità.

3.10 In tale ambito occorrerà così porre particolare peso al "*periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento*" (cfr. art. 39, comma 4, Reg. 16190), come rilevato dall'intermediario nella ricognizione informativa sulle caratteristiche del medesimo.

Per le operazioni in questione, il parametro costituito dall'*holding period* del cliente, normalmente non unico, deve infatti assumere autonomo rilievo ai fini delle valutazioni di adeguatezza. Esso andrà direttamente e specificamente rapportato alle caratteristiche di durata e liquidità dell'operazione consigliata al cliente, piuttosto che inglobato in maniera inevitabilmente approssimativa nel profilo sintetico del medesimo.

Dovranno così ritenersi di norma inadeguate, e come tali non oggetto di raccomandazioni, le operazioni in strumenti illiquidi per quella clientela che avesse dichiarato un orizzonte temporale dell'investimento inferiore alla durata "anagrafica" del prodotto. Il *gap* temporale tra "durata anagrafica" dello strumento finanziario e "orizzonte temporale di investimento" assumerà rilevanza tanto più ridotta quanto maggiore sarà l'effettivo grado di liquidabilità del prodotto tracciato dalla procedura di valutazione dell'adeguatezza dell'intermediario.

3.11 Nella mappatura dei prodotti dovrà altresì tenersi in considerazione il livello dei costi di struttura (*upfront*). Infatti, per costruzione, tali oneri determinano una immediata ed inevitabile riduzione del prezzo dello strumento rispetto a quello di collocamento, fin dal momento immediatamente successivo all'emissione; tale circostanza andrà attentamente valutata nella fase di definizione del livello di rischio di mercato del prodotto, anche se effettuata mediante metodologie di *Value at Risk*.

3.12 Nel caso di contratti derivati OTC espressamente distribuiti con finalità di copertura, gli intermediari si doteranno di procedure idonee a valutare l'adeguatezza dell'operazione raccomandata con riguardo alle reali necessità di hedging dei clienti ed a suggerire prodotti idonei sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, tenuto anche conto del costo delle opportunità alternative.

Dopo la conclusione del contratto, le procedure aziendali dovranno consentire di monitorare nel tempo, per tutta la durata dell'operazione, e sulla base dell'aggiornamento delle informazioni fornite dal cliente o comunque disponibili, l'evoluzione delle posizioni coperte e di copertura. In tal modo l'intermediario sarà nelle condizioni di poter segnalare al cliente l'eventuale disallineamento della struttura ideata rispetto alle finalità che hanno condotto all'impostazione originaria dell'operazione.

Aggiornamenti procedurali

Gli intermediari sono tenuti ad aggiornare le proprie procedure al fine di adeguarsi, nel più breve termine ragionevolmente necessario, ai principi ed ai criteri sopra delineati, avvantaggiandosi eventualmente anche dei contributi forniti dalle Associazioni di categoria.

Il Presidente
Lamberto Cardia

Note:

¹ Al fine di verificare che tali condizioni siano soddisfatte potranno valutarsi indicatori quali ad esempio l'ampiezza dello *spread* denaro/lettera, l'ampiezza e la profondità del *book* di negoziazione con particolare riguardo alla numerosità dei contribuenti, la frequenza ed il volume di transazioni, la disponibilità di informativa sulle condizioni delle transazioni.

² "Valore corretto" di una posizione determinato utilizzando le quotazioni di mercato (*mark to market*) o, ove queste non siano disponibili o formate in maniera efficiente, applicando modelli teorici di *pricing* (*mark to model*).

³ La citata norma resta comunque non applicabile ai prodotti assicurativi.

⁴ Margine rispetto al *fair value* che "copre" i costi diretti sostenuti dall'intermediario ed i suoi profitti.

⁵ La c.d. *know your customer rule* condiziona la relazione intermediario-cliente anche successivamente all'instaurazione del rapporto; il suo rispetto esige che le informazioni acquisite sul cliente siano tenute aggiornate dall'intermediario.

Comunicazione n. 0097996 del 22-12-2014

OGGETTO: Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*

1. PREMESSA

Nel corso degli ultimi anni si è registrata una progressiva estensione alla clientela al dettaglio di prodotti di investimento prima, di fatto, riservati a clienti istituzionali o professionali (processo c.d. di "*retailisation*").

L'ingegneria finanziaria può fornire risposte a specifiche esigenze, consentendo l'accesso a classi d'attività finanziarie, segmenti del mercato finanziario e strategie d'investimento normalmente non disponibili agli investitori non professionali.

La distribuzione di prodotti finanziari connotati da profili di complessità rappresenta un'area di particolare attenzione per la tutela degli investitori di tipo *retail*.

Livelli di complessità elevata accrescono le difficoltà di comprensione delle caratteristiche degli investimenti proposti e sono dunque idonei a pregiudicare la capacità di assumere consapevoli decisioni di investimento.

L'investimento in prodotti complessi richiede inoltre una capacità di monitoraggio nel tempo e di "gestione", attività queste che spesso si dimostrano problematiche per gli investitori al dettaglio.

Gli obblighi di trasparenza hanno limitati effetti nel mitigare il divario cognitivo tra gli intermediari finanziari ed i loro clienti *retail*, in quanto quest'ultimi sono normalmente dotati di una bassa cultura finanziaria che non consente loro di valutare la qualità dei prodotti d'investimento offerti.

D'altra parte, le regole di correttezza applicate alla sola fase di distribuzione dei prodotti (le c.d. *selling rules*) sono talvolta risultate non sufficienti a prevenire eventi dannosi per gli investitori. In alcuni casi, esse non sono state implementate in modo robusto ed efficace dagli intermediari.

In ragione delle asimmetrie informative e cognitive aumenta il rischio per i clienti *retail* di incorrere inconsapevolmente in significative perdite, indebolendone la fiducia nel corretto funzionamento dei mercati finanziari.

E' noto che tra struttura finanziaria e rischiosità di un prodotto non sussiste una corrispondenza biunivoca: è possibile riscontrare sul mercato prodotti complessi caratterizzati da livelli di rischiosità contenuti e prodotti semplici con rischiosità elevate.

Tuttavia, si ritiene che l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio d'investimento sotteso, potendosi altrimenti determinare il fenomeno di acquisti non consapevoli.

2. LE RECENTI *OPINION* DELL'ESMA

Al fine di innalzare i livelli di tutela sostanziale per i risparmiatori, l'Autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari (ESMA) ha richiamato, in due recenti "*Opinion*"⁽¹⁾, l'attenzione delle Autorità nazionali sulle misure che gli intermediari devono adottare sin dalle fasi di *design*/sviluppo o selezione dei prodotti finanziari connotati da profili di complessità da destinare al pubblico per la tenuta di un corretto comportamento con i propri clienti.

Di seguito si riporta una breve sintesi dei contenuti delle due *Opinion*, invitando ad un'attenta lettura dei testi integrali reperibili sul sito dell'ESMA.⁽²⁾

L'*Opinion* recante "*MiFID practices for firms selling complex products*" - pubblicata il 7 febbraio 2014 - evidenzia le specifiche cautele ed i rafforzati presidi organizzativi, anche di controllo interno, volti ad assicurare, nel concreto, la cura diligente e professionale dell'interesse della clientela in sede di distribuzione di prodotti finanziari complessi. Nel documento dell'ESMA è specificamente indicato che "*se, alla luce della due diligence effettuata dall'intermediario, risulta che un determinato prodotto complesso non potrà mai soddisfare al meglio gli interessi dei clienti ovvero che non sono disponibili informazioni sufficienti a valutare le principali caratteristiche di un prodotto ed i relativi rischi, le Autorità Nazionali Competenti dovrebbero controllare che gli intermediari non prestino consigli su quel prodotto ovvero si astengano dal venderlo*" (cfr. paragrafo n. 14 della citata *Opinion*)

(3). Nel caso di raccomandazioni personalizzate (nell'ambito del servizio di consulenza), è richiamata l'importanza per gli intermediari di dotarsi di procedure di adeguatezza opportunamente rafforzate per considerare i peculiari profili dei prodotti complessi in rapporto alle caratteristiche della clientela. E' poi sottolineata la rilevanza di un'informativa completa ed affidabile, in particolare sui costi e sulle possibili difficoltà di smobilizzo.

L'*Opinion* avente ad oggetto "*Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements*" - pubblicata in data 27 marzo 2014 - illustra le attività utili ad assicurare la cura dell'interesse degli investitori e ad evitare prassi pregiudizievoli nelle fasi di ideazione dei prodotti strutturati e di commercializzazione degli stessi. Nel richiamare l'importanza di un processo di *design* dei prodotti guidato dalla "domanda", il documento evidenzia, fra l'altro, la centralità della *product governance* e, in tale ambito, di un robusto *product testing*, di un approfondito scambio informativo con i distributori e di un monitoraggio durante il ciclo di vita del prodotto.

Sia nella fase di disegno di un prodotto finanziario sia nella fase di commercializzazione è richiesto agli intermediari di tenere in piena considerazione i bisogni, le caratteristiche socio-economiche e la tolleranza al rischio dei propri clienti.

Ai fini della presente Comunicazione, ove non diversamente indicato, si fa riferimento alle definizioni contenute nelle menzionate *Opinion*.

3. LO STATEMENT DELL'ESMA SUI CO.CO.

Nell'esercizio dei propri poteri l'ESMA ha di recente espresso la propria posizione circa la commercializzazione di una specifica categoria di prodotti ad alta complessità costituita dai c.d. "*Contingent Convertible*" (anche Co.Co.).

Lo *Statement* del 31 luglio 2014, recante "*Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible*", è finalizzato ad evidenziare e chiarire agli investitori istituzionali i rischi derivanti da tali prodotti.

In esso l'Autorità europea ha, in primo luogo, sottolineato l'elevata complessità dei prodotti della specie.

Viene poi rimarcato l'innalzato conflitto di interesse esistente fra l'emittente dello strumento, che spesso lo offre per proprie necessità di patrimonializzazione, e l'investitore, che si trova in presenza di un prodotto con una struttura particolarmente difficile da valutare.

Sono, quindi, richiamati i peculiari profili di rischio sottesi allo strumento, connessi, fra l'altro, al livello del *trigger* che determina la conversione, alla inesistenza di una scadenza certa ed alla possibilità di cancellazione delle cedole previste (soprattutto per i Co.Co. eleggibili, secondo la nuova disciplina prudenziale, come *additional tier 1*), all'inversione della priorità nell'assorbimento delle perdite rispetto alle azioni, alla novità della struttura che determina cc.dd. "rischi sconosciuti" (*unknown risks*).

Sulla scorta di tali profili di complessità e di rischio, l'ESMA ritiene che un'effettiva comprensione dei

prodotti della specie richieda lo svolgimento di analisi che "possono avere luogo esclusivamente nell'ambito delle capacità e delle risorse proprie di investitori istituzionali esperti".

4. MISURE IN MATERIA DI PRODOTTI COMPLESSI

4.1 Le indicazioni della CONSOB sulle *Opinion* dell'ESMA

Le *Opinion* dell'ESMA si inseriscono nell'attuale contesto normativo della Direttiva 2004/39/CE (c.d. "MiFID") che, disegnando un quadro operativo centrato sul cliente, esige dagli operatori una costante valutazione dell'interesse dell'investitore in ogni fase del processo di intermediazione. Inoltre, le stesse si pongono in linea di coerenza con quanto sarà dettagliatamente previsto in tema di *product governance* dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. "MiFID 2") e dalle relative misure di esecuzione.

La CONSOB, in linea di continuità con gli approcci di vigilanza maturati in ambito nazionale⁽⁴⁾, intende conformarsi alle indicazioni fornite dall'ESMA.

Si richiede pertanto agli intermediari che prestano servizi d'investimento e svolgono le attività di cui all'art. 25-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 (c.d. "TUF") di considerare debitamente nella loro *policy* aziendale gli orientamenti contenuti nelle due citate *Opinion*.

In particolare si evidenzia che gli intermediari hanno il dovere di condurre autonome valutazioni per la delimitazione del perimetro dell'offerta di prodotti finanziari, in coerenza con le connotazioni del proprio *target* di clientela, anche individuando *ex-ante* i prodotti che, per caratteristiche intrinseche, non si prestano alla realizzazione delle esigenze di investimento dei propri clienti.

Si raccomanda, infine, che le indicazioni fornite nelle *Opinion*, in ragione della loro attinenza a temi di natura organizzativo-procedurale correlate allo stato di soggetto abilitato ai sensi del TUF piuttosto che alla concreta prestazione di un servizio, siano seguite anche dai soggetti abilitati che emettono prodotti finanziari distribuiti poi alla clientela a mezzo di altri intermediari.

4.2 Le raccomandazioni della CONSOB

4.2.1 Come già evidenziato nel paragrafo precedente, l'intermediario è sempre tenuto ad effettuare una adeguata *due diligence* su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma d'offerta. Quando a seguito di tale verifica l'intermediario accerti che in concreto il prodotto - sia esso incluso o meno nell'elenco allegato alla presente Comunicazione - non possa mai soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti o che, rispetto ad esso, manchino le informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i rischi, eviterà di prestare consigli su quel prodotto o di venderlo, in conformità a quanto previsto dal citato paragrafo n. 14 dell'*Opinion* dell'ESMA "*MiFID practices for firms selling complex product*".

4.2.2 Fermo restando il menzionato dovere dell'intermediario di compiere valutazioni finalizzate ad individuare prodotti coerenti con il proprio *target* di clientela, anche per escludere quelli strutturalmente non adatti, nell'allegato elenco sono riportate a titolo esemplificativo alcune tipologie di prodotti ritenute dalla CONSOB a complessità molto elevata.⁽⁵⁾

Qualora l'intermediario abbia deciso di inserire nella propria gamma d'offerta, sulla scorta delle menzionate valutazioni, prodotti riconducibili alle richiamate tipologie, la CONSOB raccomanda di prestare un'attenzione rafforzata, nel rispetto comunque di tutti i presidi indicati dall'ESMA per i prodotti complessi e/o strutturati.

Così, in linea con le previsioni dell'*Opinion* "*MiFID practices for firms selling complex products*" (cfr. paragrafo n. 19), gli accordi conclusi fra produttore e distributore per la configurazione della remunerazione dell'attività distributiva saranno articolati in maniera tale da non determinare un

innalzamento del conflitto di interesse (ad esempio in ragione di più favorevoli modalità di remunerazione per il distributore)⁽⁶⁾. Nello specifico contesto del sistema dell'intermediazione nazionale, andrà gestito con dedicata cura, evitando l'esclusivo affidamento a presidi di trasparenza, il peculiare conflitto derivante dal possibile doppio ruolo assunto dall'intermediario, specie se bancario, di emittente e prestatore di servizi di investimento, in una fase connotata da possibili necessità di risorse patrimoniali e per il *funding* (cfr. al riguardo anche la posizione del "Joint Committee" delle tre ESAs del 31 luglio 2014, recante "*Placement of financial instruments with depositors, retail investors and policy holders - Self placement*").

Coerentemente con le indicazioni della richiamata *Opinion* sulle *selling practices* (cfr. paragrafi da n. 20 a n. 27), nella mappatura dei prodotti si utilizzeranno metodi e sistemi avanzati che consentano l'effettiva considerazione di ogni possibile profilo di complessità nonché dei costi, di norma rilevanti per siffatti prodotti anche in momenti successivi alla fase di distribuzione. In connessione con i diversi aspetti di complessità dei prodotti, la profilatura della clientela dovrà considerare con particolare cura e profondità l'esperienza e le conoscenze del cliente sulla scorta di informazioni oggettive e dettagliate, nonché la sua propensione al rischio. In una logica di ulteriore valorizzazione dei presidi richiamati nell'*Opinion*, si ritiene che le informazioni rilevanti andranno acquisite mediante tecniche "indirette" e non immediatamente dichiarative, al fine di evitare l'autovalutazione da parte del cliente. Alla luce delle evidenze sul mercato domestico circa la limitata consapevolezza da parte dei clienti *retail* dell'importanza della diversificazione, andranno impiegati stringenti limiti di concentrazione in relazione alla dimensione del patrimonio dello specifico cliente ed alle sue caratteristiche ed obiettivi.

Sul piano dell'informativa da fornire alla clientela, specie nella fase di mercato primario e per le operazioni negoziate in conto proprio, le indicazioni dell'ESMA (cfr. paragrafi da n. 28 a n. 30 della menzionata *Opinion* del 7 febbraio 2014) andranno declinate con l'evidenziazione separata di ogni costo, anche implicito (*mark-up*), del prodotto e del suo *fair value*, nonché con la puntuale rappresentazione del rischio di credito⁽⁷⁾, del rischio di mercato e del rischio di liquidità⁽⁸⁾ e di ogni altra tipologia di rischio rilevante per lo specifico investimento.

Sulla scorta di quanto previsto dall'*Opinion* "*Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements*" (cfr. paragrafi da n. 32 a n. 34 dell'*Annex I*), le metodologie applicate per la determinazione delle richiamate informazioni saranno coerenti con i criteri ed i modelli impiegati dagli intermediari a "fini interni" per la valutazione dei prodotti finanziari nel portafoglio di proprietà, per la redazione del bilancio o per finalità di gestione del rischio, nonché per le analisi eventualmente compiute in fase di costruzione della gamma dei prodotti da emettere od offrire alla clientela.

Anche la determinazione dei prezzi sul mercato primario e secondario scaturirà dall'applicazione di solide metodologie coerenti con i richiamati metodi "interni".

4.2.3 Alla luce delle esperienze di vigilanza maturate e degli indirizzi tratteggiati in sede comunitaria, la CONSOB ritiene comunque che, fra le tipologie di prodotti a complessità molto elevata incluse nel richiamato elenco, quelle di seguito riportate non siano normalmente adatte alla clientela al dettaglio (c.d. *retail*):

- i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;⁽⁹⁾
- iii. prodotti finanziari *credit linked*;
- iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da *d)* a *j)* del TUF non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;

v. prodotti finanziari strutturati⁽¹⁰⁾, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.

La CONSOB raccomanda, pertanto, che le tipologie di prodotti di cui ai punti *i, ii, iii, iv e v* dell'allegato elenco non siano consigliate né distribuite in via diretta (nell'ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza⁽¹¹⁾) alla clientela *retail*⁽¹²⁾.

Qualora l'intermediario, sotto la propria responsabilità, disattenda la predetta raccomandazione in quanto ritenga, a seguito delle valutazioni effettuate in coerenza con quanto previsto al paragrafo n. 14 dell'*Opinion* dell'ESMA "*MiFID practices for firms selling complex product*" (cfr. precedente paragrafo n. 4.2.1), che il prodotto in concreto si presti alla realizzazione degli interessi della propria clientela e che siano disponibili informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i relativi rischi, esso sarà comunque chiamato ad adottare, oltre alle misure indicate nel precedente paragrafo n. 4.2.2, cautele in grado di contenere in maniera sostanziale l'innalzato rischio di non conformità.

In tale caso, è raccomandata la previsione - nel processo sotteso alla definizione della strategia commerciale - di una formale adozione - da parte dei vertici aziendali dell'intermediario - di una specifica e motivata decisione sulla commercializzazione di queste tipologie di prodotti. A questo fine, a corredo dell'istruttoria, l'organo deliberante acquisirà dedicati pareri da parte degli organi e delle funzioni di controllo per i profili di rispettiva competenza.

Per l'assunzione della decisione di cui sopra saranno definiti *ex ante* specifici limiti per l'investimento per la clientela attuale e prospettica, con riguardo fra l'altro a:

- caratteristiche socio-economiche del potenziale cliente, considerando ad esempio:
- grado di competenza, anche certificato da esperienze professionali o di studio;
- età;
- patrimonio minimo detenuto presso l'intermediario;
- soglie quantitative, considerando ad esempio:
- soglie minime di investimento;
- soglie massime di concentrazione nel portafoglio del cliente;
- modalità di offerta del prodotto, considerando ad esempio:
- abbinamento sistematico con un servizio di consulenza ad alto valore aggiunto (c.d. consulenza avanzata o evoluta) che preveda anche il monitoraggio periodico del portafoglio, il riesame dell'adeguatezza, l'interazione con il cliente sulla scorta delle ridette analisi, la motivazione dei consigli forniti;
- utilizzo del solo canale *on-line*.

La distribuzione delle menzionate tipologie di prodotti non potrà costituire, in via diretta o indiretta, presupposto per l'erogazione di incentivi al personale.

L'intermediario informerà in ogni caso il cliente, al momento della transazione, circa il fatto che l'Autorità non ritiene il prodotto adatto a clientela al dettaglio. L'informativa sarà assicurata anche nel caso di operatività *on-line*, con le modalità proprie del canale utilizzato.

L'offerta ai clienti sarà infine accompagnata da specifici e sostanziali presidi di controllo nel continuo, ad ogni livello. La funzione di *compliance* porrà attenzione sull'effettivo rispetto delle regole di condotta da parte dell'intermediario in ogni fase del processo connesso all'investimento del cliente in tali tipologie di titoli.

5. DETERMINAZIONI DEGLI INTERMEDIARI ED INFORMATIVA ALLA CONSOB

Gli intermediari assumeranno le determinazioni sulle aree trattate nella presente Comunicazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il 30 giugno 2015, dandone informativa alla CONSOB, nell'ambito delle comunicazioni periodiche, con dedicati riferimenti in ordine alla *policy*, ai presidi adottati e agli esiti delle attività di controllo.⁽¹³⁾

Le decisioni in merito assunte dagli intermediari contribuiranno ad orientare le azioni di vigilanza dell'Istituto.

La CONSOB intende infatti valorizzare le informazioni acquisite nell'ambito della propria attività di supervisione, improntata a principi *risk-based*.

Il Presidente
Giuseppe Vegas

ELENCO PRODOTTI FINANZIARI A COMPLESSITÀ MOLTO ELEVATA
i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio <i>Asset Backed Securities</i>)
ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio <i>Contingent Convertible Notes</i> , prodotti finanziari qualificabili come <i>additional tier 1</i> ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR")) ⁽¹⁴⁾
iii. prodotti finanziari <i>credit linked</i> (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da <i>d</i>) a <i>j</i>) del TUF, non negoziati in <i>trading venues</i> , con finalità diverse da quelle di copertura
v. prodotti finanziari strutturati ⁽¹⁵⁾ , non negoziati in <i>trading venues</i> , il cui <i>pay-off</i> non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente
vi. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da <i>d</i>) a <i>j</i>) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv
vii. prodotti finanziari ⁽¹⁶⁾ con <i>pay-off</i> legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
viii. obbligazioni perpetue
ix. OICR c.d. <i>alternative</i>
x. prodotti finanziari strutturati, negoziati in <i>trading venues</i> , il cui <i>pay-off</i> non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente
xi. prodotti finanziari con leva ⁽¹⁷⁾ maggiore di 1 ⁽¹⁸⁾
xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche

1. Cfr. Opinion del 7 febbraio 2014 recante "MiFID practices for firms selling complex products" ed Opinion del 27 marzo 2014 recante "Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements".

2. Rispettivamente agli indirizzi <http://www.esma.europa.eu/content/MiFID-practices-firms-selling-complex-products> e <http://www.esma.europa.eu/content/Structured-Retail-Products-Good-practices-product-governance-arrangements>.

3. Traduzione non ufficiale, il testo originale è il seguente "14. If, following firms' due diligence, it appears that a particular complex product will never meet the best interests of their clients, or there is a lack of sufficient information available to ascertain the main features and risks of a product, NCAs should monitor that firms do not offer advice on that envisaged product, or sell it at all".

4. La centralità dei profili legati alla coerenza tra i processi di ideazione e distribuzione dei prodotti e gli interessi della clientela target ha permeato l'azione di vigilanza della CONSOB sin dal recepimento nell'ordinamento nazionale della disciplina MiFID (ottobre 2007), in particolare con la Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi, e rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell'attività di vigilanza indicati nel Piano Strategico d'Istituto 2013-2015 (cfr. http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/piano_strategico/index.html).

5. La lista non è da intendersi come esaustiva, ma, piuttosto, esemplificativa: rimane a cura di ogni intermediario, nell'ambito della definizione della propria gamma prodotti ed in relazione alla specifica e concreta articolazione dei propri servizi d'investimento, individuare strumenti con livelli di complessità analoghi o superiori, anche avuto riguardo al processo continuo di innovazione finanziaria. A tal fine, potranno essere valutati gli elementi sistematici della nozione di "complessità" di un prodotto finanziario, come estrapolabili dalla lettura congiunta dei suddetti documenti ESMA nonché dalla disciplina MiFID:

(1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o

(2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o

(3) illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto.

6. Resta naturalmente fermo il rispetto delle condizioni di percepibilità stabilite dalla disciplina sugli inducements.

7. Potranno utilizzarsi, ove ritenuti significativi, parametri quali il livello assunto dal credit spread dell'emittente su titoli di debito con scadenze analoghe a quella del prodotto, il rating assegnato al medesimo (o, in mancanza, al suo emittente) da agenzie specializzate e/o altri idonei indicatori.

8. In merito si richiamano le indicazioni fornite dalla Comunicazione CONSOB n. 9019104 del 2 marzo 2009.

9. In tale categoria non rientrano le obbligazioni convertibili ad iniziativa del portatore.

10. Sono inclusi i prodotti con leva maggiore di 1 (la soglia è da intendersi in valore assoluto). Sono

comunque inclusi i prodotti che consentono di assumere posizioni "corte" anche se a replica perfetta.

11. Consulenza c.d. "base".

12. Per le finalità proprie di questa Comunicazione, si ritiene opportuno chiarire che i servizi di gestione (individuale o collettivo) mitigano la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti inseriti nei portafogli gestiti (sul punto cfr. anche gli "Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID" dell'ESMA, punto n. 35 lett. b)). In tali casi le scelte di investimento sono effettuate, per conto del cliente, da un intermediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell'interesse del cliente medesimo, della conformità degli investimenti al "mandato" ricevuto. Peraltro, nell'ambito delle gestioni individuali i clienti potranno essere opportunamente informati, secondo le modalità ritenute più efficienti, dell'eventuale investimento in titoli della specie.

13. La CONSOB riceverà informazioni in proposito nell'ambito delle comunicazioni periodiche dovute dagli intermediari, ai sensi della Delibera n. 17297 del 28 aprile 2010, nel corso del 2015 (in particolare nelle relazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività ed in quelle delle funzioni aziendali di controllo).

14. In tale categoria non rientrano le obbligazioni convertibili ad iniziativa del portatore.

15 Sono inclusi i prodotti con leva maggiore di 1 (la soglia è da intendersi in valore assoluto). Sono comunque inclusi i prodotti che consentono di assumere posizioni "corte" anche se a replica perfetta.

16 Sono inclusi gli OICR e le polizze di ramo III o V.

17 Sono inclusi gli OICR e le polizze di ramo III o V nonché quelle operazioni su strumenti finanziari per le quali l'intermediario presta al cliente il servizio accessorio di cui all'art. 1, comma 6, lett. c) del TUF ("la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento").

18 La soglia è da intendersi in valore assoluto. Sono comunque inclusi i prodotti che consentono di assumere posizioni "corte" anche se a replica perfetta.

Comunicazione n. 0090430 del 24-11-2015

OGGETTO: Decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché dei servizi accessori.

1. Il contesto normativo di riferimento

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015⁽¹⁾ è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese d'investimento⁽²⁾.

I decreti sono entrati in vigore il giorno della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 novembre 2015. Le disposizioni in materia di *bail-in* saranno applicabili a far data dal 1° gennaio 2016.

L'apparato normativo approntato è principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti⁽³⁾. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente indicate⁽⁴⁾, sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione *infra* descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Nel dettaglio, il d.lgs. n. 180/2015 prevede che⁽⁵⁾, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia⁽⁶⁾ disponga:

- la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale⁽⁷⁾ emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario⁽⁸⁾;
- quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa⁽⁹⁾.

Fra le misure di risoluzione⁽¹⁰⁾ rientra il c.d. *bail in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Con riferimento ai creditori, l'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 dispone che «sono soggette a *bail-in* tutte le passività», fatta eccezione per quelle indicate ai commi 1 e 2 della norma medesima⁽¹¹⁾. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati⁽¹²⁾.

In caso di *bail-in*, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, da Banca d'Italia o dal commissario straordinario), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015⁽¹³⁾.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri⁽¹⁴⁾. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Con riferimento alle innovazioni normative sopra rappresentate, si ritiene necessario che gli intermediari⁽¹⁵⁾, in applicazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza imposti dalla disciplina in materia di servizi di investimento:

- forniscano agli investitori informazioni appropriate circa le novità introdotte dai d.lgs. nn. 180 e 181 del 2015, che li pongano in condizione di assumere consapevoli scelte d'investimento (cfr. par. 2);
- riconsiderino le proprie procedure per la formulazione dei giudizi di adeguatezza e di appropriatezza al fine di valutare l'eventuale impatto sulle stesse delle innovazioni in discorso (cfr. par. 3).

Restano in ogni caso fermi tutti gli obblighi discendenti dalla richiamata disciplina, fra cui in particolare, in relazione all'informativa alla clientela, quelli di cui all'art. 34, comma 6, del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007⁽¹⁶⁾.

2. L'informativa alla clientela

2.1 Per quanto concerne l'operatività su (i) titoli soggetti alla procedura di riduzione o conversione di strumenti di capitale ovvero (ii) sugli ulteriori titoli (nonché sui contratti derivati) soggetti a *bail-in*, si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, «*gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate*».

Gli intermediari dovranno dunque produrre, in occasione delle singole operazioni di investimento, appropriata informativa ai clienti, graduata in funzione delle caratteristiche dei medesimi (*retail* piuttosto che professionali).

Gli investitori dovranno essere informati del fatto che sono state introdotte limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi.

Occorrerà rappresentare che, in caso di avvio delle procedure di gestione della "crisi", i titoli sopra menzionati *sub* (i) e (ii), in ragione della diversa natura degli stessi, potranno essere assoggettati (a prescindere dalla data di emissione):

- sin dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, a riduzione o conversione degli strumenti di capitale *e/o*,
- successivamente al 1° gennaio 2016, a *bail-in*.

L'informativa dovrà altresì riguardare la gerarchia secondo cui l'importo determinato ai fini delle misure in esame dovrà essere allocato. Dovranno poi essere indicati gli effetti discendenti dall'applicazione delle misure sopra indicate, nonché dall'eventuale esercizio da parte della Banca d'Italia dei poteri alla stessa specificamente attribuiti⁽¹⁷⁾.

E' rimessa a ciascun intermediario l'individuazione dello strumento da utilizzare per veicolare le suddette informazioni (quale, ad esempio, la scheda prodotto ovvero il modulo per l'effettuazione

della singola operazione) e dell'effettivo contenuto della comunicazione.

Al fine di contenere i rischi di *compliance*, dovranno essere adottate soluzioni procedurali che pongano l'intermediario in condizione di dimostrare l'effettiva ricezione da parte dell'investitore delle informazioni sopra richiamate.

2.2 Atteso che la riduzione o conversione di strumenti di capitale e il *bail-in* trovano applicazione anche con riguardo ai titoli emessi anteriormente al 1° gennaio 2016, gli intermediari che svolgono per il proprio cliente il servizio accessorio di "custodia e amministrazione" di strumenti finanziari (18) dovranno fornire informazioni analoghe a quelle indicate al par. 2.1 che precede.

Ciò in forza del dovere di «operare in modo che [i clienti] siano sempre adeguatamente informati»⁽¹⁹⁾, che grava anche sui soggetti che prestano servizi accessori.

Al fine di veicolare le informazioni in questione l'intermediario potrà valutare l'impiego dello strumento del rendiconto di cui all'art. 56 del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, fermi restando quanto previsto in tema di tempestività degli aggiornamenti informativi alla clientela dal richiamato art. 34, comma 6, del regolamento medesimo e la conseguente possibilità che in concreto l'aggiornamento si renda necessario anche prima del termine previsto per l'invio della rendicontazione.

2.3 Per quanto concerne il servizio di gestione di portafogli, i clienti potranno essere opportunamente informati, secondo le modalità ritenute più efficienti, dell'eventuale investimento in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o, successivamente al 1° gennaio 2016, a *bail-in*.

Nel caso di rapporti gestiti già in essere, l'intermediario dovrà tener conto dell'entrata in vigore dei d.lgs. nn. 180 e 181 del 2015 a ogni effetto connesso con l'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti e comunque potrà dare ai clienti l'informativa sugli investimenti in titoli della specie con la rendicontazione periodica.

Nel caso di nuovi rapporti gestiti, l'informativa circa la possibilità di investire nei titoli medesimi potrà essere resa nell'ambito dell'informativa pre-contrattuale. L'effettivo investimento da parte del gestore in detti titoli potrà formare oggetto di successiva rappresentazione con i rendiconti periodici.

2.4 Gli obblighi informativi in questione si riferiscono ai titoli emessi (e ai contratti derivati stipulati) da banche e SIM aventi sede legale in Italia (ovvero dagli altri soggetti individuati dall'art. 2 del d.lgs. n. 180/2015), nonché a quelli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione dell'Unione europea, nonché da banche e imprese di investimento aventi sede legale in Paesi terzi e succursale nell'Unione medesima.

3. La valutazione di adeguatezza e di appropriatezza

Gli intermediari devono assicurare che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: «a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio»⁽²⁰⁾.

Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari devono verificare «che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta»⁽²¹⁾.

Alla luce di tali previsioni, si richiama l'attenzione degli intermediari sulla necessità di valutare gli eventuali impatti delle modifiche normative sopra richiamate sulle proprie procedure interne per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza, tenendo conto delle specificità di ogni tipologia di strumento finanziario interessato dalle modifiche medesime.

Restano in ogni caso ferme, laddove applicabili, le indicazioni fornite dall'Autorità di vigilanza in tema di prodotti illiquidi e di prodotti complessi⁽²²⁾.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Note:

1. Il d.lgs. n. 180/2015 introduce una disciplina specifica della risoluzione; il d.lgs. n. 181/2015 apporta modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza.
2. Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 180/2015, il decreto si applica ai seguenti soggetti: «a) banche aventi sede legale in Italia; b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario; c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h), del Testo Unico Bancario; d) società aventi sede legale in Italia incluse vigilanza consolidata in un altro Stato membro». Ai sensi dell'art. 75 del decreto medesimo possono altresì essere sottoposte a risoluzione, al verificarsi di determinate condizioni, le succursali italiane di banche extracomunitarie.

Per effetto del richiamo contenuto all'art. 2, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 181/2015, la disciplina sulla risoluzione trova applicazione anche con riguardo «alle Sim aventi sede legale in Italia che prestano uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione», nonché alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie che svolgono i servizi e le attività sopra indicate, se già non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 180/2015.
3. Il quadro normativo di riferimento va completato prendendo in considerazione:
 - il Regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, entrato in vigore nel novembre 2013;
 - il Regolamento (UE) 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, entrato in vigore nell'agosto 2014 e la cui disciplina si applicherà, in linea generale (fatte salve alcune disposizioni già applicabili) dal 1° gennaio 2016.
4. Cfr. art. 18 del d.lgs. n. 180/2015.
5. Cfr. art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015.
6. L'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 180/2015 individua nell'ordinamento italiano Banca d'Italia quale Autorità di risoluzione.
7. L'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 individua:
 - a) gli elementi di capitale primario di classe 1, ossia le azioni, le riserve e gli altri strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'art. 28, para. da 1 a 4, all'art. 29, para. da 1 a 5, o all'art. 31, para. 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

- b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1, ossia gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'art. 52, para. 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) gli strumenti di classe 2, ossia gli strumenti di capitale o prestiti subordinati che soddisfano le condizioni di cui all'art. 63 del regolamento (UE) n. 575/2013.

8.L'art. 27 del d.lgs. n. 180/2015 precisa che le azioni, le altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti: (i) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa, ricorrendo i presupposti menzionati nel testo; (ii) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in questo caso, la riduzione o conversione è disposta immediatamente prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.

9.Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 180/2015, «la risoluzione è disposta quando la Banca d'Italia ha accertato la sussistenza dell'interesse pubblico che ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per conseguire uno o più obiettivi indicati all'articolo 21 e la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non consentirebbe di realizzare questi obiettivi nella stessa misura».

L'art. 21 del d.lgs. n. 180/2015 prevede che «1. la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto avendo riguardo alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti di cui all'articolo 2, alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela. 2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, si tiene conto dell'esigenza di minimizzare i costi della risoluzione e di evitare, per quanto possibile, distruzione di valore».

10.L'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 individua le seguenti ulteriori misure di risoluzione: cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività.

11. L'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 prevede che sono escluse dal bail-in le seguenti passività:

- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a 100.000 Euro);
- le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti garantiti;
- qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;
- qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;
- passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- passività nei confronti di dipendenti, fornitori di beni e servizi e sistemi di garanzia dei depositanti purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del d. lgs. n. 180/2015 possono inoltre essere eccezionalmente escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passività diverse da quelle sopra elencate, in presenza di almeno una delle condizioni ivi indicate.

12.Cfr. art. 54 del d.lgs. n. 180/2015.

13.L'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 stabilisce che, in caso di bail-in, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato: (i) degli

strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (iii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iv) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) delle restanti passività.

Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività.

Ai sensi dell'art. 1, comma 33, del d.lgs. n. 181/2015 (che modifica l'art. 91 del Testo Unico Bancario), per le "restanti passività" il bail-in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese. Per effetto della previsione di cui all'art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni senior saranno soggette al bail-in prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

14.L'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 attribuisce a Banca d'Italia i seguenti "poteri generali di risoluzione":

- a) effettuare richieste di dati e notizie e ispezioni;
- b) disporre il trasferimento a terzi di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione;
- c) disporre la cessione a terzi di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
- d) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
- e) ridurre o azzerare il valore nominale delle passività ammissibili dell'ente sottoposto a risoluzione;
- f) annullare, ove necessario, i titoli di debito emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, ad eccezione delle passività garantite;
- g) convertire passività ammissibili in azioni o in altre partecipazioni dell'ente sottoposto a risoluzione o di una società che lo controlla o di un ente-ponte;
- h) disporre che l'ente sottoposto a risoluzione o la società che lo controlla emetta nuovi strumenti di capitale;
- i) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili emessi dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si applica alle passività garantite;
- l) attivare clausole di close-out o disporre lo scioglimento dei contratti finanziari o dei contratti derivati di cui è parte l'ente sottoposto a risoluzione;
- m) disporre la rimozione o la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione;
- n) chiedere alla Banca Centrale di effettuare la valutazione del potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini applicabili.

15.Cfr. art. 26, comma 1, lett. b), del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai sensi del quale per "intermediari" si intendono «le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia, nonché le imprese di investimento e le banche extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi e di attività di investimento in Italia».

16.«Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli da 29 a 32. La notifica viene fatta su supporto duraturo, se le informazioni alle quali si riferisce erano state fornite su supporto duraturo».

17.Cfr. art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015.


18. Cfr. art. 1, c. 6, lett. a), del Testo Unico della Finanza.

19. Cfr. art 21, comma 1, lett. b) del Testo Unico della Finanza e Comunicazione n. DIN/DCG/DSR/11085708 del 20-10-2011 in tema di “Offerte di scambio non assistite da prospetto e dovere degli intermediari di informare i propri clienti”.

20.Cfr. art. 40, comma 1, del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.

21. Cfr. art. 42, comma 1, del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.

22.Cfr. Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 in ordine al dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi e Comunicazione Consob prot. 0097996/14 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.



Comunicazione n. 0092492 del 18-10-2016

Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale

1. PREMESSA

La distribuzione di strumenti finanziari rappresenta già da tempo un'area di particolare attenzione per la tutela degli investitori al dettaglio, soprattutto laddove gli strumenti siano emessi e distribuiti da parte di intermediari ovvero qualora gli strumenti si caratterizzino per una intrinseca minore liquidità.

Le asimmetrie informative che connotano il rapporto tra cliente *retail* e intermediario rendono la comprensione delle caratteristiche e dei rischi connessi alle transazioni (ivi incluso il rischio di liquidabilità) non agevole, spesso alterando la capacità dei risparmiatori di assumere decisioni di investimento consapevoli.

Gli strumenti finanziari (specie bancari) vengono solitamente offerti direttamente dall'intermediario che è anche il soggetto emittente (c.d. *self-placement*), con la conseguenza che il perseguimento del miglior interesse della clientela può essere disatteso a favore di interessi propri dell'intermediario, soprattutto in fasi congiunturali connotate da necessità di stabilizzazione patrimoniale e di finanziamento.

Le circostanze richiamate risultano amplificate nel caso di operazioni in relazione alle quali non siano disponibili sufficienti informazioni sulle condizioni delle transazioni sul mercato secondario, nonché nel caso in cui vi sia assenza di riferimenti costituiti da prezzi formati su mercati efficienti.

Qualora l'intermediario decida di offrire strumenti finanziari caratterizzati da profili di illiquidità a investitori *retail* - che spesso tendono a sottostimare i rischi connessi - occorre predisporre, a miglior tutela del cliente, presidi idonei a garantire la trattazione di tali strumenti finanziari secondo meccanismi efficaci con riguardo al prezzo, ai costi e ai tempi di conclusione dell'operazione⁽¹⁾, in ossequio a quanto previsto dall'art. 21 Tuf.

Nella prospettiva della finalità di accrescimento delle tutele prestate nei confronti dei clienti *retail*, la Consob ha fornito nel tempo indirizzi interpretativi e applicativi utili a consentire agli intermediari di allineare le proprie condotte ai doveri imposti dal quadro normativo di riferimento.

Con la Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104, riguardante "*Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi*", è stato evidenziato, in particolare, l'elevato rischio di liquidità/liquidabilità, determinato dall'impossibilità giuridica o fattuale al disinvestimento. Tale rischio è tipicamente connesso alle operazioni in obbligazioni bancarie, polizze assicurative a contenuto finanziario e derivati negoziati *over the counter*.

Nell'ambito della suddetta Comunicazione è stato, tra l'altro, evidenziato come condizioni di prezzo efficiente e, pertanto, di liquidità dei titoli possano essere garantite anche da un impegno, assunto contrattualmente dagli intermediari-emittenti, al riacquisto dei propri prodotti secondo criteri e meccanismi prefissati e coerenti con quelli relativi al *pricing* degli stessi nel mercato primario.

Nella prassi, gli intermediari emittenti si sono spesso avvalsi della predetta modalità operativa, impegnandosi a garantire la liquidità delle proprie emissioni di obbligazioni, in presenza di condizioni date.

A fronte delle recenti evoluzioni normative che insistono (anche) sul settore dell'intermediazione

mobiliare, gli intermediari sono ora chiamati a una più ampia riflessione sulle misure approntate a presidio del corretto e trasparente esercizio della propria attività, al fine di assicurare la coerenza degli assetti operativi con il rispetto degli interessi della clientela.

Con l'implementazione della disciplina "CRD IV", costituita dalla Direttiva 2013/36/UE ("*Capital Requirements Directive*") e dal Regolamento (UE) n. 575/2014 ("*Capital Requirements Regulation*"), sono state introdotte nell'ordinamento regole tese a rafforzare i requisiti patrimoniali e prudenziali che gli intermediari sono tenuti a soddisfare per esigenze di stabilità, anche al fine di mitigare gli effetti sistemici di *shock* che possono colpire gli operatori.

A seguito del recente recepimento della Direttiva 2014/59/UE ("*Banking Resolution and Recovery Directive*, cd. "BRRD")⁽²⁾, sono state previste limitazioni all'intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi. In particolare, gli oneri dell'eventuale dissesto vengono a gravare anche sugli azionisti e sui portatori degli altri strumenti finanziari - ivi incluse le obbligazioni - emessi dagli istituti in crisi. In tale ambito, sono stati altresì definiti requisiti minimi di passività ammissibili che gli intermediari sono tenuti a rispettare, su base individuale e consolidata, in relazione ai quali devono essere attentamente valutati anche eventuali impegni al riacquisto assunti dai medesimi soggetti emittenti.

Le modifiche normative sopra descritte hanno comportato anche un innalzamento del rischio di liquidità insito nei titoli assoggettabili a misure di risoluzione (ivi incluso il c.d. *bail-in*), in considerazione sia della maggiore esposizione delle citate *liabilities* alle situazioni di tensione sul mercato dei capitali, sia della limitata capacità dei risparmiatori di percepire e reagire a eventuali segnali di tensione riguardanti le condizioni economiche e/o prudenziali degli intermediari emittenti.

Come comprovato dalle evidenze di vigilanza, i maggiori impedimenti, di natura anche prudenziale, al riacquisto possono aumentare il rischio che gli intermediari pongano in essere condotte non in linea con i doveri previsti dalla normativa di riferimento (ad esempio, attraverso pressioni alla clientela finalizzate a scoraggiare eventuali smobilizzi delle posizioni assunte).

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene che l'accesso degli strumenti finanziari emessi da intermediari alla negoziazione su sedi multilaterali di negoziazione (mercati regolamentati o MTF) consenta di realizzare più compiutamente l'obiettivo della tutela degli investitori. Ciò per ragioni, come fin qui argomentato, legate al contenimento delle asimmetrie informative e alla garanzia della possibilità di disinvestimento. La circostanza di concentrare entrambe le fasi di emissione e negoziazione in un'unica sede offre maggiore certezza (e tempi più rapidi) che al mercato primario segua contestualmente una negoziazione sul secondario, quale garanzia della "liquidabilità" (ancorché non necessariamente "liquidità") di un investimento, in base alla legge della domanda e dell'offerta e secondo pre-determinate e trasparenti regole di negoziazione. Appare inoltre non trascurabile l'effetto di incremento della trasparenza riguardo alle operazioni di investimento e disinvestimento sugli strumenti finanziari in discorso, qualora oggetto di scambio su sedi multilaterali di negoziazione.

In ultimo, si richiama l'attenzione degli emittenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Raccomandazione di valutare l'opportunità della distribuzione diretta degli strumenti finanziari di propria emissione su sedi multilaterali di negoziazione, nella misura in cui ciò contribuisca a incrementare le condizioni di trasparenza e parità di trattamento degli investitori e potenziali investitori, nonché ad assicurare il successo delle operazioni di ricerca di fonti di finanziamento alternative al canale tradizionale bancario attraverso un innalzamento del livello di trasparenza offerto ai potenziali investitori.

2. RACCOMANDAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Con la presente Raccomandazione si intende richiamare l'attenzione dei soggetti abilitati⁽³⁾ (di

seguito anche gli intermediari) sull'importanza di dotarsi di sistemi e misure operative in grado di assicurare che la distribuzione degli strumenti finanziari a clienti *retail* soddisfi adeguati livelli di trasparenza ed efficienza - salvi comunque i presidi di correttezza in relazione alla verifica dell'adeguatezza/appropriatezza degli investimenti - anche nell'ottica di mitigare rischi di comportamenti non in linea con il miglior interesse della clientela. Ciò sia nel caso in cui l'emittente svolga anche la funzione di prestatore dei servizi di investimento sia nel caso in cui l'emittente, pur essendo un soggetto abilitato, si avvalga di altri intermediari.⁽⁴⁾

In proposito, si raccomanda di avvalersi, ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari⁽⁵⁾ e con l'obiettivo della successiva ammissione a negoziazione di questi ultimi, di una sede di negoziazione multilaterale (mercato regolamentato o MTF)⁽⁶⁾, tale da consentire, mediante procedure e funzionalità dedicate:

- a) al soggetto che emetta strumenti finanziari, di immettere sul sistema una proposta di vendita pari all'intero ammontare dell'emissione, sia direttamente sia per il tramite di un diverso intermediario incaricato;
- b) ai partecipanti al mercato, di immettere proposte in acquisto, in esecuzione o in relazione ad ordini di clienti ovvero per esigenze patrimoniali proprie, secondo le modalità ordinarie di immissione e gestione delle proposte attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni, nel rispetto delle regole di esecuzione non discrezionali adottate dalla sede di negoziazione per l'ordinaria operatività di mercato secondario.

Nella fase di mercato primario si raccomanda, inoltre, ferma restando l'unicità del prezzo di regolamento delle negoziazioni concluse, di scorporare dal medesimo la componente funzionale alla remunerazione dell'attività dei distributori, in ragione della possibilità che i clienti che accedono alla sede di negoziazione multilaterale non fruiscano del servizio di collocamento e non ne debbano quindi sostenere il costo.

Si raccomanda infine ai gestori di sedi multilaterali di negoziazione di mettere a disposizione, per le finalità di cui sopra, le procedure e funzionalità idonee a consentire la distribuzione diretta, sui sistemi dagli stessi gestiti, di nuove emissioni di strumenti finanziari, secondo le modalità sopra indicate, rimuovendo eventuali vincoli o ostacoli al collocamento diretto di strumenti finanziari sulle proprie piattaforme.

Si invitano altresì i gestori delle sedi di negoziazione multilaterale a fornire idonea informazione alla Consob riguardo alle modalità e alla tempistica con le quali si intende dare attuazione a quanto sopra raccomandato. Nell'ipotesi in cui i gestori delle sedi di negoziazione multilaterale valutino di orientarsi in senso difforme dalla Raccomandazione, essi comunicano alla Consob, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di sei mesi dalla data di adozione della Raccomandazione, le ragioni che non consentono la realizzazione delle procedure e funzionalità raccomandate.

Qualora l'intermediario ritenga di non avvalersi della struttura e del funzionamento di una sede di negoziazione multilaterale per l'intero ammontare o per una parte delle emissioni, dovrà attentamente valutare, sotto la propria responsabilità, nell'ambito delle proprie *policy*, che il processo di distribuzione in concreto adottato rispetti adeguate condizioni di trasparenza e di efficienza.

Gli intermediari⁽⁷⁾ assumeranno le determinazioni sulle aree trattate nella presente Raccomandazione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di sei mesi dalla data di adozione della Raccomandazione, dandone informativa alla Consob nell'ambito delle comunicazioni periodiche di

cui alla Delibera n. 17297/2010⁽⁸⁾.

In particolare, nell'ipotesi in cui gli intermediari decidano di orientarsi in senso difforme dalle raccomandazioni della Consob⁽⁹⁾, andrà fornita:

a) descrizione puntuale dei presidi e delle modalità di distribuzione adottate e della eventuale idoneità ad assicurare la liquidità ovvero la liquidabilità delle posizioni assunte dagli investitori;

b) specifica in merito all'eventuale negoziazione degli strumenti finanziari su sistemi di internalizzazione sistematica ovvero su sistemi di incrocio o smobilizzo degli ordini dei clienti predisposti dagli intermediari stessi;

c) qualora lo strumento finanziario dovesse essere oggetto di negoziazione nell'ambito dei sistemi di incrocio o smobilizzo degli ordini dei clienti predisposti dagli intermediari, una descrizione dettagliata del relativo funzionamento del sistema, indicando:

(i) la natura multilaterale o bilaterale del sistema;

(ii) le modalità di conclusione dei contratti;

(iii) il ruolo dell'intermediario nelle negoziazioni;

(iv) le regole di accesso degli investitori al sistema;

(v) le modalità di interazione degli interessi di acquisto e vendita;

(vi) la natura discrezionale o meno delle regole di *matching*;

(vii) le regole che presiedono alla formazione del prezzo.

d) ove le condizioni di cui sopra siano suscettibili di modifica successivamente al collocamento dello strumento finanziario presso la clientela *retail*, una descrizione dettagliata delle misure a tutela delle aspettative dell'investitore circa la liquidabilità dello strumento finanziario acquistato.

Le decisioni assunte dagli intermediari contribuiranno ad orientare le azioni di vigilanza dell'Istituto, improntate a logiche *risk-based*.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

(1) Restano fermi, in relazione all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti, gli obblighi in materia di best execution di cui agli artt. 45 e seguenti del Regolamento Intermediari

(2) In proposito si rammenta che l'ESMA ha di recente (cfr. ESMA/2016/902 del 2 giugno 2016) adottato uno "Statement" avente ad oggetto i prodotti soggetti a misure di risoluzione in cui sono indicate misure di investor protection afferenti alla trasparenza e correttezza delle condotte degli intermediari nella distribuzione dei medesimi.

(3) Oltre ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. r) del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF), la presente si ritiene applicabile anche alla società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF ed alle banche che svolgono

l'attività di cui all'art. 25-bis del medesimo decreto legislativo.

(4) Anche gli intermediari distributori che non svolgono la funzione di "emittente" conducono autonome valutazioni sulla coerenza delle modalità distributive adottate con quanto indicato dalla presente Raccomandazione, avuto riguardo al proprio target di clientela.


(5) Le indicazioni della Consob non si applicano agli UCITS in ragione della trasparenza e dell'efficienza delle condizioni di prezzo del prodotto, richieste dalla relativa disciplina, nonché della liquidabilità dell'investimento assicurata dalla facoltà di riscatto. Resta l'opportunità per gli intermediari gestori di valutare nell'ambito delle proprie policy se la distribuzione a mezzo di sistemi multilaterali possa risultare meglio in grado di servire l'interesse dei clienti.

(6) Al riguardo, con Comunicazione n. DIN/DSR/CLE/0049126 dell'11 giugno 2014 recante "Quesito in merito alla procedura di distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dall'art. 2.4.3, comma 7, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana", la Consob ha fornito indicazioni in merito all'inquadramento nell'ambito dei servizi di investimento dell'operatività svolta dai soggetti a vario titolo coinvolti nella citata procedura di distribuzione dei titoli, chiarendo i connessi doveri e responsabilità.

(7) Ivi inclusi coloro che svolgono la sola funzione distributiva.

(8) In particolare le informazioni dovranno essere veicolate, con separata evidenza, nelle relazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività.

(9) Numerosi intermediari attualmente svolgono attività di internalizzazione sistematica, quindi garantendo alla propria clientela un canale di disinvestimento, spesso proprio con riguardo a strumenti finanziari da essi stessi emessi. In un'ottica di proporzionalità, tale circostanza può essere adeguatamente considerata da ciascun intermediario, nelle proprie valutazioni circa l'opportunità di conformarsi alle presenti raccomandazioni, secondo le modalità di comply or explain indicate in questa stessa Raccomandazione.



Raccomandazione n. 0096857 del 28-10-2016

OGGETTO: Raccomandazione recante linee guida in materia di inserimento e redazione delle “Avvertenze per l’Investitore” dei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari.

1. Premessa.

Un numero rilevante di prospetti approvati negli ultimi anni dalla Consob è stato caratterizzato dal previo inserimento di informazioni denominate “Avvertenze per l’Investitore” (di seguito anche Avvertenze) nelle quali sono rappresentati particolari profili di rischio concernenti la situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dell’Emittente, gli strumenti finanziari oggetto del prospetto ovvero il buon esito della complessiva operazione di offerta al pubblico/ammissione alle negoziazioni.

La vigente Direttiva Europea sul Prospetto non prevede una sezione relativa alle Avvertenze per l’investitore. Esse non sono previste dal Testo Unico della Finanza né dal Regolamento Emittenti della Consob.

Dette Avvertenze non riportano informazioni ulteriori rispetto a quelle che l’Emittente è tenuto ad indicare nei pertinenti capitoli del Prospetto concernenti i fattori di rischio dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari, ma sono volte a dare risalto, in via immediata e chiara ed in coerenza con detti fattori di rischio, a quei peculiari e rilevanti profili di criticità dell’Emittente e/o dell’investimento proposto, al fine di favorire l’immediata percezione del rischio che verrebbe ad assumere l’investitore.

Le Avvertenze restano distinte dal prospetto e, pertanto, non integrano né sostituiscono lo stesso, essendo quest’ultimo l’unico strumento che, come stabilisce l’art. 94, comma 2, del D. Lgs. 58/98 “[...] contiene tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’Emittente nonché sui prodotti e sui relativi diritti”[1].

Le “Avvertenze per l’Investitore” rappresentano un utile strumento atto ad evidenziare quei profili di rischio relativi all’Emittente, agli strumenti finanziari o all’operazione proposta con il prospetto, che è necessario che l’investitore percepisca con immediatezza e comprensibilità. Le stesse, inoltre, possono essere di ausilio, senza peraltro sostituire i presidi informativi in materia di servizi di investimento, nel definire il *set* informativo disponibile per l’investitore.

Ciò premesso, impregiudicati i poteri di cui all’art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98, nell’ottica di favorire la funzione informativa delle Avvertenze, finalizzate, ove presenti, a dare immediata percezione del rischio e a rendere informazioni chiare, sintetiche e comprensibili, con la presente Raccomandazione si intendono fornire delle linee guida di carattere generale relative:

- (i) alle finalità e ai presupposti sottesi all’inserimento delle “Avvertenze per l’Investitore”;
- (ii) ai criteri di presentazione dei contenuti delle stesse.

Sono altresì fornite alcune esemplificazioni, alla luce dell’esperienza maturata in materia, che possono risultare utili nella individuazione dei rischi da inserire nelle “Avvertenze per l’Investitore”.

2. Finalità e presupposti sottesi all’inserimento delle “Avvertenze per l’Investitore”

Come sopra richiamato, le “Avvertenze per l’Investitore” possono contribuire alla tutela del risparmio, se sottolineano in maniera sintetica e diretta, profili di rischio di particolare rilevanza, profili che è opportuno che siano immediatamente percepiti dagli investitori ai quali è rivolto il

prospetto informativo.

In particolare, i criteri di individuazione dei contenuti da inserire nelle Avvertenze sono rappresentati da:

- il carattere pervasivo delle criticità sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale, tali da incidere sulla continuità aziendale dell'Emittente ovvero da determinare significativi effetti sull'esercizio dell'attività d'impresa;
- criticità connesse alle caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari, atte ad incidere sulla recuperabilità dell'investimento proposto;
- la complessità dello strumento oggetto di offerta/ammissione alle negoziazioni.

In relazione a quanto precede, l'inserimento delle "Avvertenze per l'Investitore" e la valutazione in merito all'individuazione delle informazioni da evidenziare all'interno delle stesse è in capo all'Emittente/Offerente. Pertanto, non può essere identificato un contenuto predefinito delle Avvertenze.

Ciò posto, ne consegue che la redazione delle "Avvertenze per l'Investitore" dia specifica contezza, con rinvio alle parti conferenti, dei rischi meritevoli di immediata evidenza per l'investitore e non si limiti a una mera riproduzione selettiva di quanto riportato e descritto nel capitolo del Prospetto dedicato alla rappresentazione dei Fattori di Rischio.

3. Criteri di presentazione dei contenuti.

Come anticipato, la logica di impostazione e di esposizione dei rischi nell'ambito delle "Avvertenze per l'Investitore" poggia sul presupposto che le stesse possano costituire uno strumento atto a dare risalto, in via immediata, chiara, sintetica e comprensibile, ai più significativi e rilevanti profili di criticità dell'Emittente e dell'investimento proposto, individuati secondo i criteri sopra indicati, al fine di favorire l'immediata percezione del rischio che verrebbe ad assumere l'investitore.

Appare innanzitutto coerente con tale presupposto che, per una più compiuta comprensione dell'operazione proposta, l'Avvertenza richiami i destinatari dell'offerta a valutare attentamente le informazioni contenute nel prospetto nel suo complesso e negli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui opera, nonché agli strumenti finanziari.

Appare altresì coerente con le finalità indicate che, per favorire la lettura e la comprensibilità per l'investitore nell'elaborazione delle "Avvertenze per l'Investitore", i soggetti interessati:

- 1) riportino i rischi ai quali dare rilievo in modo sintetico rispetto a quanto indicato nel Prospetto e nel Capitolo dei Fattori di rischio e in coerenza con quanto riportato negli stessi;
- 2) facciano espresso e puntuale rinvio, per le determinanti della situazione di rischio nonché per le informazioni di maggior dettaglio, al Capitolo dei "Fattori di Rischio";
- 3) utilizzino un linguaggio chiaro, conciso e agevolmente comprensibile;
- 4) evitino duplicazioni informative tra i diversi argomenti oggetto di avvertenza;
- 5) adottino una forma discorsiva, evitando, ove possibile, l'inserimento di tabelle e l'utilizzo di acronimi;

6) limitino l'estensione delle stesse.

Il rispetto di tali criteri risulta funzionale a perseguire l'obiettivo che le "Avvertenze per l'Investitore" contengano un'informativa compiuta, ancorché sintetica, dell'investimento proposto, tale da consentire una lettura autonoma delle stesse, ferma restando la necessità di una lettura dell'intero prospetto per poter pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'Emittente nonché sui prodotti e relativi diritti.

Per quanto attiene al formato grafico, è coerente con quanto indicato che le "Avvertenze per l'investitore":

- a) siano esposte nella prima pagina del fascicolo[2]del prospetto unico ovvero nella prima pagina del fascicolo del Documento di Registrazione e della Nota Informativa, in caso di prospetto tripartito, da pubblicarsi separatamente;
- b) riportino la citata denominazione "Avvertenze per l'Investitore" con notevole evidenza grafica;
- c) ricomprendano le informazioni in un riquadro analogo a quello utilizzato nel capitolo dei "Fattori di Rischio";
- d) utilizzino una dimensione del carattere sufficiente a garantire un'agevole lettura. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non devono compromettere la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

4. Esemplicazioni

Di seguito, tenuto conto di quanto sopra indicato, è riportata un'esemplificazione delle principali informazioni da valorizzare in maniera immediata, chiara, sintetica e comprensibile all'interno delle "Avvertenze per l'Investitore", desunte dalla più recente prassi riscontrabile nei prospetti di offerta e/o quotazione approvati dalla Consob.

Tali esemplificazioni non forniscono un elenco esaustivo o vincolante della casistica che può trovare evidenza nelle Avvertenze in quanto, di volta in volta, potranno essere necessari gli opportuni adattamenti ovvero integrazioni, in ragione degli specifici profili di rischio che possono caratterizzare l'Emittente, l'operazione ovvero lo strumento (anche in considerazione delle diverse finalità perseguita nella *disclosure* relativa all'offerta/quotazione delle varie tipologie di strumenti finanziari e degli schemi comunitari di riferimento). Ogni valutazione in merito all'individuazione delle informazioni da evidenziare all'interno delle stesse è in capo all'Emittente/Offerente.

Le esemplificazioni rese di seguito intendono altresì illustrare l'approccio da seguire per la individuazione dei contenuti da inserire nelle Avvertenze per far sì che esse forniscano, in modo ragionato, una sintesi dei più significativi profili di rischio atta a favorire una visione d'insieme e una immediata percezione dei medesimi:

1) **obiettivo dell'operazione di offerta/quotazione** nell'ipotesi in cui l'esigenza di patrimonializzazione emerga a fronte di situazioni particolarmente critiche, come nell'ambito di un'operazione di risanamento aziendale, evidenziando gli impatti sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'Emittente derivanti dalla mancata realizzazione, integrale o parziale, della stessa;

2) **condizioni dell'Emittente** che possano influire in modo pervasivo sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dello stesso, tali da incidere sulla continuità aziendale dell'Emittente ovvero da determinare significativi effetti sull'esercizio dell'attività di impresa, quali, a titolo di esempio:

- andamento economico negativo, di carattere strutturale e non momentaneo (anche in considerazione di un *trend* discendente nel periodo di riferimento) tale da incidere sulla stessa continuità aziendale. La suddetta situazione è generalmente attestata dalla società di revisione con il rilascio di una relazione contenente richiami di informativa o un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;
- inadeguatezza patrimoniale (es. fondi propri delle banche e relativi coefficienti patrimoniali al di sotto del minimo regolamentare, riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ai sensi dell'art. 2446 c.c., riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2447 c.c.);
- per gli emittenti bancari, elevata rischiosità degli indicatori di qualità del credito, anche in rapporto ai dati medi espressi dal sistema di riferimento;
- grave squilibrio finanziario (rischio di liquidità, dichiarazione di capitale circolante negativo, squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto);
- aumento di capitale in connessione ad operazioni straordinarie caratterizzate da profili di rilevante criticità quali ad esempio un impatto negativo sulla continuità aziendale;
- sottoposizione a procedure di risanamento e risoluzione delle crisi di impresa (es. amministrazione straordinaria, procedure previste dalla direttiva 2014/59/UE cd. "BRRD") e a procedure concorsuali (es. concordato preventivo);
- rilevanti modifiche al quadro normativo regolamentare, di carattere attuale ed imminente che possano impattare in modo significativo sulla situazione specifica dell'Emittente;
- con riguardo agli strumenti non rappresentativi di capitale, il rischio relativo al livello del *credit spread* dell'Emittente laddove detto indicatore risulti segnaletico di un significativo rischio di credito dell'Emittente;

3) *provvedimenti delle Autorità* competenti in grado di incidere in modo significativamente negativo sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'Emittente (ad esempio esiti degli accertamenti ispettivi o di vigilanza delle Autorità competenti che possono richiedere l'adozione di specifiche misure, quali, a titolo esemplificativo, misure di patrimonializzazione, restrizione al pagamento dei dividendi, interventi di ristrutturazione, ivi incluse operazioni di aggregazione, interventi di gestione del rischio di liquidità e di *funding*, ovvero altri rilevanti provvedimenti giurisdizionali o sanzionatori) nonché iniziative di vigilanza, i cui esiti non sono ancora noti alla data di pubblicazione del prospetto, di natura tale da poter incidere significativamente sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale dell'Emittente;

4) *caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di offerta / quotazione* che possano incidere sulla recuperabilità dell'investimento proposto (quali, a titolo di esempio, illiquidità degli strumenti finanziari non trattati in una sede di negoziazione multilaterale, definizione del prezzo di emissione delle azioni di emittenti non quotati che presenta una elevata divergenza risultante dal confronto tra i multipli dell'emittente e quelli di società comparabili, complessità degli strumenti finanziari, ammissibilità degli strumenti ai meccanismi di risanamento e di risoluzione delle crisi, tra i quali il "bail-in", aumenti di capitale "iperdilutivi").

Anche per quanto concerne il Supplemento al Prospetto, appare coerente con gli obiettivi indicati che le "Avvertenze per l'Investitore" siano contenute nella prima pagina del documento in oggetto e non nella copertina del Supplemento stesso e che le stesse contengano un'adeguata informativa sull'esercizio del diritto di revoca delle adesioni, ai sensi dell'art. 95-bis comma 2 del TUF, con specifica indicazione del periodo concesso agli investitori per l'esercizio del relativo diritto e adeguata evidenza grafica.

Come già evidenziato, le rischiosità sopra espresse non intendono costituire un elenco esaustivo o vincolante di tutte le possibili casistiche. I soggetti interessati sono chiamati ad effettuare adattamenti in ragione dei profili di rischio specifici che possono emergere nel corso dell'attività istruttoria sul prospetto.

5. Ambito di riferimento della Raccomandazione

Le indicazioni contenute nella presente Raccomandazione riguardano sia i prospetti redatti in formato unico (ivi compresi i prospetti di base) sia i prospetti redatti in formato tripartito (Documento di Registrazione, Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, Nota di Sintesi), sia i Supplementi. In particolare, in caso di pubblicazione di un Supplemento al prospetto, le "Avvertenze per l'Investitore", ove già presenti, andranno coerentemente aggiornate ove il fatto nuovo significativo determini rischi che, sulla base dei criteri di cui alla presente Raccomandazione, dovrebbero essere rappresentati all'interno delle stesse.

Inoltre, esse sono riferite anche al caso in cui l'Emittente, ai sensi della vigente disciplina, si avvalga di prospetti semplificati redatti secondo lo schema di cui all'Allegato IM, *ex art. 34-ter* comma 4 del Regolamento Emittenti, coerentemente con gli elementi informativi previsti dal citato Allegato IM.

La presente Raccomandazione riguarda altresì i prospetti di offerta di azioni finalizzati alla costituzione di banche, ferma restando per tali operazioni la Raccomandazione Consob n. DEM/11029531 dell'8 aprile 2011[3].

Inoltre, in considerazione delle finalità sottese all'inserimento delle "Avvertenze per l'Investitore", le indicazioni fornite nella presente Raccomandazione riguardano altresì le operazioni oggetto di documenti giudicati dalla Consob equivalenti al prospetto, ai sensi degli artt. 34-ter e 57, comma 1, lett. d) del Regolamento n. 11971/1999[4].

Si rappresenta che le indicazioni rese nella presente Raccomandazione sostituiscono quanto indicato in merito alle "Avvertenze per l'Investitore", contenuto nella Comunicazione n. 0010807 del 10.2.2014[5].

* * *

Si rappresenta, infine, che le indicazioni riportate nella presente Raccomandazione lasciano ferma e impregiudicata l'applicazione del complessivo quadro normativo vigente in materia, con particolare riguardo alle informazioni richieste dai pertinenti schemi regolamentari, al regime di responsabilità derivante dal prospetto, alla disciplina in materia di pubblicazione nonché ai poteri della Consob in materia di approvazione dei prospetti.

Le indicazioni fornite troveranno applicazione a partire dalle istanze di approvazione di prospetti presentate alla Consob decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

Note:

[1] Allo stato attuale il quadro normativo in materia di prospetti è costituito, con riguardo alla disciplina di fonte europea, dalle norme contenute nella Direttiva 2003/71/CE, dal Regolamento 809/2004/CE, dal Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione del 30.11.2015 e dalle


successive modifiche e integrazioni di tali atti nonché, con specifico riguardo all'ordinamento italiano, dalle norme dettate dal D. Lgs. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") e dal Regolamento Consob n. 11971/1999 in materia di emittenti ("Regolamento Emittenti").

[2] Per prima pagina del fascicolo del prospetto deve intendersi la pagina immediatamente successiva alla copertina del prospetto.

[3] Cfr. Comunicazione Consob n. DEM/11029531 dell'8 aprile 2011 "*Prospetti di comitati promotori di costituende società (in particolare banche)*".

[4] Sul giudizio di equivalenza a prospetto informativo si veda la Comunicazione Consob n. DIE/13037777 del 3.5.2013.

[5] Cfr. Comunicazione Consob 10 febbraio 2014, n. 0010807 "*Modalità di pubblicazione del prezzo dell'offerta ove questo sia stato omissso dal prospetto, collocazione ed estensione del paragrafo "Avvertenze per l'Investitore" ove inserito nel prospetto*".



MONTE DEI PASCHI DI SIENA

BANCA DAL 1472

Sede legale in Siena, Piazza Salimbeni 3
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5274 e, in qualità di Capogruppo del Gruppo
Monte dei Paschi di Siena, all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 1030.6
Capitale Sociale Euro 2.029.771.034,02¹
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena, Codice Fiscale e P.I. 00884060526

PROSPETTO

relativo al prestito obbligazionario

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018"

(codice ISIN IT0004352586)

a tasso variabile

caratterizzati tra l'altro dalla possibilità che il pagamento del capitale e degli interessi siano sospesi al verificarsi di eventi determinati quali le perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale al di sotto del limite consentito per l'esercizio dell'attività bancaria (Euro 6.300.000,00) ed in caso di andamenti negativi della gestione che possono determinare un perdita di esercizio di

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
in qualità di emittente e responsabile del collocamento

NOTA INFORMATIVA

Il presente documento costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è stato predisposto in conformità all'articolo 8 del Regolamento 2004/809/CE ed alla delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche).

La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (l'"Emittente") depositato presso la CONSOB in data 18 maggio 2007 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 7044167 del 16 maggio 2007 ed al relativo supplemento depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 8033223 del 9 aprile 2008 (il "Documento di Registrazione"), contenente informazioni sull'Emittente, ed alla Nota di Sintesi, depositata presso la CONSOB in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8033224 del 9 aprile 2008 (la "Nota di Sintesi"), che riassume le caratteristiche dell'Emittente e delle obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa.

Insieme, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono il prospetto informativo del prestito obbligazionario subordinato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018" (Codice ISIN: IT0004352586) (il "Prestito Obbligazionario" o le "Obbligazioni") ai sensi e per gli effetti della Direttiva Prospetto (il "Prospetto"). La presente Nota Informativa è stata depositata presso CONSOB in data 11 aprile 2008, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8033224 del 9 aprile 2008.

Il Prospetto è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.mps.it nonché sul sito internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento ed una copia cartacea dello stesso sarà consegnata gratuitamente a chi ne faccia richiesta presso la sede legale dell'Emittente in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena e presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

¹ Il dato del capitale sociale sarà aggiornato con la pubblicazione del nuovo Documento di Registrazione una volta completato l'iter per l'aumento di capitale come descritto al capitolo 8 della Nota Informativa

INDICE

1.	PERSONE RESPONSABILI	5
1.1	INDICAZIONE DELLE PERSONE RESPONSABILI	5
1.2	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	5
2.	FATTORI DI RISCHIO	6
2.1	ESEMPLIFICAZIONI E SCOMPOSIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	7
2.2	RISCHI CONNESSI ALL'EMITTENTE	8
2.3	RISCHIO CONNESSO ALL'AUMENTO DI CAPITALE ED AI DATI DI BILANCIO 31 DICEMBRE 2007	8
2.4	RISCHI RELATIVI ALLA SUBORDINAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	9
2.5	RISCHIO DI POSTERGAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CAPITALE	10
2.6	RISCHIO DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI/CAPITALE	10
2.7	RISCHIO DI MANCATO RIMBORSO/RIMBORSO PARZIALE	11
2.8	RISCHIO DI TASSO E DI PREZZO	11
2.9	RISCHIO DI NON ALLINEAMENTO DEI LIVELLI DI QUOTAZIONE RELATIVI AI CREDIT DEFAULT SWAP E LO SPREAD DI EMISSIONE	11
2.10	RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA DEL CONFRONTO DELLE OBBLIGAZIONI CON ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI	11
2.11	RISCHIO DI LIQUIDITÀ	12
2.12	RISCHIO CORRELATO ALLA PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI DELL'OFFERTA	13
2.13	RISCHIO CORRELATO ALL'ASSENZA DI RATING	13
2.14	RISCHIO CORRELATO ALLE VARIAZIONI DEL RATING DELL'EMITTENTE	13
2.15	RISCHIO CONNESSO AL CONFLITTO DI INTERESSI RELATIVO AD OPERAZIONI DELL'EMITTENTE	13
2.16	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI	14
2.17	RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSI DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO	14
2.18	RISCHIO CORRELATO AL TASSO EURIBOR 6 MESI	15
2.19	RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA RIGUARDANTI IL TASSO EURIBOR 6 MESI	15
2.20	ASSENZA DI INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALL'EMISSIONE	15
2.21	RISCHIO DI CHIUSURA ANTICIPATA DELL'OFFERTA E/O DI RIDUZIONE DELL'AMMONTARE TOTALE DEL PRESTITO	15
2.22	RISCHIO CONNESSO ALLA VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE	16
2.23	ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI - SCOMPOSIZIONE DELLE COMPONENTI DELLE OBBLIGAZIONI	17
2.24	SCENARIO IN CASO DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CAPITALE	22

2.25	SCENARIO IN CASO DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE CEDOLE	23
2.26	CONFRONTO CON TITOLI NON STRUTTURATI DI SIMILARE SCADENZA	25
2.27	SIMULAZIONE RETROSPETTIVA	26
2.28	EVOLUZIONE STORICA DEL TASSO EURIBOR 6 MESI.....	27
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	28
3.1	INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA	28
3.2	RAGIONI DELL'OFFERTA E IMPIEGO DEI PROVENTI.....	28
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE	29
4.1	TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA	29
4.2	LEGISLAZIONE.....	30
4.3	CIRCOLAZIONE	30
4.4	VALUTA DI DENOMINAZIONE	30
4.5	RANKING	30
4.6	DIRITTI	32
4.7	TASSO DI INTERESSE	33
4.8	TERMINI DI PRESCRIZIONE.....	34
4.9	AGENTE PER IL CALCOLO.....	34
4.10	SCADENZA E RIMBORSO.....	34
4.11	TASSO DI RENDIMENTO	34
4.12	FORME DI RAPPRESENTANZA.....	35
4.13	AUTORIZZAZIONI.....	35
4.14	DATA DI EMISSIONE.....	35
4.15	RESTRIZIONI ALLA TRASFERIBILITÀ	35
4.16	REGIME FISCALE	35
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	37
5.1	STATISTICHE RELATIVE ALL'OFFERTA, CALENDARIO E PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA.....	37
5.2	RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE	39
5.3	PREZZO DI EMISSIONE.....	40
5.4	COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE	40
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE.....	42
6.1	ALTRI MERCATI IN CUI LE OBBLIGAZIONI SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI	42



7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	43
7.1	CONSULENTI LEGATI ALL'EMISSIONE	43
7.2	INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE	43
7.3	PARERI DI TERZI O RELAZIONI DI ESPERTI	43
7.4	RATING	43
8.	ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE AD INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	44
8.1	ACQUISIZIONE DI BANCA ANTONVENETA S.P.A.	44
8.2	AUMENTO DI CAPITALE	44
8.3	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2007.....	45
APPENDICE 1 REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" (CODICE ISIN-IT0004352586) ...		46

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazione delle persone responsabili

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3, Siena, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe Mussari, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

La presente Nota Informativa è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso la CONSOB in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 8033224 del 9 aprile 2008 e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi alle Obbligazioni da emettersi nell'ambito del prestito-obbligazionario subordinato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018" Codice ISIN IT0004352586.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Avv. Giuseppe Mussari
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Prof. Tommaso Di Tanno
Presidente del Collegio Sindacale
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586 Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008.

Pag. 6 / 52

2. FATTORI DI RISCHIO

Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio collegati alla sottoscrizione delle Obbligazioni. Si invitano inoltre gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione al fine di comprendere i fattori di rischio relativi all'Emittente.

L'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che l'orizzonte temporale a lungo termine dell'investimento nelle obbligazioni (definito dalla durata delle stesse all'atto dell'emissione) deve essere in linea con le proprie future esigenze di liquidità.

Si raccomanda inoltre di limitare la concentrazione in un unico investimento e di effettuare la sottoscrizione delle obbligazioni oggetto della presente nota informativa solo nel rispetto di una diversificazione del proprio portafoglio.

I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa. I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della presente Nota Informativa.

Descrizione sintetica delle caratteristiche dello strumento finanziario

Gli strumenti finanziari descritti nel presente Prospetto costituiscono obbligazioni dell'Emittente ai sensi dell'art. 2410 e segg. del Codice Civile. In particolare, si tratta di "strumenti ibridi di patrimonializzazione" dell'Emittente, ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e relativi aggiornamenti) e della normativa di volta in volta applicabile in materia che concorrono, secondo le modalità indicate dalla normativa, alla formazione del patrimonio supplementare della banca stessa.

Le Obbligazioni saranno emesse in data 15 maggio 2008 per un ammontare nominale fino ad Euro 2.000.000.000,00, pari a 2.000.000 di titoli del Valore Nominale di Euro 1.000,00 cadauno, non frazionabile. Le Obbligazioni hanno una durata pari a 10 anni e pertanto saranno rimborsate in corrispondenza del 15 maggio 2018.

Le Obbligazioni determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale. Tale rimborso potrà avvenire solamente previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Le Obbligazioni danno diritto a cedole esigibili in rate semestrali posticipate il 15 novembre e 15 maggio di ogni anno. Il tasso di interesse applicabile alle Cedole è indicizzato alla quotazione del Tasso Euribor 6 Mesi maggiorato di 250 punti base (2,50%) per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Le obbligazioni descritte nel presente prospetto sono strumenti ibridi di patrimonializzazione che presentano una rischiosità piu' elevata rispetto a strumenti finanziari meramente subordinati



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAT. 1472

PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586
Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008


Pag. 7 / 52

("passività subordinate" o "Lower Tier II") in virtù dell'ulteriore aspetto della sospensione del pagamento del capitale e degli interessi, come descritto nei successivi paragrafi 2.4, 2.5, 2.6 e 4.5 della presente Nota Informativa, e dell'orizzonte temporale dell'investimento.

In particolare, in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (Euro 6.300.000,00), le somme relative al capitale e agli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'Emittente di continuare l'attività.

Inoltre in caso di andamenti negativi della gestione, il diritto alla remunerazione può essere sospeso nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di una perdita di esercizio, come meglio descritto al paragrafo 2.6.

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta qui di seguito, uno schema che rappresenta la possibile suddivisione delle passività dell'Emittente, dal grado di subordinazione più basso a quello più alto.



2.1 Esempificazioni e scomposizione dello strumento finanziario

Nei successivi paragrafi 2.23 ("Esemplificazioni dei rendimenti - Scomposizione delle componenti delle Obbligazioni"), 2.24 ("Scenario in caso di sospensione del pagamento del capitale"), 2.25 ("Scenario in caso di sospensione del pagamento delle Cedole"), 2.26 ("Confronto con titoli non strutturati di simile scadenza"), 2.27 ("Simulazione retrospettiva"), e 2.28 ("Evoluzione storica del Tasso Euribor 6 Mesi") sono forniti:

- (i) la descrizione della scomposizione delle varie componenti costitutive le Obbligazioni (segnatamente la componente obbligazionaria ed il valore della componente relativa al merito



PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586 Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 8 / 52

di credito);

- (ii) le quotazioni dei Credit Default Swap riferiti all'Emittente confrontate con rendimento sopra il parametro dell'Euribor implicito nella quotazione di mercato di una obbligazione subordinata con caratteristiche similari destinata ad investitori istituzionali nonché il valore puntuale alla data del 1 aprile 2008 e il valore medio al 1 aprile rilevato su diversi intervalli temporali dei Credit Default Swap relativi all'Emittente ed un'evoluzione storica del Credit Default Swap a 10 anni dell'Emittente che evidenzia l'andamento per il periodo dal 1 ottobre 2007 fino al 1 aprile 2008 ;
- (iii) i grafici e le tabelle per esplicitare gli scenari (negativo, intermedio, positivo e di sospensione del pagamento del capitale e delle Cedole) di rendimento delle Obbligazioni;
- (iv) la tabella comparativa delle Obbligazioni con un titolo subordinato dell'Emittente rivolto ad investitori istituzionali;
- (v) la simulazione dell'emissione come avvenuta nel passato; e
- (vi) la descrizione dell'andamento storico del Tasso Euribor 6 Mesi.

2.2 Rischi connessi all'Emittente

Il sottoscrittore, diventando finanziatore dell'Emittente, si assume il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligo del pagamento delle Cedole maturate e del rimborso del capitale a scadenza. Il sottoscrittore deve essere consapevole che, in caso di liquidazione dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali o personali di terzi né dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Per ulteriori fattori di rischio relativi all'Emittente si rinvia a quanto specificamente indicato nel capitolo 3 (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione nonché nel capitolo 8 della presente Nota Informativa.

2.3 Rischio connesso all'aumento di capitale ed ai dati di bilancio 31 dicembre 2007

Come menzionato al capitolo 8 della presente Nota Informativa, il piano di finanziamento dell'Acquisizione Antonveneta prevede, tra le altre operazioni, anche un aumento di capitale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., per un controvalore massimo di Euro 5 miliardi da offrire in opzione agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Inoltre in data 20 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, corredato della relativa relazione sulla gestione, sottoponendo lo stesso all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Emittente convocata in



PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586 Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 9/52

prima convocazione in data 24 aprile 2008 ed in seconda convocazione in data 26 aprile 2008.

A tal riguardo l'investitore che avrà aderito all'offerta delle Obbligazioni nel periodo precedente alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo sull'Aumento di Capitale (entro la fine del mese di aprile 2008), avrà il diritto di recedere dall'offerta entro il quinto giorno successivo a tale data.

L'investitore che avrà aderito all'offerta delle Obbligazioni nel periodo precedente al 24 aprile 2008 (o al 26 aprile 2008 in caso di seconda convocazione), avrà il diritto di recedere dall'offerta entro il quinto giorno successivo a tale data.

Si rinvia ai paragrafi 8.2 e 8.3 della presente Nota Informativa per maggiori informazioni relative all'aumento di capitale ed ai dati di bilancio al 31 dicembre 2007.

2.4 Rischi relativi alla subordinazione degli strumenti finanziari

Le Obbligazioni costituiscono "strumenti ibridi di patrimonializzazione" dell'Emittente che concorrono secondo le modalità indicate dalla normativa vigente alla formazione del patrimonio supplementare della banca stessa, così classificate in base alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e relativi aggiornamenti) ed alla normativa di volta in volta applicabile in materia, in quanto:

- (a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (Euro 6.300.000,00), le somme relative al capitale e agli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'Emittente di continuare l'attività (si veda sul punto il paragrafo 2.5);
- (b) in caso di andamenti negativi della gestione, il diritto alla remunerazione può essere sospeso nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di una perdita di esercizio (si veda sul punto il paragrafo 2.6);
- (c) in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato rispetto a quello delle Obbligazioni (si veda su punto il paragrafo 2.5);
- (d) la durata delle Obbligazioni è pari a dieci anni;
- (e) il rimborso delle Obbligazioni può avvenire solamente previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

In particolare, nel caso indicato al punto (c) sopra, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui:

- (i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o con un grado di



PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586
 Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 10 / 52

subordinazione meno accentuato rispetto a quello delle obbligazioni del prestito subordinato emesso;

- (ii) insieme ed in misura proporzionale con i titolari di tutte le obbligazioni parimenti subordinate presenti e future dell'emittente ed i creditori dell'emittente caratterizzate dal medesimo grado di subordinazione;
- (iii) in ogni caso, con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione più accentuato rispetto a quello delle obbligazioni (es. gli azionisti dell'Emittente).

Le Obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità più elevata rispetto a titoli di pari caratteristiche finanziarie di tipo non subordinato. E' quindi necessario che l'investitore concluda una operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

2.5 Rischio di postergazione del pagamento del capitale

In caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (Euro 6.300.000,00), l'obbligo per l'Emittente di rimborsare capitale ed interessi relativi alle Obbligazioni sarà ridotto in conformità alle leggi e regolamenti applicabili, al fine di consentire all'Emittente di continuare l'attività.

Si evidenzia che un eventuale caso di sospensione del pagamento del capitale, porterebbe all'allungamento dell'orizzonte temporale dell'investimento.

2.6 Rischio di sospensione del pagamento degli interessi/capitale

In caso di andamenti negativi della gestione, il diritto alla remunerazione può essere sospeso nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite. Ciò comporta che qualora ad una data di pagamento degli interessi relativi alle obbligazioni il risultato economico di esercizio dell'Emittente divenisse negativo per effetto del pagamento degli interessi, l'Emittente potrà posticipare il pagamento degli interessi in scadenza alla successiva data di pagamento degli interessi. Il differimento si limita ad un importo pari alla differenza tra l'aggregato dovuto dall'emittente a titolo di interessi sulle obbligazioni ed il risultato economico di esercizio (prima del pagamento degli interessi). A titolo di esempio, se l'Emittente dovesse pagare cedole per €70 milioni ed il risultato economico di esercizio (prima del pagamento degli interessi) fosse pari a €30 milioni, l'Emittente dovrà pagare €30 milioni di cedole (divisi proporzionalmente tra gli obbligazionisti) ed avrà la facoltà di differire il pagamento di € 40 milioni. Inoltre se il risultato economico di esercizio (prima del pagamento degli interessi) fosse negativo, l'Emittente avrà la facoltà di differire il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di interessi sulle Obbligazioni. In caso di situazioni di crisi di liquidità dell'Emittente, ma in presenza di risultati economici positivi e superiori all'ammontare delle Cedole da corrispondere agli investitori, l'Emittente sarà sempre tenuto a



PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER-II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586
 Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a- seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 11 / 52

pagare le Cedole.

Gli obblighi sospesi riprendono a decorrere: (i) in tutto o in parte, qualora in ragione di utili conseguiti e/o eventuali nuovi versamenti di capitale, l'utilizzo delle somme rivenienti dal prestito in oggetto e dai relativi interessi non sia più necessario per mantenere il livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria; (ii) nel caso di scioglimento, liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali (ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente.

Si evidenzia che tale scenario potrebbe comportare per il sottoscrittore che il rendimento ottenuto dall'investimento in presenza di sospensione del rimborso del capitale e del pagamento delle Cedole, risulti inferiore in quanto lo stesso sottoscrittore percepirà la somma delle Cedole non pagate senza alcuna remunerazione per il ritardato pagamento.

2.7 Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale

In caso di liquidazione dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale del capitale investito. In virtù della clausola di subordinazione, il rimborso delle Obbligazioni avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati, chirografari, o con grado di subordinazione meno accentuato. In tali casi, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare - anche solo parzialmente - le Obbligazioni.

2.8 Rischio di tasso e di prezzo

Rappresenta il rischio legato alla variazione dei tassi d'interesse. In genere, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse di mercato, si assiste ad una riduzione del valore di mercato delle obbligazioni, mentre, a fronte di una diminuzione dei tassi d'interesse di mercato, si assiste ad un rialzo del valore di mercato di tali strumenti finanziari. Trattandosi di titoli a tasso variabile l'esposizione dell'investitore al rischio di tasso viene ridotta dall'adeguamento periodico delle Cedole al valore del Tasso Euribor 6 Mesi.

Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle stesse. Infatti il valore di mercato delle Obbligazioni subisce l'influenza di diversi fattori, tra questi vi è la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato ed il merito di credito dell'Emittente.

2.9 Rischio di non allineamento dei livelli di quotazione relativi ai Credit Default Swap e lo spread di emissione

In caso di non allineamento dei livelli di quotazione relativi ai Credit Default Swap e lo spread al quale le Obbligazioni sono offerte, tale differenza potrebbe dare luogo ad una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario.

2.10 Rischio di non appropriatezza del confronto delle Obbligazioni con altre tipologie di titoli



PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586
 Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 12 / 52

Le Obbligazioni presentano clausole di subordinazione di tipo Upper Tier II (si veda sul punto il precedente paragrafo 2.4) e pertanto hanno un grado di rischio diverso dai titoli risk free (risk free significa il tasso di interesse di un'attività priva di rischio, quali ad esempio i Titoli di Stato (BTP o CCT)). Si evidenzia che non essendo stati collocati di recente sul mercato *retail* italiano titoli con grado di subordinazione Upper Tier II emessi da *competitors* dell'Emittente, il confronto con altri titoli di diversa tipologia potrebbe risultare non appropriato.

2.11 Rischio di liquidità

Non è attualmente prevista la quotazione delle Obbligazioni su un mercato regolamentato. Tuttavia, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, di cui agli articoli 1 comma 5-octies e 77 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), gestito e organizzato da società interne o esterne al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà negoziare le Obbligazioni mediante internalizzatori sistematici, di cui all'art. 1 comma 5-ter del Testo Unico della Finanza, interni o esterni al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, quali, a titolo esemplificativo, l'attuale Sistema di Internalizzazione Sistematica "Deal Done Trading", in cui la controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. svolge il ruolo di negoziatore unico.

Pertanto MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. assicurerà il mercato secondario dell'obbligazione, in linea con le consolidate prassi di secondario, quotando il titolo tendenzialmente allo spread di emissione. Ciò consiste nell'applicare alla curva dei tassi di mercato, utilizzata per valutare l'emissione, lo stesso premio per il rischio creditizio registrato al momento dell'emissione (250 punti base). Tale modalità ha come effetto la riduzione della volatilità del prezzo del titolo, sterilizzando gli effetti dovuti alle variazioni del rischio-creditizio dell'Emittente.

La presenza di un vincolo sull'ammontare massimo detenibile dall'Emittente a seguito del riacquisto (comunque non superiore al limite del 10% dell'ammontare totale dell'emissione - in conformità alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Titolo I - Capitolo 2 - par.4.4) potrebbe non consentire, per la parte eccedente, l'applicazione delle citate normali prassi di riacquisto sul mercato secondario delle Obbligazioni dell'Emittente allo spread di emissione. Pertanto, il potenziale ricorso a soggetti compratori esterni, a prezzi di mercato, potrebbe comportare delle discontinuità sul mercato secondario ed il rischio di maggiore volatilità di prezzo e di conseguenti perdite in conto capitale in capo all'investitore.

Indipendentemente dall'esercizio delle suddette facoltà da parte dell'Emittente, il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni pur di trovare una controparte disposta a comprarlo. Pertanto, l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, deve avere ben presente che l'orizzonte temporale dell'investimento nelle Obbligazioni (pari a 10 anni) deve essere in linea con le sue future esigenze



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586
Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 13 / 52

di liquidità.

2.12 Rischio correlato alla presenza di particolari condizioni dell'offerta

La sottoscrizione delle Obbligazioni è subordinata alle condizioni indicate nel paragrafo 5.1.1 della presente Nota informativa, secondo la quale le Obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione esclusivamente con apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore oppure come "conversione dell'amministrato", come meglio descritto nel capitolo 5 ("Condizioni dell'offerta").

Per "denaro fresco" si intendono nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso i Soggetti Incaricati del Collocamento a partire dalla data del 1 aprile 2008 e rientranti nelle seguenti casistiche:

- (a) Versamenti di denaro contante o assegni;
- (b) Bonifici provenienti da istituti non appartenenti al Gruppo MPS;
- (c) Liquidità derivante da disinvestimenti di prodotti finanziari trasferiti da istituti non appartenenti al Gruppo MPS.

Per "conversione dell'amministrato" si intende la conversione in Obbligazioni, oggetto della presente offerta, dei proventi che derivano da vendite o per intervenuta scadenza di titoli di stato nazionali ed esteri, azioni ed obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo MPS realizzate dal 1 Aprile 2008.

Vi è, pertanto, il rischio che gli investitori che non siano in grado di soddisfare tale condizione dell'offerta non possano aderire al Prestito Obbligazionario.

2.13 Rischio correlato all'assenza di rating

Alle Obbligazioni non è stato attribuito alcun livello di "rating".

2.14 Rischio correlato alle variazioni del rating dell'Emittente

Il "rating" costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere ai propri impegni finanziari. Cambiamenti negativi - effettivi o attesi - dei livelli di rating assegnati all'Emittente sono indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al passato. Si rinvia al paragrafo 7.4 della presente Nota Informativa per informazioni relative ai livelli di rating assegnati all'Emittente.

2.15 Rischio connesso al conflitto di interessi relativo ad operazioni dell'Emittente

L'Emittente potrebbe intraprendere operazioni societarie o industriali oppure svolgere attività che possono generare situazioni di difficoltà tali da rendere necessaria l'applicazione della sospensione o del ritardo dei pagamenti derivanti dalle Obbligazioni. Le operazioni societarie o industriali che



possono generare situazioni di difficoltà gestionali sono quelle connesse ad attività di tipo straordinario intraprese dall'Emittente. In particolare, rientrano nella fattispecie di operazioni aventi natura straordinaria e che potenzialmente potrebbero determinare un andamento negativo della gestione dell'emittente e comportare la sospensione del pagamento delle Cedole:

- (i) operazioni di finanza straordinaria, la cui esecuzione comporta il sostenimento di un costo significativo per l'andamento gestionale dell'Emittente. Nella categoria delle operazioni di finanza straordinaria possono essere comprese, a puro titolo esemplificativo, la ristrutturazione del debito o la rinegoziazione delle linee di credito dell'Emittente;
- (ii) operazioni di ristrutturazione, quali ad esempio la politica di contenimento degli esuberi, che comporta l'incremento significativo del costo del personale nell'esercizio in cui l'operazione viene posta in atto; e
- (iii) sviluppo per linee esterne, quale ad esempio l'acquisizione di una società bancaria, che implica la registrazione di costi nell'esercizio in cui l'acquisizione viene realizzata.

2.16 Rischio di conflitto di interessi

Si segnala che l'offerta delle Obbligazioni rappresenta un'operazione nella quale l'Emittente, che agisce anche in qualità di Responsabile del Collocamento, ha un interesse in conflitto in quanto avente ad oggetto Obbligazioni di propria emissione.

Un'ulteriore situazione di conflitto di interessi si configura in quanto l'Emittente opera anche quale Agente per il Calcolo, ovvero quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Qualora le Obbligazioni siano negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione di cui agli articoli 1 comma 5-octies e 77 bis del Testo Unico della Finanza, come successivamente modificato, gestito e organizzato da società interne al Gruppo MPS, tale circostanza potrebbe generare un conflitto di interessi.

Qualora le Obbligazioni siano negoziate mediante internalizzatori sistematici, di cui all'art. 1 comma 5-ter del Testo Unico della Finanza, tramite società interne al Gruppo MPS, tale circostanza potrebbe generare un conflitto di interessi.

Inoltre poiché nel caso appena descritto MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società del Gruppo MPS, assicurerà il mercato secondario dell'Obbligazione, tale circostanza potrebbe generare un conflitto di interessi.

2.17 Rischio di conflitto di interessi dei Soggetti Incaricati del Collocamento

Si segnala che l'offerta delle Obbligazioni rappresenta un'operazione in cui tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento, ad esclusione di Banca Antonveneta S.p.A., hanno un conflitto di interessi in quanto appartenenti allo stesso gruppo bancario dell'Emittente. Banca Antonveneta S.p.A. in virtù



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586 Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 15 / 52

dell'operazione descritta al paragrafo 8.1 della presente Nota Informativa potrebbe avere un potenziale conflitto di interessi nella propria attività di Soggetto Incaricato del Collocamento.

2.18 Rischio correlato al Tasso Euribor 6 Mesi

Il rendimento delle Obbligazioni è correlato all'andamento del Tasso Euribor 6 Mesi. Ad un aumento del valore di tale Tasso Euribor 6 Mesi corrisponderà un aumento del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni. Similmente, ad una diminuzione del Tasso Euribor 6 Mesi corrisponderà una diminuzione del tasso di interesse nominale dei titoli. In caso di andamento negativo del Tasso Euribor 6 Mesi l'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore rispetto ad un titolo a tasso fisso.

Ad ogni modo si segnala che, nel caso in cui il Tasso Euribor 6 Mesi sia pari a zero, il rendimento delle Obbligazioni non potrà comunque essere inferiore a zero, in virtù dello spread pari a 2,50%.

2.19 Rischio di eventi di turbativa riguardanti il Tasso Euribor 6 Mesi

Nell'ipotesi di non disponibilità del Tasso Euribor 6 Mesi, sono previste particolari modalità di determinazione dello stesso, e quindi degli interessi applicabili alle Cedole, a cura dell'Agente per il Calcolo. Le modalità di calcolo degli interessi in caso di indisponibilità del Tasso Euribor 6 Mesi sono riportate al paragrafo 4.7. nonché nell'art. 5 del Regolamento delle Obbligazioni (cfr. Appendice n. 1).

2.20 Assenza di informazioni successive all'emissione

L'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Tasso Euribor 6 Mesi o comunque al valore di mercato corrente delle Obbligazioni. Le modalità in cui possono essere ottenute informazioni sull'andamento del Tasso Euribor 6 Mesi sono riportate al paragrafo 4.7 nonché nell'art. 5 del Regolamento delle Obbligazioni (cfr. Appendice n. 1).

2.21 Rischio di chiusura anticipata dell'offerta e/o di riduzione dell'ammontare totale del prestito

Nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente si potrà riservare la possibilità di ridurre l'Ammontare Totale del Prestito Obbligazionario nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione. In tali casi l'Emittente ne darà comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella presente Nota Informativa ai successivi paragrafi 5.1.4 e 5.2.2. L'eventualità che l'Emittente si avvalga delle suddette facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità, per cui il portatore delle Obbligazioni potrebbe trovare ulteriori difficoltà nel liquidare il proprio investimento prima della naturale scadenza ovvero il valore dello stesso potrebbe risultare inferiore a quello atteso dall'obbligazionista che ha elaborato la propria decisione di investimento tenendo conto di diversi fattori, ivi compreso l'ammontare complessivo del prestito obbligazionario.



PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586
 Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 - a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 16 / 52

2.22 Rischio connesso alla variazione del regime fiscale

Agli interessi, premi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

I valori lordi e netti relativi al tasso di interesse ed al rendimento delle Obbligazioni indicati nella presente Nota Informativa sono calcolati sulla base del regime fiscale vigente alla data di pubblicazione della medesima. Non è possibile prevedere se detto regime fiscale subirà delle modifiche durante la vita delle Obbligazioni né è possibile escludere che, in caso di modifiche, i valori netti indicati nella presente Nota Informativa possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni in corrispondenza delle date di pagamento delle Cedole. Sono a carico dei portatori delle Obbligazioni le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Conseguentemente, qualora a seguito di modifiche del regime fiscale si rendesse necessario effettuare delle trattenute, gli investitori riceverebbero un importo inferiore a quello indicato nella presente Nota Informativa. L'Emittente non è in grado di prevedere se saranno apportate delle modifiche al regime fiscale ed in quale misura le stesse avranno impatto sulle Obbligazioni.

2.23 Esempificazione dei rendimenti - scomposizione delle componenti delle Obbligazioni

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto sono scomponibili dal punto di vista finanziario in una componente obbligazionaria e una componente relativa al merito di credito.

Il valore della componente obbligazionaria, utilizzando la curva dei tassi di interesse alla data del 7 aprile 2008, è pari a 119,57%.

Il tasso risk free² di riferimento alla data del 7 aprile 2008 è pari a 4,46%.

La differenza fra il valore della componente obbligazionaria e il prezzo di emissione (100%) è rappresentata dal rischio di merito di credito dell'Emittente in considerazione del vincolo di subordinazione dell'obbligazione rispetto ad un titolo privo di rischio con uguali caratteristiche.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni può essere scomposto nel seguente modo:

Componente obbligazionaria in assenza di rischio:	119,57%
Commissioni implicite di collocamento/strutturazione:	0,00
Componente relativa al rischio di credito assunto:	- 19,57%
Prezzo di emissione	100,00%

Tenuto conto delle condizioni di mercato alla data indicata, la scomposizione effettuata evidenzia il maggiore rendimento rispetto al tasso risk free (nella misura indicata dallo spread pari a 2,50%) che l'Emittente riconosce all'investitore per compensarlo del maggiore rischio assunto. Tale premio ha il compito di remunerare l'investitore per il fatto di aver dato corso ad una operazione particolarmente rischiosa rispetto alla sottoscrizione di una obbligazione non subordinata, dello stesso emittente.

Pertanto si invita l'investitore a valutare il rendimento assicurato dall'Obbligazione tenendo ben presente la tipologia dell'emissione così come descritta al paragrafo "Descrizione sintetica delle caratteristiche dello Strumento Finanziario" e le rischiosità che essa comporta così come descritte al capitolo 2.

Di recente, non sono state emesse obbligazioni bancarie caratterizzate dal medesimo grado di subordinazione destinate al mercato *retail*. Di conseguenza, non è possibile proporre il confronto con strumenti aventi le stesse caratteristiche finanziarie e di subordinazione di diversi emittenti.

Nella tabella che segue, si riportano quindi le attuali quotazioni del Credit Default Swap³ (a 10 anni), relativo all'Emittente, confrontate con rendimento sopra il parametro dell'Euribor implicito

² Tasso Risk Free: significa il tasso di interesse di un'attività priva di rischio

nella quotazione di mercato di una obbligazione subordinata con caratteristiche similari destinata ad investitori istituzionali.

Emittenti	CDS(*)		SPREAD OBBLIGAZIONI SUBORDINATE (*)	
	DURATA	"PREZZO" PUNTUALE AL 01/04/2008	SPREAD DI MERCATO ISTITUZIONALE (**)	SPREAD DI EMISSIONE RETAIL (***)
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	10y	239.14	157,80	250

(*) tutti i valori sono espressi in Basis Point

(**) fonte: rielaborazione dati Bloomberg (XS0255820804).

(***) IT0004352586

Di seguito si riporta il valore puntuale alla data del 1 aprile 2008 e il valore medio al 1 aprile rilevato su diversi intervalli temporali dei Credit Default Swap relativi all'Emittente.


	DURATA	"PREZZO" PUNTUALE AL 01/04/2008)	MEDIA ULTIMI 10 GIORNI	MEDIA ULTIMO MESE	MEDIA ULTIMO TRIMESTRE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	10y	239.14	237.554	241.231	175.398

Il valore della cedola è stato fissato considerando da un lato, la particolare tipologia di strumento, dotato di un grado di subordinazione e di rischio superiore alle obbligazioni ordinarie, e dall'altro il notevole impatto sull'andamento dei rendimenti del settore finanziario della volatilità dei mercati recentemente registrata, riflesso anche dalle quotazioni dei Credit Default Swap dell'ultimo periodo.

Evoluzione Storica Credit Default Swap

Il grafico successivo relativo al Credit Default Swap a 10 anni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. evidenzia l'andamento per il periodo dal 1 ottobre 2007 fino al 1 aprile 2008.

³ I contratti derivati su crediti perseguono la finalità di trasferire il rischio di credito sottostante a una determinata attività ("reference obligation") dal soggetto che acquista protezione ("protection buyer") al soggetto che vende protezione ("protection seller"). In tali operazioni l'oggetto della transazione è rappresentato dal rischio di credito in capo a un prenditore finale di fondi ("reference entity").



Fonte: Bloomberg

Di seguito si riporta un'esemplificazione dei rendimenti delle Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000,00, al lordo e al netto dell'effetto fiscale⁴, evidenziando i seguenti scenari: (i) negativo, di variazione in diminuzione del Tasso Euribor 6 Mesi, (ii) intermedio, di costanza del Tasso Euribor 6 Mesi, (iii) positivo, di variazione in aumento del Tasso Euribor 6 Mesi, (iv) sospensione del pagamento del capitale e (v) sospensione del pagamento delle cedole. Di seguito si riepilogano le principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario:

TABELLA 1

VALORE NOMINALE	Euro 1.000,00 per ciascuna Obbligazione
AMMONTARE TOTALE	Fino ad Euro 2.000.000.000,00
DATA DI EMISSIONE E DATA DI GODIMENTO	15 maggio 2008-
DATA DI SCADENZA	15 maggio 2018
DURATA	10 anni
PREZZO DI EMISSIONE	100%
RIMBORSO A SCADENZA	100% del Valore Nominale
INTERESSI	Il tasso di interesse annuo utilizzato per il calcolo delle cedole semestrali sarà dato dalla seguente formula: $T = (X\% + 2,50 \%)$ fino al 15 maggio 2018 Dove X = Tasso Euribor 6 Mesi rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente ciascun periodo cedolare.

⁴ I calcoli sono effettuati applicando l'aliquota fiscale del 12,5%

DATE DI PAGAMENTO CEDOLE	15 novembre 2008; 15 maggio 2009; 15 novembre 2009; 15 maggio 2010; 15 novembre 2010; 15 maggio 2011; 15 novembre 2011; 15 maggio 2012; 15 novembre 2012; 15 maggio 2013; 15 novembre 2013; 15 maggio 2014; 15 novembre 2014; 15 maggio 2015; 15 novembre 2015; 15 maggio 2016; 15 novembre 2016; 15 maggio 2017; 15 novembre 2017; 15 maggio 2018.
CONVENZIONI	ACT/ACT ICMA - <i>Unadjusted Following business day</i> - Calendario TARGET.

Si rappresenta che le Obbligazioni sono dei titoli obbligazionari che (i) garantiscono all'investitore il rimborso integrale alla scadenza del capitale investito, e (ii) pagano posticipatamente delle cedole periodiche con frequenza semestrale, indicizzate al Tasso Euribor 6 Mesi.

Si prega l'investitore di prendere visione di quanto indicato al paragrafo 2.4 in relazione ai rischi relativi alla subordinazione delle Obbligazioni.

Scenario negativo

Ipotizzando che il Tasso Euribor 6 Mesi sia pari inizialmente a 4,747% ed abbia un andamento decrescente, pari allo 0,20% per ogni anno, nel corso della vita del titolo, il rendimento annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 6,50% ed il rendimento annuo netto pari a 5,66%.

TASSO EURIBOR 6 MESI (*)	DATA DI PAGAMENTO	SPREAD	TASSO CEDOLARE SEMESTRALE (TASSO EURIBOR 6 MESI + SPREAD)/2
4,747%	15/11/2008	2,50%	3,624%
4,647%	15/05/2009	2,50%	3,574%
4,547%	15/11/2009	2,50%	3,524%
4,447%	15/05/2010	2,50%	3,474%
4,347%	15/11/2010	2,50%	3,424%
4,247%	15/05/2011	2,50%	3,374%
4,147%	15/11/2011	2,50%	3,324%
4,047%	15/05/2012	2,50%	3,274%
3,947%	15/11/2012	2,50%	3,224%
3,847%	15/05/2013	2,50%	3,174%
3,747%	15/11/2013	2,50%	3,124%
3,647%	15/05/2014	2,50%	3,074%
3,547%	15/11/2014	2,50%	3,024%
3,447%	15/05/2015	2,50%	2,974%
3,347%	15/11/2015	2,50%	2,924%
3,247%	15/05/2016	2,50%	2,874%
3,147%	15/11/2016	2,50%	2,824%
3,047%	15/05/2017	2,50%	2,774%
2,947%	15/11/2017	2,50%	2,724%
2,847%	15/05/2018	2,50%	2,674%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO		6,50%	
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO		5,66%	

(*) Il Tasso Euribor 6m è rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare

Scenario intermedio

Ipotizzando che il Tasso Euribor 6 Mesi sia pari a 4,747% e resti invariato per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, il rendimento annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 7,37% ed il rendimento annuo netto pari a 6,44%.

TASSO EURIBOR 6 MESI (*)	DATA DI PAGAMENTO	SPREAD	TASSO CEDOLARE SEMESTRALE (TASSO EURIBOR 6 MESI + SPREAD)/2
4,747%	15/11/2008	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2009	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2009	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2010	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2010	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2011	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2011	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2012	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2012	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2013	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2013	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2014	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2014	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2015	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2015	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2016	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2016	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2017	2,50%	3,624%
4,747	15/11/2017	2,50%	3,624%
4,747	15/05/2018	2,50%	3,624%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO		7,37%	
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO		6,44%	

(*) Il Tasso Euribor 6m è rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare

Scenario positivo

Ipotizzando che il Tasso Euribor 6 Mesi sia pari inizialmente a 4,747% ed abbia un andamento crescente, pari allo 0,20% per ogni anno, nel corso della vita del titolo, il rendimento annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 8,22% ed il rendimento annuo netto pari a 7,19%.

TASSO EURIBOR 6 MESI (*)	DATA DI PAGAMENTO	SPREAD	TASSO CEDOLARE SEMESTRALE (TASSO EURIBOR 6 MESI + SPREAD)/2
4,747%	15/11/2008	2,50%	3,624%
4,847%	15/05/2009	2,50%	3,674%
4,947%	15/11/2009	2,50%	3,724%
5,047%	15/05/2010	2,50%	3,774%
5,147%	15/11/2010	2,50%	3,824%
5,247%	15/05/2011	2,50%	3,874%
5,347%	15/11/2011	2,50%	3,924%

5,447%	15/05/2012	2,50%	3,974%
5,547%	15/11/2012	2,50%	4,024%
5,647%	15/05/2013	2,50%	4,074%
5,747%	15/11/2013	2,50%	4,124%
5,847%	15/05/2014	2,50%	4,174%
5,947%	15/11/2014	2,50%	4,224%
6,047%	15/05/2015	2,50%	4,274%
6,147%	15/11/2015	2,50%	4,324%
6,247%	15/05/2016	2,50%	4,374%
6,347%	15/11/2016	2,50%	4,424%
6,447%	15/05/2017	2,50%	4,474%
6,547%	15/11/2017	2,50%	4,524%
6,647%	15/05/2018	2,50%	4,574%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO		8,22%	
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO		7,19%	

(*) Il Tasso Euribor 6m è rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare

2.24 Scenario in caso di sospensione del pagamento del capitale

Ipotizzando che il Tasso Euribor 6 Mesi sia pari a 4,747% e resti invariato per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, e ipotizzando che alla data di pagamento dell'ultima cedola del 15/05/2018 si verifichi la condizione dettagliata al paragrafo 2.4 (a) (in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (Euro 6.300.000,00), le somme relative al capitale e agli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'Emittente di continuare l'attività) che comporti l'impossibilità per l'Emittente di procedere al rimborso del capitale e al pagamento dell'ultima cedola; ne consegue che alla data di pagamento del 15/05/2018 il sottoscrittore non riceverà il pagamento dei flussi previsti dall'emissione.

Il diritto del sottoscrittore si intenderà integralmente ricostituito, secondo quanto indicato al suddetto paragrafo, solo dopo che l'Emittente avrà ottenuto da Banca d'Italia l'autorizzazione al rimborso del capitale.

Ipotizzando che tale autorizzazione sia ottenuta solo dopo tre anni, il 15/05/2021, il rendimento annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 6,08% ed il rendimento annuo netto pari a 5,26%.

A partire dalla data di pagamento della cedola del 15/05/2018 il possessore dell'Obbligazione non percepirà alcun ammontare a titolo di interessi o di rimborso di capitale, pur mantenendo il proprio diritto a ricevere tali somme.

L'investitore percepirà la somma della cedola non pagata e del capitale senza alcuna remunerazione per il ritardato pagamento.

Questa situazione comporterà per il sottoscrittore che, a parità di ammontare totale di interessi

percepiti rispetto allo scenario intermedio, il rendimento ottenuto dall'investimento in presenza di sospensione del rimborso del capitale e del pagamento della cedola, risulti inferiore.

In particolare il rendimento effettivo annuo lordo decresce da 7,37% a 6,08% (in modo corrispondente il rendimento effettivo annuo al netto dell'aliquota fiscale del 12,5%, passa da 6,44% a 5,26%).

Si evidenzia che un'eventuale caso di sospensione del pagamento del capitale, porterebbe all'allungamento dell'orizzonte temporale dell'investimento.

TASSO EURIBOR 6 MESI (*)	DATA DI PAGAMENTO	SPREAD	TASSO CEDOLARE SEMESTRALE (TASSO EURIBOR 6 MESI + SPREAD)/2	FLUSSI IN EURO PER CEDOLE E CAPITALE
	15/05/2008			-1.000,00
4,747%	17/11/2008	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/05/2009	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	16/11/2009	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	17/05/2010	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/11/2010	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	16/05/2011	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/11/2011	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/05/2012	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/11/2012	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/05/2013	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/11/2013	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/05/2014	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	17/11/2014	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/05/2015	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	16/11/2015	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/11/2016	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/05/2017	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/11/2017	2,50%	3,624%	36,24
4,747%	15/05/2018	2,50%	3,624%	0,00
	15/11/2018	----	----	----
	15/05/2019	----	----	----
	15/11/2019	----	----	----
	15/05/2020	----	----	----
	15/11/2020	----	----	----
	15/05/2021		3,624%	1.036,24
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO				6,08%
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO				5,26%

(*) Il Tasso Euribor 6m è rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare

2.25 Scenario in caso di sospensione del pagamento delle Cedole

Ipotizzando che il Tasso Euribor 6 Mesi sia pari a 4,747% e resti invariato per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, e ipotizzando che alla data di pagamento della cedola del 15/11/2010 si verifichi la condizione menzionata al paragrafo 2.4 (b) (in caso di andamenti negativi della gestione, il diritto alla remunerazione può essere sospeso nella misura necessaria ad evitare o limitare il più

possibile l'insorgere di una perdita di esercizio) che comporti la sospensione del pagamento degli interessi e che tale condizione resti immutata per le seguenti sette Cedole, ne consegue che alla data di pagamento del 15/11/2014 (data a partire dalla quale ridecorre per l'Emittente l'obbligo di pagamento degli interessi) l'Emittente pagherebbe la cedola in corso e la somma delle Cedole non pagate negli anni precedenti.

In tale ipotesi il rendimento annuo lordo a scadenza sarebbe pari a 6,87% ed il rendimento annuo netto pari a 6,09%.

A partire dalla data di pagamento della Cedola del 15/11/2010 il possessore dell'Obbligazione non percepirà alcun ammontare a titolo di interessi pur mantenendo il proprio diritto a ricevere la somma degli interessi non pagati alla prima data in cui ridecorre l'obbligo di pagamento per l'Emittente. L'investitore percepirà la somma delle cedole non pagate senza alcuna remunerazione per il ritardato pagamento.

Questa situazione comporterà per il sottoscrittore che, a parità di ammontare totale di interessi percepiti rispetto allo scenario intermedio, il rendimento ottenuto dall'investimento in presenza di sospensione nel pagamento delle cedole, risulti inferiore.

In particolare il rendimento effettivo annuo lordo decresce da 7,37% a 6,87% (in modo corrispondente il rendimento effettivo annuo al netto dell'aliquota fiscale del 12,5%, decresce da 6,44% a 6,09%).

TASSO EURIBOR 6 MESI (*)	DATA DI PAGAMENTO	SPREAD	TASSO CEDOLARE SEMESTRALE (TASSO EURIBOR 6 MESI + SPREAD)/2
4,747%	15/11/2008	2,50%	3,624%
4,747%	15/05/2009	2,50%	3,624%
4,747%	15/11/2009	2,50%	3,624%
4,747%	15/05/2010	2,50%	3,624%
4,747%	15/11/2010	2,50%	0,000%
4,747%	15/05/2011	2,50%	0,000%
4,747%	15/11/2011	2,50%	0,000%
4,747%	15/05/2012	2,50%	0,000%
4,747%	15/11/2012	2,50%	0,000%
4,747%	15/05/2013	2,50%	0,000%
4,747%	15/11/2013	2,50%	0,000%
4,747%	15/05/2014	2,50%	0,000%
4,747%	15/11/2014	2,50%	32,612%
4,747%	15/05/2015	2,50%	3,624%
4,747%	15/11/2015	2,50%	3,624%
4,747%	15/05/2016	2,50%	3,624%
4,747%	15/11/2016	2,50%	3,624%
4,747%	15/05/2017	2,50%	3,624%
4,747%	15/11/2017	2,50%	3,624%
4,747%	15/05/2018	2,50%	3,624%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO		6,87%	
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO		6,09%	

(*) Il Tasso Euribor 6m è rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare

2.26 Confronto con titoli non strutturati di similare scadenza

a. Confronto con Titoli di Stato

Non si procede al confronto con strumenti risk free di analoga durata in quanto, data la differente natura dello strumento e rischiosità, il confronto può risultare non appropriato (si veda sul punto il paragrafo 2.10 per valutare il relativo fattore di rischio).

b. Confronto con titoli dell'Emittente rivolti ad investitori istituzionali

Si riporta di seguito un confronto tra i rendimenti ipotetici sopra riportati negli scenari illustrati al paragrafo 2.23 e quelli di una obbligazione Upper Tier II, destinata al mercato istituzionale. Il rendimento del prestito è calcolato, alla data di emissione, sulla base del prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale; il rendimento del titolo preso a confronto è calcolato alla data del 1 aprile 2008.

Si evidenzia che il titolo preso a confronto è destinato ad un mercato diverso (istituzionale) rispetto alle Obbligazioni.

		Prezzo	Cedola	Rendimento effettivo lordo	Rendimento effettivo netto
BMP5 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008-2018» (ISIN IT0004352586)	Scenario Negativo	100%	Euribor 6m + 2,50%	6,50%	5,66%
	Scenario Intermedio	100%	Euribor 6m + 2,50%	7,37%	6,44%
	Scenario Positivo	100%	Euribor 6m + 2,50%	8,22%	7,19%
	Scenario Sospensione Capitale	100%	Euribor 6m + 2,50%	6,08%	5,26%
	Scenario Sospensione Cedole	100%	Euribor 6m + 2,50%	6,87%	6,09%
BMP5 SUBORDINATED UT2 31,5,2016 (ISIN XS0255820804) (*)		90,55%	4,875%	6,39%	5,74%

(*) Dati al 1.04.2008 Fonte: "Bloomberg"

c. Confronto con titoli emessi da competitors dell'Emittente

Di recente, non sono stati collocati sul mercato *retail* strumenti ibridi di patrimonializzazione (Upper Tier II).



Non è quindi possibile un confronto con strumenti simili di altri emittenti (si veda sul punto il paragrafo 2.10 per valutare il relativo fattore di rischio)

2.27 Simulazione retrospettiva


Si riporta di seguito il piano cedolare di una ipotetica emissione obbligazionaria avente le stesse caratteristiche del Prestito Obbligazionario ma simulando l'emissione nel passato, ovvero con data di godimento 2 maggio 1998 e scadenza in data 2 maggio 2008. Alla luce dell'evoluzione del Tasso Euribor 6 Mesi nei 10 anni di vita del titolo (vedi tabella seguente) il rendimento lordo a scadenza sarebbe stato pari al 5,99% (4,23% al netto della ritenuta fiscale).

SCADENZE CEDOLARI	TASSO EURIBOR 6 MESI	SPREAD	TASSO CEDOLARE SEMESTRALE (TASSO EURIBOR 6 MESI + SPREAD)/2
02/11/1998	4,281%	2,50%	3,391%
03/05/1999	3,740%	2,50%	3,120%
02/11/1999	2,605%	2,50%	2,553%
02/05/2000	3,539%	2,50%	3,020%
02/11/2000	4,200%	2,50%	3,350%
02/05/2001	5,202%	2,50%	3,851%
02/11/2001	4,671%	2,50%	3,586%
02/05/2002	3,348%	2,50%	2,924%
04/11/2002	3,494%	2,50%	2,997%
02/05/2003	3,177%	2,50%	2,839%
03/11/2003	2,458%	2,50%	2,479%
03/05/2004	2,212%	2,50%	2,356%
02/11/2004	2,111%	2,50%	2,306%
02/05/2005	2,196%	2,50%	2,348%
02/11/2005	2,153%	2,50%	2,327%
02/05/2006	2,378%	2,50%	2,439%
02/11/2006	3,016%	2,50%	2,758%
02/05/2007	3,704%	2,50%	3,102%
02/11/2007	4,132%	2,50%	3,316%
02/05/2008	4,606%	2,50%	3,553%
RENDIMENTO EFFETTIVO LORDO			5,99%
RENDIMENTO EFFETTIVO NETTO			5,23%

2.28 Evoluzione storica del Tasso Euribor 6 Mesi

Fonte: Bloomberg

Il grafico successivo relativo al tasso Euribor 6 mesi evidenzia l'andamento di tale tasso per il periodo dal 29 ottobre 1999 (prima data disponibile significativa) fino al 3 aprile 2008.



Fonte: Bloomberg

Si avverte sin da ora l'investitore che l'andamento storico del Tasso Euribor 6 Mesi non è necessariamente indicativo del futuro andamento dello stesso. Le performance storiche hanno, pertanto, un valore meramente esemplificativo e non dovranno essere considerate come una garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

Si segnala che nella presente operazione l'Emittente ha un interesse in conflitto poiché emette e colloca titoli di propria emissione.

L'Emittente svolge inoltre la funzione di Agente per il Calcolo, ovvero quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi da corrispondere agli investitori e tale circostanza determina un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Si segnala che qualora le Obbligazioni siano negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione di cui agli articoli 1 comma 5-octies e 77 bis del Testo Unico della Finanza, come successivamente modificato, gestito e organizzato da società interne al Gruppo MPS, tale circostanza potrebbe generare un conflitto di interessi.

Inoltre qualora le Obbligazioni siano negoziate mediante internalizzatori sistematici, di cui all'art. 1 comma 5-ter del Testo Unico della Finanza, tramite società interne al Gruppo MPS, tale circostanza potrebbe generare un conflitto di interessi.

Inoltre poiché nel caso appena descritto MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società del Gruppo MPS, assicurerà il mercato secondario dell'Obbligazione, tale circostanza potrebbe generare un conflitto di interessi.

Si segnala inoltre che l'Emittente potrebbe intraprendere operazioni societarie o svolgere attività che possono generare situazioni di conflitto di interesse tali da rendere necessaria l'applicazione della sospensione o del ritardo dei pagamenti derivanti dalle Obbligazioni (si veda il paragrafo 2.14)

3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

L'emissione delle Obbligazioni rientra nell'ambito della nuova attività di raccolta dell'Emittente e nell'ambito della raccolta di risorse finanziarie per l'acquisizione di Banca Antonveneta S.p.A. (come meglio descritta al paragrafo 8.1 della presente Nota Informativa).

Le somme derivanti dalla vendita delle Obbligazioni descritte nella presente Nota Informativa saranno esclusivamente utilizzati dall'Emittente per il finanziamento dell'acquisizione di Banca Antonveneta S.p.A., autorizzata da Banca d'Italia con provvedimento del 17 marzo 2008 .

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE

4.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono titoli di debito subordinati, c.d. *Upper Tier II*. Trattasi di strumenti ibridi di patrimonializzazione dell'Emittente che, nel rispetto di determinate condizioni previste dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e relativi aggiornamenti) emesse dalla Banca d'Italia, concorrono alla formazione del patrimonio supplementare dell'Emittente stesso.

Le Obbligazioni costituiscono "strumenti ibridi di patrimonializzazione" dell'Emittente, così classificate in base alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e relativi aggiornamenti) emesse dalla Banca d'Italia, in quanto:

- (a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (Euro 6.300.000,00), le somme relative al capitale e agli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'Emittente di continuare l'attività;
- (b) in caso di andamenti negativi della gestione, il diritto alla remunerazione può essere sospeso nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di una perdita di esercizio;
- (c) in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato rispetto a quello delle Obbligazioni;
- (d) la durata delle Obbligazioni è pari a dieci anni;
- (e) il rimborso delle Obbligazioni può avvenire solamente previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

Le Obbligazioni determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il 100% del loro valore nominale (il "**Valore Nominale**"). Il Prestito Obbligazionario è denominato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008-2018" (Codice ISIN IT0004352586).

Le Obbligazioni saranno emesse in data 15 maggio 2008 (la "Data di Emissione") per un ammontare nominale fino ad Euro 2.000.000.000,00 pari a 2.000.000 di titoli del Valore Nominale di Euro 1.000,00 cadauno, non frazionabile. Le Obbligazioni saranno rimborsate in corrispondenza del 15 maggio 2018 (la "Data di Scadenza") secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4.10. Si rappresenta che il rimborso delle Obbligazioni potrà avvenire solamente previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Salvo i casi previsti al successivo paragrafo 4.5 ed all'articolo 9 del Regolamento delle Obbligazioni (cfr. Appendice n. 1), le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole variabili calcolate in base alla formula descritta nel successivo paragrafo 4.7.

- 4.2 **Legislazione** Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
- 4.3 **Circolazione** Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono accentrate presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al provvedimento congiunto emanato da Banca d'Italia e CONSOB in data 22 febbraio 2008 in relazione alla Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative Società di Gestione. Conseguentemente, il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole avverranno a cura dell'Emittente, per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- 4.4 **Valuta di denominazione** Le Obbligazioni sono denominate in Euro.
- 4.5 **Ranking** Le Obbligazioni costituiscono "strumenti ibridi di patrimonializzazione" dell'Emittente, così classificate in base alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e relativi aggiornamenti) emesse dalla Banca d'Italia, in quanto:
- (a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (Euro 6.300.000,00), le somme relative al capitale e agli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'Emittente di continuare l'attività;

- (b) in caso di andamenti negativi della gestione, il diritto alla remunerazione può essere sospeso nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di una perdita di esercizio;
- (c) in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato rispetto a quello delle Obbligazioni;
- (d) la durata delle Obbligazioni è pari a dieci anni;
- (e) il rimborso delle Obbligazioni può avvenire solamente previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

In particolare, nel caso indicato al punto (c) sopra, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui:

- (i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o con un grado di subordinazione meno accentuato rispetto a quello delle obbligazioni del prestito subordinato emesso;
- (ii) insieme ed in misura proporzionale con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate presenti e future dell'emittente ed i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- (iii) in ogni caso, con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione più accentuato rispetto a quello delle Obbligazioni (es. gli azionisti dell'Emittente).

Il possessore delle Obbligazioni conserva il diritto alle cedole non rimborsate, anche se gli interessi sospesi non sono capitalizzati.

Gli obblighi sospesi riprendono a decorrere:

- (i) in tutto o in parte, qualora in ragione di utili conseguiti e/o eventuali nuovi versamenti di capitale, l'utilizzo delle somme rivenienti dal prestito in oggetto e dai relativi interessi non sia più necessario per mantenere il livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria; e

- (ii) nel caso di scioglimento, liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali (ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente.

Le decisioni dell'Emittente di sospendere, ritardare o ripristinare il rimborso del capitale e degli interessi relativi alle Obbligazioni saranno prontamente comunicate al pubblico, da parte dell'Emittente, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente.

Tale avviso sarà prontamente pubblicato anche sui siti internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento e copia di esso sarà messa a disposizione del pubblico nelle filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e spedita a mezzo raccomandata A/R.

A fini meramente esplicativi e non esaustivi, si riporta qui di seguito, uno schema che rappresenta la possibili suddivisione delle passività dell'Emittente, dal grado di subordinazione più basso a quello più alto.

Debiti "Privilegiati" c.d. "Senior Secured"	
Debiti "Ordinari" <i>tra cui, ad esempio, prestiti obbligazionari "non subordinati", comunque non assistiti da privilegio.</i>	
Patrimonio Libero o "Tier III" <i>"Prestiti Subordinati di terzo livello"</i>	
Patrimonio Supplementare ("Tier 2")	"Lower Tier 2" <i>"Passività Subordinate"</i>
	"Upper Tier 2" <i>"Strumenti Ibridi di Patrimonializzazione"</i>
Patrimonio di Base ("Tier 1") c.d. "Strumenti innovativi di capitale"	

4.6 Diritti

Gli obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole (per l'ammontare delle quali si rinvia al successivo paragrafo 4.7) e, alla Data di Scadenza, al rimborso alla pari del capitale. Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati a favore degli obbligazionisti per il tramite di intermediari aderenti al sistema di Monte Titoli in base ai regolamento ed alle procedure di Monte Titoli. I pagamenti saranno automaticamente accreditati in base alle istruzioni di Monte Titoli, nei conti delle banche e degli intermediari autorizzati nei cui conti presso Monte Titoli sono accreditate le Obbligazioni stesse, senza la necessità di presentare le Obbligazioni.



Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

4.7 Tasso di interesse

Salvo i casi previsti al precedente paragrafo 4.5 ed all'articolo 9 del Regolamento delle Obbligazioni (cfr. Appendice n. 1) le Obbligazioni danno diritto a cedole (le "Cedole" e ciascuna una "Cedola") esigibili in rate semestrali posticipate il 15 novembre e il 15 maggio di ogni anno (ciascuna, la "Data di Pagamento degli Interessi"). Il primo periodo di interessi decorrerà dal 15 maggio 2008 (la "Data di Godimento") e scadrà il giorno antecedente alla prima Data di Pagamento degli Interessi. Ciascun periodo di interessi successivo decorrerà da una Data di Pagamento degli Interessi e scadrà il giorno antecedente alla Data di Pagamento degli Interessi successiva.

Il tasso di interesse nominale annuo è indicizzato alla quotazione del Tasso Euribor 6 Mesi rilevato alla pagina EUR006M <INDEX> del circuito BLOOMBERG, alla pagina EURIBOR01 del circuito REUTERS, alla sezione EURIBOR-EUREPO del Sole 24 Ore o qualunque altra pagina che dovesse sostituirla durante la vita delle Obbligazioni, due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare (secondo il calendario *Target*) (la "Data di Rilevazione"), maggiorato di 250 punti base (2,50%) ed arrotondato allo 0,001 più vicino, fino al 15 maggio 2018.

Gli interessi saranno conteggiati, per ciascuna Obbligazione, sul valore nominale di tale Obbligazione e sulla base di giorni effettivi (ACT/ACT ICMA). Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto maturasse in un giorno non lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive.

Per ogni periodo di interessi, l'importo della relativa cedola, calcolato su base Actual/Actual (ICMA), sarà determinato come segue (cedola semestrale):

$$I = C \times (R/2)$$

Dove:

- per I si intende l'importo della Cedola;
- per C il Valore Nominale;
- per R il tasso annuo in percentuale (Tasso Euribor 6 Mesi + *spread*).

Eventi di turbativa

In caso di mancata pubblicazione del Tasso Euribor 6 Mesi ad una Data di Rilevazione, l'Agente per il Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo sulla base delle quotazioni richieste a cinque primari operatori di mercato scelti dall'Agente per il Calcolo medesimo. Nel caso in cui la quotazione richiesta sia fornita da più di tre operatori di mercato, allora l'Agente per il Calcolo escluderà, ai fini del calcolo del valore sostitutivo, la quotazione più alta e la quotazione più bassa e il valore sostitutivo sarà dato dalla media aritmetica delle quotazioni residue.

Nel caso in cui la quotazione richiesta sia fornita da tre o meno primari operatori di mercato, il valore sostitutivo sarà determinato come media aritmetica di tutte le quotazioni fornite, senza escludere la più alta e la più bassa.

- 4.8 **Termini di prescrizione** I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla Data di Pagamento degli Interessi (come di seguito definita) e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili.
- 4.9 **Agente per il Calcolo** L'Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo.
- 4.10 **Scadenza e rimborso** Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza, vale a dire il 15 maggio 2018, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Non è previsto un piano di ammortamento.
- 4.11 **Tasso di rendimento** Tasso Euribor 6 Mesi maggiorato di 2,50% (cfr. paragrafo 2.23 relativamente ai possibili scenari di rendimento del Tasso Euribor 6 Mesi).

Si specifica che, poiché le Obbligazioni costituiscono "strumenti ibridi di patrimonializzazione" dell'Emittente, il rendimento delle stesse riconosce agli-obbligazionisti un vantaggio per tale subordinazione stimato nel 2,50%.



- 4.12 **Forme di rappresentanza** Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni.
- 4.13 **Autorizzazioni** L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibere del 21 gennaio 2008, del 21 febbraio 2008 e con successiva delibera del Direttore Generale del 7 aprile 2008.
- 4.14 **Data di emissione** La data di emissione del Prestito Obbligazionario è il 15 maggio 2008 (la "Data di Emissione").
- 4.15 **Restrizioni alla trasferibilità** Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia. Tuttavia, le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission". Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi. Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".
- 4.16 **Regime fiscale** *Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "Investitori").*
- Gli Investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.*
- Tassazione degli interessi ed altri frutti: agli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione) derivanti dalle Obbligazioni è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata gli interessi relativi ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, qualora questi siano residenti ai fini fiscali in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia (che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale) mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR. In relazione alle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui sopra, oltre al regime ordinario consistente nell'indicazione delle plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi, sono previsti i regimi alternativi cd. del risparmio amministrato e cd. del risparmio gestito, che trovano applicazione a seguito di opzione da parte del contribuente.

Le plusvalenze realizzate da un investitore fiscalmente non residente in Italia non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, tra gli altri casi, se (a) le Obbligazioni sono negoziate in un mercato regolamentato o se (b), pur non essendo le Obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato, il beneficiario effettivo è residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 "Denaro Fresco" o "Conversione dell'Amministrato"

Le Obbligazioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente con apporto di "denaro fresco" o come "conversione dell'amministrato".

Per "denaro fresco" si intendono nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso i Soggetti Incaricati del Collocamento a partire dalla data del 1 aprile 2008 e rientranti nelle seguenti casistiche:

- (a) Versamenti di denaro contante o assegni;
- (b) Bonifici provenienti da istituti non appartenenti al Gruppo MPS;
- (c) Liquidità derivante da disinvestimenti di prodotti finanziari trasferiti da istituti non appartenenti al Gruppo MPS.

Per "conversione dell'amministrato" si intende la conversione in Obbligazioni oggetto della presente offerta dei proventi che derivano da vendite o per intervenuta scadenza di titoli di stato nazionali ed esteri, azioni ed obbligazioni di emittenti non appartenenti al Gruppo MPS realizzate dal 1 Aprile 2008.

5.1.2 Importo totale dell'emissione/offerta

L'ammontare totale del Prestito Obbligazionario offerto (l'"**Ammontare Totale**") è di nominali fino ad Euro 2.000.000.000,00 suddiviso in 2.000.000 di Obbligazioni rappresentate da titoli al portatore. Il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione è pari a Euro 1.000,00.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e procedura di sottoscrizione

L'offerta delle Obbligazioni avrà inizio alle ore 08.30 del 14 aprile 2008 e avrà termine alle ore 17.00 del 13 maggio 2008 (il "**Periodo di Offerta**"), salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta. Le domande di adesione eventualmente raccolte fuori sede per il tramite di promotori finanziari, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza - *on line*, verranno raccolte esclusivamente dal 14 aprile 2008 al 6 maggio 2008, salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta.

L'Emittente potrà procedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. L'Emittente darà comunicazione della chiusura anticipata dell'offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e sui siti internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Tale avviso sarà contestualmente trasmesso alla CONSOB. Le adesioni al Prestito Obbligazionario pervenute prima della chiusura anticipata saranno soddisfatte secondo le

modalità indicate nel successivo paragrafo 5.2.2.

L'Emittente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione sarà comunicata al pubblico entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Qualora nel corso del Periodo di Offerta l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento, coloro che hanno aderito alla sottoscrizione del Prestito Obbligazionario prima di detta pubblicazione potranno, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 11971 e dalla Direttiva Prospetto, revocare la propria sottoscrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento, mediante presentazione dell'apposito modulo di revoca ivi disponibile.

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dei soggetti incaricati del collocamento, come individuati successivamente.

La prenotazione delle Obbligazioni potrà essere effettuata mediante consegna dell'apposita scheda di adesione, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente ovvero dal suo mandatario speciale, disponibile presso le sedi e le dipendenze dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni, salvo il caso indicato di pubblicazione di un supplemento, ovvero il caso di offerta fuori sede tramite promotori finanziari, ovvero i casi indicati ai successivi paragrafi 8.2. e 8.3., ovvero i casi di revoca previsti *ex lege*. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Qualora il sottoscrittore non intrattenga un rapporto di clientela con l'Emittente, gli potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente o di un dossier titoli, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate. In caso di mancata assegnazione delle Obbligazioni per qualsiasi ragione (ivi inclusa l'ipotesi di annullamento dell'offerta), la totalità degli importi versati in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni assegnate, sarà corrisposta al richiedente senza aggravio di alcun onere a suo carico.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di offrire fuori sede le Obbligazioni per il tramite di promotori finanziari e/o di collocare le stesse tramite tecniche di comunicazione a distanza ai sensi degli artt. 30 e 32 del TUF. In tali casi, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore secondo quanto previsto dagli articoli 30, comma 6, e 32 del TUF.

5.1.4 *Riduzione e/o ritiro dell'offerta*

Salvo il caso di ritiro dell'offerta sotto indicato, l'Emittente darà corso all'emissione delle

Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta.

L'Emittente si riserva, inoltre, la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta e comunque prima della data di emissione delle Obbligazioni, di non dare inizio ovvero di ritirare l'offerta per motivi di opportunità (quali, a titolo meramente esemplificativo, condizioni sfavorevoli di mercato ovvero il venir meno della convenienza dell'offerta). In tal caso l'offerta dovrà ritenersi annullata e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni prenotate, eventualmente versate dall'investitore in un deposito temporaneo infruttifero costituito presso l'Emittente, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore.

Le decisioni dell'Emittente di cui al presente paragrafo 5.1.4 saranno comunicate al pubblico da parte dell'Emittente entro la data di chiusura dell'offerta, ovvero entro la Data di Emissione, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB nonché a coloro che avevano già sottoscritto l'offerta oggetto del ritiro.

5.1.5 *Importo di sottoscrizione (minimo e massimo)*

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una (il "Lotto Minimo"). Entro i limiti dell'Ammontare Totale, non è previsto un limite massimo alle Obbligazioni che potranno essere sottoscritte da ciascun investitore.

5.1.6 *Acquisto e consegna delle Obbligazioni*

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato il 15 maggio 2008 (la "Data di Regolamento") mediante addebito sui conti correnti dei sottoscrittori. Le Obbligazioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto in pari data, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito presso Monte Titoli S.p.A.

5.1.7 *Data nella quale saranno resi accessibili al pubblico i risultati dell'offerta*

L'Emittente comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito avviso da pubblicare sul sito internet dell'Emittente. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla CONSOB.

Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio, l'Emittente comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati riepilogativi dell'offerta, ai sensi delle disposizioni vigenti.

5.1.8 *Diritti di prelazione*

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 **Ripartizione ed assegnazione**

5.2.1 *Categorie di potenziali investitori*

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia.

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia. Tuttavia, le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933 vigente negli Stati Uniti d'America: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission". Le Obbligazioni non potranno in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini americani. Le Obbligazioni non potranno, inoltre, essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000".

5.2.2 *Procedura relativa alla comunicazione agli Investitori dell'importo di Obbligazioni assegnate.*

Nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori rispetto all'Ammontare Totale dell'offerta, i Soggetti Incaricati del Collocamento provvederanno al riparto ed assegnazione delle Obbligazioni in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione sarà arrotondata per difetto.

Ove, successivamente all'assegnazione, residuino ancora ulteriori Obbligazioni queste saranno singolarmente assegnate dai Soggetti Incaricati del Collocamento ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto mediante estrazione a sorte da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

In tal caso la ripartizione delle Obbligazioni sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi non appena possibile sul sito internet dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Inoltre per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

Salvo quanto previsto al paragrafo 5.1.3, le domande di adesione all'offerta sono irrevocabili.

5.3 **Prezzo di Emissione**

Le Obbligazioni saranno offerte ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00 per Obbligazione, senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

5.4 **Collocamento e Sottoscrizione**

5.4.1 *Soggetti Incaricati del Collocamento*

I Soggetti Incaricati del Collocamento sono: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Toscana S.p.A., Banca Agricola Mantovana S.p.A., MPS Banca Personale S.p.A., Biverbanca Cassa di Risparmio



PROSPETTO RELATIVO ALL'EMISSIONE DENOMINATA "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" CODICE ISIN IT0004352586
Depositato e pubblicato presso la Consob in data 11 aprile 2008 a seguito di
approvazione comunicata con nota n. prot. 8033224 del 9 aprile 2008

Pag. 41 / 52

di Biella e Vercelli S.p.A. e Banca Antonveneta S.p.A.

5.4.2 *Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario*

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di intermediari aderenti al sistema di Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni su un mercato regolamentato.

6.1 Altri mercati in cui le Obbligazioni sono ammesse alle negoziazioni

Le Obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni presso altri mercati regolamentati (e non).

Tuttavia, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, di cui agli articoli 1 comma 5-octies e 77 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), gestito e organizzato da società interne o esterne al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

Qualora le Obbligazioni siano negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione di cui agli articoli 1 comma 5-octies e 77 bis del Testo Unico della Finanza, come successivamente modificato, gestito e organizzato da società interne al Gruppo MPS, tale circostanza potrebbe generare un conflitto di interessi.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà negoziare le Obbligazioni mediante internalizzatori sistematici, di cui all'art. 1 comma 5-ter del Testo Unico della Finanza, interni o esterni al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, quali, a titolo esemplificativo, l'attuale Sistema di Internalizzazione Sistematica "Deal Done Trading", in cui la controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. svolge il ruolo di negoziatore unico.

Pertanto MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. assicurerà il mercato secondario dell'Obbligazione, in linea con le consolidate prassi di secondario, quotando il titolo tendenzialmente allo spread di emissione. Ciò consiste nell'applicare alla curva dei tassi di mercato, utilizzata per valutare l'emissione, lo stesso premio per il rischio creditizio registrato al momento dell'emissione (250 punti base). Tale modalità ha come effetto la riduzione della volatilità del prezzo del titolo, sterilizzando gli effetti dovuti alle variazioni del rischio creditizio dell'Emittente.

Poiché nel caso appena descritto MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., società del Gruppo MPS, assicurerà il mercato secondario dell'Obbligazione, tale circostanza potrebbe generare un conflitto di interessi.

La presenza di un vincolo sull'ammontare massimo detenibile dall'emittente a seguito del riacquisto (comunque non superiore al limite del 10% dell'ammontare totale dell'emissione - in conformità alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Titolo I - Capitolo 2 - par.4.4) potrebbe non consentire, per la parte eccedente, l'applicazione delle citate normali prassi di riacquisto sul mercato secondario delle Obbligazioni dell'Emittente allo spread di emissione. Pertanto, il potenziale ricorso a soggetti compratori esterni, a prezzi di mercato, potrebbe comportare delle discontinuità sul mercato secondario ed il rischio di maggiore volatilità di prezzo e di conseguenti perdite in conto capitale in capo all'investitore.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione

Non è prevista la presenza di consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri di terzi o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperto.

Informazioni provenienti da terzi

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.4 Rating

Alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, il rating assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente:

SOCIETÀ DI RATING	MEDIO - LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA ULTIMO REPORT
STANDARD & POOR'S ⁵	A	A-1	NEGATIVO	MARZO 2008
MOODY'S ⁶	AA3	P-1	STABILE	MARZO 2008
FITCH RATINGS ⁷	A+	F1	STABILE	MARZO 2008

Alla data della presente Nota Informativa non è intenzione dell'Emittente richiedere che venga attribuito un rating alle Obbligazioni.

⁵ Il rating a lungo termine assegnato all'emittente è "A" ed indica una forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o al mutamento delle condizioni economiche. Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "A-1" ed indica una capacità elevata di corrispondere puntualmente gli interessi e di rimborsare il capitale alla scadenza fissata. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardpoors.com.

⁶ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è "Aa3" ed indica obbligazioni di alta qualità. Hanno un rating minore rispetto ai titoli della categoria precedente (Aaa) in quanto godono di margini meno ampi, o meno stabili o comunque nel lungo periodo sono esposti a pericoli maggiori. Il segno "3" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "P-1" ed indica una capacità superiore di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody's.com.

⁷ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è "A+" ed indica un credito di qualità elevata ed una base prospettiva di rischio. Indica, inoltre, una forte capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti, ma in certa misura vulnerabilità ai cambiamenti delle condizioni economiche e di mercato. Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "F-1" ed indica un credito di altissima qualità ed una elevatissima capacità di assolvere puntualmente gli impegni finanziari assunti. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito www.fitchratings.com.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE AD INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Ad integrazione ed aggiornamento del Documento di Registrazione dell'Emittente depositato presso la CONSOB in data 18 maggio 2007 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 7044167 del 16 maggio 2007 ed al relativo supplemento depositato presso la CONSOB in data 11 aprile 2008 a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota n. 8033223 del 9 aprile 2008, si precisa quanto segue, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche.

8.1 Acquisizione di Banca Antonveneta S.p.A.

In data 8 novembre 2007 l'Emittente ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Banco Santander per l'acquisto di Banca Antonveneta ("Acquisizione Antonveneta"). In particolare, secondo le intese raggiunte, il Banco Santander, non appena avrà completato l'acquisizione di Banca Antonveneta in corso con ABN AMRO, ne cederà l'intero capitale a BMPS al prezzo di 9 miliardi di Euro, al netto della partecipazione in Interbanca S.p.A., entità di Banca Antonveneta che opera come banca *corporate* e delle imprese e che non costituisce oggetto della vendita.

In riferimento al suddetto accordo, si precisa che il prezzo di acquisto sarà finanziato da parte del gruppo MPS come segue:

- (i) Euro 5.000.000.000,00 attraverso aumento di capitale offerto in opzione a tutti gli azionisti;
- (ii) fino ad Euro 1.000.000.000,00 attraverso aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;
- (iii) fino ad Euro 2.000.000.000,00 tramite strumenti di debito subordinati;
- (iv) la restante parte tramite cessione di *assets* non strategici e l'accelerazione del processo di riallocazione del capitale a favore del "*core business*".

Il pagamento del prezzo ed il trasferimento delle azioni della Banca Antonveneta saranno realizzati una volta ottenute tutte le autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge applicabili.

Per maggiori informazioni in merito all'acquisizione di Banca Antonveneta si rinvia agli avvisi pubblicati sul sito internet dell'emittente www.mps.it nella sezione "*Investor Relations*".

8.2 Aumento di Capitale

Si informa che il piano di finanziamento dell'Acquisizione Antonveneta prevede, tra le altre operazioni, anche un aumento di capitale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., per un controvalore massimo di Euro 5 miliardi da offrire in opzione agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Aumento di Capitale"). L'assemblea straordinaria degli azionisti

dell'Emittente ha approvato in data 6 marzo 2008 di attribuire la delega al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in relazione all' Aumento di Capitale. L' Aumento di Capitale prevede l' emissione di un numero massimo di azioni tale da rappresentare una quota percentuale massima superiore al 10% del numero di azioni della Società della stessa classe già ammesse alla negoziazione. Pertanto, ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche) l'Emittente dovrà pubblicare un prospetto informativo relativo all' offerta in opzione e all' ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (il "Prospetto Informativo sull' Aumento di Capitale"). La domanda di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo sull' Aumento di Capitale è stata depositata presso Consob in data 21 marzo 2008. Il suindicato documento sarà a disposizione del pubblico entro la fine del mese di aprile 2008 presso la sede legale dell'Emittente in Siena, Piazza Salimbeni n.3, nonché consultabile sul sito internet dell'Emittente www.mps.it .

L'investitore che avrà aderito all'offerta delle Obbligazioni nel periodo precedente alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo sull' Aumento di Capitale, avrà il diritto di recedere dall'offerta entro il quinto giorno successivo a tale data.

8.3 Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007

Si segnala che, in data 20 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, corredato della relativa relazione sulla gestione, sottoponendo lo stesso all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Emittente convocata in prima convocazione in data 24 aprile 2008 ed in seconda convocazione in data 26 aprile 2008. Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, una volta approvato, sarà diffuso in conformità alla normativa di legge e regolamentare in vigore, e sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, nonché consultabile sul sito internet dell'Emittente www.mps.it.

L'investitore che avrà aderito all'offerta delle Obbligazioni nel periodo precedente al 24 aprile 2008 (o al 26 aprile 2008 in caso di seconda convocazione), avrà il diritto di recedere dall'offerta entro il quinto giorno successivo a tale data.

APPENDICE 1

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. TASSO VARIABILE SUBORDINATO UPPER TIER II 2008 - 2018" (CODICE ISIN IT0004352586)

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

L'ammontare totale ("Ammontare Totale") del prestito obbligazionario subordinato "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 - 2018" Codice ISIN IT0004352586 (il "Prestito Obbligazionario") è di nominali fino ad Euro 2.000.000.000,00 suddiviso in 2.000.000 di obbligazioni rappresentate da titoli al portatore, del valore nominale (il "Valore Nominale") di Euro 1.000,00 ciascuna (le "Obbligazioni" e ciascuna l'"Obbligazione").

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono accentrate presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano, ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al provvedimento congiunto emanato da Banca d'Italia e CONSOB in data 22 febbraio 2008 in relazione alla Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative Società di Gestione.

Articolo 2 - Godimento e Durata

Il Prestito Obbligazionario ha godimento a partire dal 15 maggio 2008 (la "Data di Godimento").

Le Obbligazioni saranno rimborsate in corrispondenza del 15 maggio 2018, previa autorizzazione di Banca d'Italia (la "Data di Scadenza").

Articolo 3 - Prezzo di emissione

Le Obbligazioni saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale ("Prezzo di Emissione"), senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato il 15 maggio 2008 (la "Data di Regolamento") mediante addebito sui conti correnti dei sottoscrittori. Le Obbligazioni saranno messe a disposizione degli aventi diritto in pari data, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito presso Monte Titoli S.p.A.

Articolo 4 - Rimborso alla Data di Scadenza

Previo autorizzazione di Banca d'Italia, il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, senza alcuna deduzione di spese, e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Articolo 5 - Interessi

Salvo i casi previsti all'articolo 9 del presente Regolamento, le Obbligazioni danno diritto a cedole (le "Cedole" e ciascuna una "Cedola") esigibili in rate semestrali posticipate il 15 novembre e 15 maggio di ogni anno (ciascuna, la "Data di Pagamento degli Interessi"). Il primo periodo di interessi decorrerà dal 15 maggio 2008 (la "Data di Godimento") e scadrà il giorno antecedente alla prima Data di Pagamento degli Interessi. Ciascun periodo di interessi successivo decorrerà da una Data di Pagamento degli Interessi e scadrà il giorno antecedente alla Data di Pagamento degli Interessi successiva.

Il tasso di interesse nominale annuo è indicizzato alla quotazione del Tasso Euribor 6 Mesi rilevato alla pagina EUR006M <INDEX> del circuito BLOOMBERG, alla pagina EURIBOR01 del circuito REUTERS, alla sezione EURIBOR-EUREPO del Sole 24 Ore o qualunque altra pagina che dovesse sostituirla durante la vita delle Obbligazioni, due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo cedolare (secondo il calendario *Target*) (la "Data di Rilevazione"), maggiorato di 250 punti base (2,50%) ed arrotondato allo 0,001 più vicino, fino al 15 maggio 2018.

Gli interessi saranno conteggiati, per ciascuna Obbligazione, sul valore nominale di tale Obbligazione e sulla base di giorni effettivi (ACT/ACT ICMA). Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto maturasse in un giorno non lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti lo spostamento delle scadenze successive.

Per ogni periodo di interessi, l'importo della relativa cedola, calcolato su base Actual/Actual (ICMA), sarà determinato come segue (cedola semestrale):

$$I = C \times (R/2)$$

Dove:

- per I si intende l'importo della Cedola;
- per C il Valore Nominale;
- per R il tasso annuo in percentuale (Tasso Euribor 6 Mesi + *spread*).

La quotazione del Tasso Euribor 6 Mesi, ai fini della determinazione della base di calcolo della prima Cedola, sarà rilevata il 13 maggio 2008 per valuta 15 novembre 2008.

Eventi di turbativa

In caso di mancata pubblicazione del Tasso Euribor 6 Mesi ad una Data di Rilevazione, l'Agente per il Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo sulla base delle quotazioni richieste a cinque primari operatori di mercato scelti dall'Agente per il Calcolo medesimo. Nel caso in cui la quotazione richiesta sia fornita da più di tre operatori di mercato, allora l'Agente per il Calcolo escluderà, ai fini del calcolo del valore sostitutivo, la quotazione più alta e la quotazione più bassa e il valore sostitutivo sarà dato dalla media aritmetica delle quotazioni residue. Nel caso in cui la quotazione richiesta sia fornita da tre o meno primari operatori di mercato, il valore sostitutivo sarà determinato come media aritmetica di tutte le quotazioni fornite, senza escludere la più alta e la più bassa.

Articolo 6- Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di intermediari aderenti al sistema di Monte Titoli S.p.A., con sede in Via Mantegna 6, 20154 Milano. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 7 -- Regime Fiscale

Tassazione degli interessi ed altri frutti: agli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione) derivanti dalle Obbligazioni è applicabile (nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, così come successivamente modificato ed integrato) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata gli interessi relativi ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, qualora questi siano residenti ai fini fiscali in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia (che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale) mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR. In relazione alle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui sopra, oltre al regime ordinario consistente nell'indicazione delle plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi, sono previsti i regimi alternativi cd. del risparmio amministrato e cd. del risparmio gestito, che trovano applicazione a seguito di opzione da parte del contribuente.

Le plusvalenze realizzate da un investitore fiscalmente non residente in Italia non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, tra gli altri casi, se (a) le Obbligazioni sono negoziate in un mercato regolamentato o se (b), pur non essendo le Obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato, il beneficiario effettivo è residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia.

Articolo 8 - Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla Data di Pagamento degli Interessi (come di seguito definita) e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili.

Articolo 9 - Natura e subordinazione del Prestito Obbligazionario

Le Obbligazioni costituiscono "strumenti ibridi di patrimonializzazione" dell'Emittente, così classificate in base alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e relativi aggiornamenti) emesse dalla Banca d'Italia, in quanto:

- (a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria (Euro 6.300.000,00), le somme relative al capitale e agli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'Emittente di continuare l'attività;
- (b) in caso di andamenti negativi della gestione, il diritto alla remunerazione può essere sospeso nella misura necessaria ad evitare o limitare il più possibile l'insorgere di una perdita di esercizio;
- (c) in caso di liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati dell'Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato rispetto a quello delle Obbligazioni;

- (d) la durata delle Obbligazioni è pari a dieci anni;
- (e) il rimborso delle Obbligazioni può avvenire solamente previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia.

In particolare, nel caso indicato al punto (c) sopra, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui:

- (i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o con un grado di subordinazione meno accentuato rispetto a quello delle obbligazioni del prestito subordinato emesso;
- (ii) insieme ed in misura proporzionale con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate presenti e future dell'emittente ed i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- (iii) in ogni caso, con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione più accentuato rispetto a quello delle Obbligazioni (es. gli azionisti dell'Emittente).

Il possessore delle Obbligazioni conserva il diritto alle Cedole non rimborsate, anche se gli interessi sospesi non sono capitalizzati.

Gli obblighi sospesi riprendono a decorrere:

- (i) in tutto o in parte, qualora in ragione di utili conseguiti e/o eventuali nuovi versamenti di capitale, l'utilizzo delle somme rivenienti dal prestito in oggetto e dai relativi interessi non sia più necessario per mantenere il livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria; e
- (ii) nel caso di scioglimento, liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali (ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente.

Le decisioni dell'Emittente di sospendere, ritardare o ripristinare il rimborso del capitale e degli interessi relativi alle Obbligazioni saranno prontamente comunicate al pubblico, da parte dell'Emittente, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente.

Tale avviso sarà prontamente pubblicato anche sui siti internet dei Soggetti Incaricati del Collocamento e copia di esso sarà messa a disposizione del pubblico nelle filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento e spedita a mezzo raccomandata A/R.

Articolo 10 - Mercati e Negoziazione

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni su un mercato regolamentato (e non). Tuttavia, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, di cui agli articoli 1 comma 5-octies e 77 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), gestito e organizzato da società interne o esterne al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di negoziare le Obbligazioni mediante internalizzatori sistematici, di cui all'art. 1 comma 5-ter del Testo Unico della Finanza, interni o esterni al Gruppo Monte dei Paschi di Siena, ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, quali, a titolo esemplificativo, l'attuale Sistema di Internalizzazione Sistemica "Deal Done Trading", in cui la controllata MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. svolge il ruolo di negoziatore unico.

Pertanto MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. assicurerà il mercato secondario dell'Obbligazione, in linea con le consolidate prassi di secondario, quotando il titolo tendenzialmente allo spread di emissione. Ciò consiste nell'applicare alla curva dei tassi di mercato, utilizzata per valutare l'emissione, lo stesso premio per il rischio creditizio registrato al momento dell'emissione (250 punti base). Tale modalità ha come effetto la riduzione della volatilità del prezzo del titolo, sterilizzando gli effetti dovuti alle variazioni del rischio creditizio dell'Emittente.

La presenza di un vincolo sull'ammontare massimo detenibile dall'emittente a seguito del riacquisto (comunque non superiore al limite del 10% dell'ammontare totale dell'emissione - in conformità alle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche - Titolo I - Capitolo 2 - par.4.4) potrebbe non consentire, per la parte eccedente, l'applicazione delle citate normali prassi di riacquisto sul mercato secondario delle Obbligazioni dell'Emittente allo spread di emissione. Pertanto, il potenziale ricorso a soggetti compratori esterni, a prezzi di mercato, potrebbe comportare delle discontinuità sul mercato secondario ed il rischio di maggiore volatilità di prezzo e di conseguenti perdite in conto capitale in capo all'investitore.

- Articolo 11 - Garanzie** Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- Articolo 12 - Legge applicabile e foro competente** Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Siena ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis c.c. e del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.
- Articolo 13 - Comunicazioni** Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.
- Articolo 14 - Modifiche al Regolamento** Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi.
- Articolo 15 - Varie** La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

**SUPPLEMENTO
AL DOCUMENTO DI OFFERTA
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA**

ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

OFFERENTE



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

avente ad oggetto i titoli

Titoli	Emittente	Scie	ISIN	Liquidation preference/ Denominazione minima (Euro)	Ammontare totale in circolazione (1) (Euro)	Prezzo di Acquisto
Tier I	Antonveneta Capital Trust I	80.000 <i>Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0122238115	1.000	20.705.000	85%
	MPS Capital Trust I	€350.000.000 7,990% <i>Noncumulative Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0121342827	1.000	72.596.000	85%
	Antonveneta Capital Trust II	220.000 <i>Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (i "Titoli ATV CTH")	XS0131739236	1.000	55.120.000	85%
Tier II	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato <i>Upper Tier II 2008 - 2018</i> (i "Titoli MPS I")	IT0004352586	1.000	1.962.002.000 (2)	100%
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Subordinated Floating Rate Notes due 2017</i>	XS0236480322	50.000	342.693.000	100%
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€150.000.000 <i>Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018</i>	XS0238916620	50.000	87.423.000	100%
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€100.000.000 <i>Subordinated 10NCS Lower Tier II Notes due October 2018</i>	XS0391999801	50.000	31.300.000	100%
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019</i>	XS0415922730	50.000	34.000.000	100%
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020</i>	XS0503326083	50.000	303.156.000	100%
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020</i>	XS0540544912	50.000	326.198.000	100%

(1) L'Ammontare totale in circolazione è calcolato alla data del 9 dicembre 2016 sulla base (i) dei risultati delle Offerte LME comunicati dall'Offerente a seguito della chiusura del Periodo di Adesione (28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016) precedente alla proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Offerente in data 11 dicembre 2016, nonché (ii) delle operazioni di compravendita effettuate dall'Offerente sul mercato secondario in relazione a talune serie di Titoli, dal 14 novembre 2016 (giorno di pubblicazione, da parte di BMPs, della comunicazione ex articolo 102 TUF relativa all'Offerta) al 9 dicembre 2016 (estremi compresi). Tali importi potrebbero subire variazioni in caso di esercizio del diritto di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione da parte di coloro che hanno Aderito all'Offerta dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016, a seguito della pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo (come di seguito definito).

(2) L'Ammontare di Titoli MPS I in circolazione potrebbe aumentare nel corso del Periodo di Adesione, ove MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A. riceva sul secondario - da parte di terzi investitori - richieste di acquisto dei Titoli dalla stessa detenuti.

I Titoli oggetto dell'Offerta, ad eccezione dei Titoli MPS I, sono quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. I Titoli MPS I non sono quotati su alcun mercato.

CORRISPETTIVO

Ai soggetti che aderiranno all'Offerta sarà riconosciuto, per ciascun Titolo conferito in adesione, un corrispettivo in denaro pari al Prezzo di Acquisto indicato, per ciascuna serie di Titoli, nella tabella sopra riportata, unitamente:

- per i Titoli Tier I, al pagamento di un ammontare pari ai proventi dovuti, ai sensi delle rispettive disposizioni contrattuali, prima della Data di Pagamento dell'Offerta, in conseguenza del perfezionamento della stessa Offerta;
- per i Titoli Tier II, al rateo interessi maturato dall'ultima data di pagamento degli interessi della relativa serie di Titoli Tier II (inclusa) antecedente la Data di Pagamento dell'Offerta e la Data di Pagamento dell'Offerta (esclusa).

Il corrispettivo non sarà incassato in denaro, ma sarà vincolato alla contestuale sottoscrizione delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di nuova emissione.

PROROGA

**DEL PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA CONCORDATO CON LA CONSOB
DALLE ORE 09:00 DEL 16 DICEMBRE 2016 ALLE ORE 14:00 DEL 21 DICEMBRE 2016, ESTREMI
INCLUSI, SALVO ULTERIORE PROROGA**

INTERMEDIARI INCARICATI DEL COORDINAMENTO DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI

MPS CAPITAL SERVICES - BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.

e.

LUCID ISSUER SERVICES LIMITED

L'approvazione del presente Supplemento, comunicata con nota n. 0110888/16 del 15 dicembre 2016, non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie ivi contenute.

Il presente supplemento deve essere letto congiuntamente al - e costituisce parte integrante del - Documento di Offerta pubblicato nelle forme di legge in data 28 novembre 2016, a seguito di approvazione da parte della Consob, comunicata con nota n. 19794 del 28 novembre 2016.

Il presente Supplemento e il Documento di Offerta devono, a loro volta, essere letti congiuntamente al Prospetto Informativo relativo all'offerta e alla quotazione delle Nuove Azioni LME Retail e alla quotazione delle Nuove Azioni LME Istituzionali, incluso mediante riferimento nel Documento di Offerta e composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, come aggiornati dal Supplemento al Prospetto Informativo depositato presso Consob in data 16 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110886/16.

AVVERTENZE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento del disinvestimento e dell'investimento, i destinatari dell'Offerta e, più in generale, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Offerta nel suo complesso - come integrato dal presente supplemento - e nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi e nella Nota Informativa sugli strumenti finanziari nel loro complesso - come integrati dal relativo supplemento - nonché le specifiche Avvertenze contenute nel Documento di Offerta e gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati nel Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa sugli strumenti finanziari.

In via preliminare si precisa che le presenti Avvertenze sono dirette a:

- 1. i portatori dei Titoli che siano destinatari dell'Offerta, come indicati nel Documento di Offerta, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, la documentazione che gli oblati devono attentamente considerare per assumere la decisione di aderire all'Offerta;*
- 2. coloro che, aderendo all'Offerta, ricevano, per effetto del reinvestimento obbligatorio del corrispettivo, le Nuove Azioni LME Retail, secondo i termini e le condizioni indicate nel Documento di Offerta, rispetto alle quali il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono il Prospetto Informativo di Offerta;*
- 3. gli investitori in Azioni dell'Emittente, atteso che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni LME. Gli investitori in azioni dell'Emittente dovranno altresì tener conto dei profili di rischio che saranno rappresentati nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi da pubblicare, previa approvazione della Consob, prima dell'Offerta di Sottoscrizione relativa all'Aumento di Capitale; e*
- 4. coloro che abbiano aderito all'Offerta tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2016, che potranno esercitare - ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2 del TUF - il diritto di revoca della propria sottoscrizione entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi.*

Resta fermo che, ove dovesse essere pubblicato un ulteriore supplemento al Documento di Registrazione e/o alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, anche coloro che abbiano aderito all'Offerta nell'ambito della proroga del Periodo di Adesione di cui al presente Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca nei termini previsti dall'articolo 95-bis, comma 2 del TUF.

In occasione dell'Operazione, la Banca ha deciso di adottare, tra l'altro, presidi finalizzati a garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID. Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca Widiba.

Per quanto riguarda gli obblighi di condotta, sia per l'Offerta che per le Nuove Azioni LME Retail, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:

- viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;
- viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell'adesione;

- nei confronti della clientela rispetto alla quale l'adesione risulti adeguata la Banca fornirà il servizio di consulenza;
- nei confronti della clientela rispetto alla quale l'adesione non risulti adeguata, la Banca non fornirà il servizio di consulenza. Il cliente che di propria iniziativa intenda aderire all'Offerta sarà informato dell'inadeguatezza e potrà: (i) rinunciare all'operazione; (ii) chiedere di procedere comunque con l'adesione all'Offerta;
- al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre 2016 e il giorno dell'adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi, con riferimento sia all'Offerta sia alle Nuove Azioni LME *Retail*, la Banca ha previsto, tra l'altro:

- di inviare ai propri clienti depositanti possessori dei titoli interessati dalle Offerte LME apposita comunicazione per informarli dell'operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai contenuti riportati nella documentazione d'offerta;
- di consegnare alla clientela che, a fronte dell'avviso ricevuto, dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori informazioni sulle offerte, un'apposita scheda tecnica, la Nota di Sintesi e le relative modifiche apportate dal rispettivo Supplemento, le presenti Avvertenze, le Avvertenze del Documento di Registrazione e le relative modifiche apportate dallo specifico supplemento (queste ultime definite come *Comprehensive Avvertenze*).

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver ricevuto la sopra citata documentazione informativa, di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca nell'operazione e del cambiamento del proprio *status*, da obbligazionista ad azionista anche per gli effetti della disciplina sulle risoluzioni bancarie. Nel caso in cui un cliente decidesse di aderire all'Offerta nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà dall'aderente anche un'attestazione olografa di aver aderito all'Offerta di propria iniziativa senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell'intermediario, nonché di essere stato informato della non adeguatezza dell'operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all'adesione.

I Portatori dei Titoli devono considerare che, nell'ambito dell'Offerta, BMPS è in conflitto di interesse alla luce di quanto rappresentato da BCE in merito al fatto che il ritardo nel completamento della ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della posizione di liquidità e un peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la sopravvivenza della Banca.

L'Adesione all'Offerta da parte di Portatori di Titoli che siano anche clienti della Banca non preclude di per sé la possibilità per tali clienti di promuovere azioni nei confronti della Banca per asserite violazioni commesse da quest'ultima nei loro confronti in sede di collocamento e/o vendita dei Titoli sul mercato secondario.

I soggetti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono devono considerare che il presente Supplemento è stato redatto tra l'altro: (i) per l'estensione del periodo di offerta e la promozione dell'Offerta relativa ai Titoli Fresh 2008, in considerazione,

tra l'altro, de (a) la comunicazione dei membri del Consorzio - in qualità di Global Coordinators - che non si sono verificate le condizioni per la sottoscrizione del Contratto di Garanzia e della conseguente risoluzione dell'Accordo Preliminare di Sottoscrizione sottoscritto in data 24 ottobre 2016, (b) il diniego da parte della Banca Centrale Europea (BCE), comunicato alla Banca in data 13 dicembre 2016 mediante l'invio della relativa bozza di decisione (*draft decision*), della richiesta di proroga al gennaio 2017 del termine per promuovere l'Offerta Globale, anche in considerazione del fatto che il ritardo nel completamento della ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della posizione di liquidità e un peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la sopravvivenza della Banca; (ii) in considerazione del peggioramento delle condizioni della Banca e del Gruppo soprattutto con riferimento a un deflusso di raccolta diretta.

Aderendo all'Offerta i titolari dei Titoli diverranno azionisti della Banca, sostituendo quindi obbligazioni subordinate con azioni ordinarie. Sotto il profilo della subordinazione, le Nuove Azioni LME sopportano eventuali perdite anticipatamente rispetto ai Titoli, in particolare nel caso in cui all'Emittente siano applicate misure di risoluzione previste dalla BRRD (cfr. punto 13. che segue).

Inoltre, diventando azionisti della Banca, i titolari delle Nuove Azioni LME saranno esposti ai rischi connessi all'andamento della medesima. Al riguardo si evidenzia che anche ove l'Emittente fosse in grado di realizzare l'Operazione sussiste il rischio che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo (cfr. punti 8. e 9. che seguono) e, conseguentemente, condurre all'azzeramento del proprio investimento.

Si rammenta che l'Operazione si compone di componenti inscindibilmente e funzionalmente collegate tra loro. Ove anche una sola di esse non si perfezionasse, l'Operazione non potrebbe essere realizzata (cfr. punti 1. e 3. che seguono).

In proposito, nonostante alcuni dei contratti e/o degli accordi previsti nell'ambito dell'Operazione - e, in particolare, il Contratto di Cessione, il Finanziamento Bridge e l'Accordo con Quaestio SGR - siano in fase di negoziazione tra le parti, non sono stati ancora sottoscritti. Nel relativo Supplemento sono state inserite alcune informazioni di dettaglio in relazione a detti contratti e/o accordi che non erano noti alla Data del Documento di Registrazione.

In relazione ad indiscrezioni di stampa sull'intervento dello Stato nell'Aumento di Capitale alla data del presente Supplemento non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga e, ove intervenga, non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e dell'importo.

Sulla base di quanto riportato dalla stampa l'intervento dello Stato potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo che preveda aiuti di Stato.

Sulla base delle disposizioni della Commissione Europea, prima di concedere a una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misura di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione delle passività della Banca (c.d. *burden sharing* o "condivisione degli oneri").

Ove ne ricorrano i presupposti, dunque, i Titoli potrebbero essere soggetti a conversione forzata in azioni della Banca.

Le condizioni a cui avverrebbe tale conversione non sono note alla data del presente Supplemento, per cui le stesse potrebbero essere migliori, uguali o a anche peggiori (a seconda del Titolo detenuto e dei criteri utilizzati per "condividere gli oneri") rispetto alle condizioni riconosciute da BMPS su base volontaria nell'ambito della presente Offerta.

* * * *

Gli investitori devono considerare che nell'ambito dell'Aumento di Capitale - previsto nel contesto dell'Operazione annunciata al mercato il 29 luglio 2016 e le cui caratteristiche sono state successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con deliberazione del 24 ottobre 2016 - è stata promossa dall'Emittente un'operazione di *liability management exercise* (LME) su tutte le passività subordinate emesse o garantite dalla Banca, fatta eccezione per i titoli denominati:

- (i) "€699.999.999,52 *Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities garantiti da BMPS*" (c.d. "FRESH 2003"), a causa della mancata approvazione della *consent solicitation* effettuata al fine di eliminare alcune previsioni restrittive contenute nel relativo *trust agreement*, in modo da consentire l'acquisto di tali titoli da parte di BMPS o sue società affiliate nel contesto di offerte d'acquisto promosse da BMPS (incluse offerte d'acquisto riservate o altrimenti caratterizzate) che escludano alcuni portatori o gruppi di portatori di tali titoli; e
- (ii) "€250.000.000 *Lower Tier II Subordinated Notes 7.4 per cent. due 2016*" in quanto inclusi per €150.000.000 nel portafoglio sottostante una polizza emessa da AXA MPS e per il rimanente detenuti da Montepaschi Capital Services.

L'Offerta consiste in un'offerta di acquisto dei Titoli promossa dalla Banca, che prevede l'obbligo dell'aderente di destinare il corrispettivo alla sottoscrizione di Nuove Azioni LME *Retail*. Alla data del 2 dicembre 2016 (termine del Periodo di Adesione precedente alla proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2016) le Offerte LME hanno riportato le seguenti adesioni:

	Offerta Domestica LME	Offerta Istituzionale LME
Controvalore dei Titoli portati in adesione (*)	Euro 229.672.000	Euro 793.169.000

(*) Le adesioni sono espresse in termini di valore nominale/*liquidation preference* dei Titoli conferiti in adesione alle Offerte LME.

Per maggiori informazioni in merito ai risultati delle Offerte LME per il periodo compreso tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2016, si rinvia al comunicato stampa pubblicato dall'Emittente in data 7 dicembre 2016 e disponibile sul sito della Banca all'indirizzo www.mps.it.

* * * *

Alla Data del Documento di Registrazione alcuni dei contratti e/o degli accordi previsti nell'ambito dell'Operazione, sono in fase di negoziazione tra le parti, ma non ancora sottoscritti. Il Documento di Registrazione contiene una descrizione dei termini e delle condizioni di tali contratti e/o accordi nello stato di negoziazione alla Data del Documento di Registrazione. I testi sono stati inoltrati anche a BCE in bozza e hanno costituito parte integrante dell'*iter* istruttorio compiuto dalla medesima Autorità per addivenire al rilascio dell'autorizzazione *Significant Risk Transfer* (SRT). Pertanto, la mancata sottoscrizione di anche solo uno di essi ovvero una modifica sostanziale dei termini e delle condizioni dei medesimi rispetto ai termini e alle condizioni rappresentate a BCE nell'ambito del processo autorizzativo impedirebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Operazione e comporterebbe il venire meno delle necessarie autorizzazioni.

Fermo quanto sopra, si avvertono in particolare i soggetti di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4 che precedono di quanto segue:

1. L'Operazione descritta nel Documento di Registrazione, come incorporato mediante riferimento nel Documento di Offerta, riviene dalla necessità di tener conto di quanto richiesto da BCE con la *Draft Decision* del 23 giugno 2016, anche alla luce degli esiti negativi dello Stress test dell'EBA. In particolare, si rappresenta che nella menzionata *Draft Decision* la BCE ha chiesto alla Banca - *inter alia* - di proseguire nelle iniziative volte a ridurre la propria esposizione ai Crediti Deteriorati e, nello specifico, ha fissato dei limiti massimi di detta esposizione, che la Banca dovrà raggiungere nel triennio 2016 - 2018. A tale riguardo, si evidenzia che, al 31 dicembre 2015, l'incidenza dei Crediti Deteriorati - sia considerati nel loro complesso (21,7%), sia con riferimento alle categorie delle Sofferenze (8,7%), delle Inadempienze Probabili (11,1%) e delle Esposizioni Scadute deteriorate (1,9%) - sul totale di crediti netti del Gruppo risulta maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti ai primi 5 gruppi bancari, da cui è stata espunta BMPS (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

L'Operazione si compone di quattro fasi: (i) il deconsolidamento dei *non performing loans* nel portafoglio di BMPS e delle sue controllate MPS Capital Services S.p.A. e MPS Leasing&Factoring S.p.A. alla data di *cut-off* (31 marzo 2016 per le posizioni classificate in sofferenza al 31 marzo 2016 e 30 giugno 2016 per le posizioni classificate in sofferenza tra il 1° aprile 2016 e il 30 giugno 2016) per circa Euro 27,1 miliardi di valore al lordo degli accantonamenti (cui corrisponde un valore netto di bilancio al 30 settembre 2016 pari a Euro 9,6 miliardi) al netto di alcune categorie di crediti in sofferenza, tra cui i crediti derivanti da contratti di *leasing* assistiti da beni immobili e/o bene strumentale non ancora venduto pari a circa Euro 0,9 miliardi, per i quali si ipotizza una separata operazione di smobilizzo e deconsolidamento e di posizioni con vincoli di non trasferibilità per circa Euro 0,9 miliardi; (ii) la promozione di un *liability management exercise*, volto al riacquisto di alcune passività subordinate della Banca a fronte di un corrispettivo che non sarà incassato in denaro, in quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME della Banca stessa, da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale di cui al successivo punto (iii), finalizzato a migliorare il profilo di rischio della Banca; (iii) l'aumento di capitale della Banca, con esclusione del diritto di opzione, con la possibilità di concedere un diritto di prelazione agli azionisti esistenti, per un controvalore di Euro 5 miliardi, in esercizio della delega conferita

dall'Assemblea Straordinaria al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, che mira a soddisfare il fabbisogno patrimoniale della Banca destinato a originarsi a seguito e per l'effetto del deconsolidamento del Portafoglio NPL, di cui al punto (i), e (iv) la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie delle Inadempienze Probabili ed Esposizioni Scadute deteriorate (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

I costi complessivi dell'Operazione sono dati da effetti economici *pro-forma*, al 30 settembre 2016, pari ad Euro 3.590 milioni ed Euro 3.622 milioni rispettivamente nelle ipotesi di adesione al 40,4% e 24,0% alle Offerte LME e da effetti patrimoniali *pro-forma*, al 30 settembre 2016, pari ad Euro 84 milioni. Tali impatti saranno fronteggiati mediante un Aumento di Capitale da Euro 5 miliardi.

La tabella che segue riporta i costi dell'Operazione, come rettificati per tenere conto del venir meno delle commissioni di garanzia che sarebbero state pagate al Consorzio di Garanzia in caso di sottoscrizione del Contratto di Garanzia, e non tenendo conto degli effetti valutativi connessi alle diverse componenti dell'Operazione. In merito si precisa che nei costi relativi all'Aumento di Capitale è compresa la stima delle *fees* che saranno dovute ai sensi del *Placement Agreement*.

<i>(in milioni di Euro)</i>	
STIMA COSTI	
Aumento di Capitale	84
Cartolarizzazione	69
Liability Management	18
Piano Industriale	2
Altro	6
TOTALE costi vivi (Lordo effetto fiscale)	179
Cartolarizzazione- Perdita sui due prestiti subordinati (Fase Bridge) (<i>Hedging</i>) (Delta Tasso)	179
Corrispettivo da riconoscere a Quaestio per la cancellazione del <i>warrant</i>	200
TOTALE costi e svalutazione sub. (Lordo effetto fiscale)	558
di cui contabilizzati in contropartita a :	
<i>Patrimonio Netto</i>	84
<i>Conto economico (Spese Amministrative)</i>	8
<i>Conto economico (Perdita da cessione o riacquisto di passività finanziarie)</i>	18
<i>Conto economico (Perdita da cessione o riacquisto di crediti)</i>	448

Relativamente ai costi sopra indicati, si comunica che Euro 4 milioni sono già stati liquidati, di cui Euro 1,7 milioni per l'Aumento di Capitale, Euro 0,6 milioni per l'operazione di Cartolarizzazione, Euro 1,2 milioni per il Nuovo Piano Industriale e Euro 0,6 per altri costi.

2. Per quanto concerne l'operazione di Cartolarizzazione volta a realizzare il deconsolidamento del Portafoglio NPL - come descritta al punto 1.(i) che precede - si richiama l'attenzione dei destinatari delle presenti Avvertenze sulla circostanza che la stessa è caratterizzata da elementi di considerevole complessità nonché da elementi di incertezza che possono incidere sul completamento della stessa e, di conseguenza, sul buon esito dell'intera Operazione.

Con riferimento alla Cartolarizzazione, i destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare, tra l'altro, i rischi connessi a: (i) i termini e le condizioni che saranno previsti nel Contratto di Cessione del Portafoglio NPL (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. b) del Documento di Registrazione), (ii) le caratteristiche della Fase *Take Out* della Cartolarizzazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. c) del Documento di Registrazione), (iii) il mantenimento di un'esposizione sul Portafoglio NPL, in considerazione, tra l'altro, della necessità di rispettare la c.d. *retention rule* (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. d) del Documento di Registrazione), (iv) le caratteristiche dei Titoli SPV3 emessi nell'ambito della Cartolarizzazione, che saranno assegnati a coloro che siano azionisti della Banca alla Data di Stacco. Si precisa che l'assegnazione dei Titoli SPV3 a coloro che siano azionisti della Banca prima dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale è condizionata al perfezionamento dell'Operazione in tutte le sue componenti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. e) del Documento di Registrazione), e (v) il rendimento e la gestione del Portafoglio NPL (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. f) del Documento di Registrazione).

Si segnala che il mantenimento da parte di BMPS di una serie di esposizioni nei confronti della Cartolarizzazione, e pertanto nei confronti dell'andamento del Portafoglio NPL, comporta che BMPS resterà esposta ai relativi rischi, in termini di effettivo rendimento e di possibilità di recupero dell'investimento effettuato (in particolare, in relazione ai titoli *senior mezzanine* sottoscritti integralmente da BMPS e alle altre categorie di titoli sottoscritti da BMPS al fine del rispetto della *retention rule*) e delle altre somme erogate in favore di SPV1. In particolare, qualora la Fase Take-Out non venisse realizzata ovvero i flussi derivanti dal patrimonio cartolarizzato fossero inferiori a quelli attesi, il valore delle esposizioni di BMPS nei confronti della Cartolarizzazione (e in particolare delle esposizioni in titoli) potrebbe essere significativamente pregiudicato o addirittura ridursi a zero. Inoltre, considerato che, almeno nella Fase Bridge, i titoli non saranno quotati su alcun mercato (regolamentato o non) sussiste il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per la Banca di vendere i titoli.

Si richiama l'attenzione dei destinatari delle presenti Avvertenze che la rappresentazione *pro-forma* degli effetti dell'Operazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione) evidenzia che - ad esito dell'Operazione - l'incidenza dei Crediti Deteriorati, delle Inadempienze Probabili e delle Esposizioni Scadute deteriorate è superiore ai dati dei *competitors* italiani come individuati nella presentazione al mercato del Nuovo Piano Industriale del 25 ottobre 2016 e che il grado di copertura dei Crediti Deteriorati dell'Emittente è inferiore ai predetti dati.

Si evidenzia che la Cartolarizzazione comporta per la Banca, al 30 settembre 2016, un effetto economico *pro-forma* negativo non ricorrente per Euro 2.680 milioni, che include Euro 179 milioni di svalutazione dei finanziamenti subordinati concessi al veicolo per la Cartolarizzazione, che l'Emittente ritiene non recuperabili, stante il livello di subordinazione. Inoltre, l'Emittente metterà a disposizione del veicolo di cartolarizzazione una linea di liquidità stimata in circa Euro 235 milioni.

Per quanto concerne i costi complessivi della Cartolarizzazione sostenuti dal veicolo di cartolarizzazione si evidenzia che tali costi, durante l'intera vita dell'Operazione, si basano su stime di flussi di recupero degli attivi cartolarizzati. In particolare, i costi del veicolo dipendono principalmente dall'entità dei flussi generati dagli attivi cartolarizzati e dalla dinamica temporale dei recuperi. Pertanto, l'effettiva consuntivazione di tali costi potrà essere effettuata solo una volta noti i risultati della gestione. Fatta questa premessa, si evidenzia che i costi complessivi sostenuti dal veicolo durante l'intera vita della cartolarizzazione, comprensiva sia della Fase Bridge che della Fase Take-Out e assunta non superiore a 20 anni, sono stimati pari a circa Euro 2.680 milioni e sono così ripartiti: a) costi legali connessi al recupero crediti per Euro 710 milioni, b) costi societari per Euro 4 milioni, c) commissioni di *servicing* per Euro 1.000 milioni, d) costi GaCS per Euro 35 milioni, e) costi copertura rischio tasso per Euro 70 milioni, f) interessi passivi *senior bridge loan/senior notes* per Euro 310 milioni (assunto a tasso del 6,5% per il *senior bridge loan* per un importo di Euro 286 milioni e per una durata di 12 mesi, tasso Euribor 3M con *spread* di 72 *basis points* per le *senior notes* in fase Take-Out per un importo di Euro 24 milioni e per una durata di 36 mesi), g) interessi passivi *senior mezzanine* per Euro 190 milioni e h) interessi passivi *junior mezzanine* per Euro 360 milioni. Per quanto attiene la *junior notes* si evidenzia che non è previsto un tasso di interesse nominale.

3. Le componenti dell'Operazione, come sopra delineate, sono inscindibilmente e funzionalmente collegate tra loro e, pertanto, il perfezionamento di ciascuna di esse rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle altre. A tale riguardo, si evidenzia che il completamento di ciascuna fase dell'Operazione, oltre a presentare caratteristiche di significativa complessità, è soggetto a un numero rilevante di incertezze, in quanto si basa su azioni ed eventi al di fuori della sfera di controllo dell'Emittente e sui quali la Banca non è in grado di influire se non in misura limitata (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).
4. Alla data del Documento di Registrazione, sono in fase di negoziazione tra le parti, ma non ancora sottoscritti, taluni importanti documenti, e precisamente:
 - (i) il **Bridge Loan Agreement**, inerente i termini e le condizioni della componente di finanziamento *senior* della Cartolarizzazione, tra la Banca e soggetti finanziatori *senior*;
 - (ii) il **Transfer Agreement** da stipularsi tra BMPS, le società del Gruppo alla stessa facente capo ed SPV1 che regola, tra l'altro, i termini e le condizioni di cessione del Portafoglio NPLs, le garanzie prestate dall'Emittente e le relative clausole di indennizzo; e
 - (iii) il **Quaestio Agreement** da stipularsi, tra la Banca e Quaestio SGR in nome e per conto del Fondo Atlante II che sostituisce il *Memorandum of Understanding* sottoscritto tra le parti il 29 luglio 2016.

Il Documento di Registrazione contiene una descrizione dei termini e delle condizioni di tali documenti, nello stato di negoziazione alla Data del Documento di Registrazione, che sono stati inoltrati anche a BCE in bozza, e hanno costituito parte integrante dell'*iter* istruttorio compiuto dalla medesima Autorità per addivenire al rilascio dell'Autorizzazione SRT.

L'Autorizzazione SRT, infatti, poggia le proprie basi su una serie di assunzioni, inerenti l'operazione di Cartolarizzazione, che implicano la sottoscrizione del *Bridge Loan Agreement* a determinate condizioni, tra cui la sottoscrizione da parte di BMPS di una componente determinata di *mezzanine notes* a condizioni definite, nonché la cessione dei

crediti in sofferenza ad un veicolo di cartolarizzazione, mediante uno schema contrattuale che, tra l'altro, consenta l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici, e non preveda la concessione all'acquirente di garanzie di rendimento nemmeno indirette.

I documenti sopra indicati rivestono, nell'economia della complessa Operazione, una importanza fondamentale e la mancata sottoscrizione di anche solo uno di essi, ovvero una modifica sostanziale dei termini e delle condizioni dei medesimi rispetto alle condizioni rappresentate a BCE durante il processo autorizzativo, impedirebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Operazione e comporterebbe il venire meno delle necessarie autorizzazioni. Sebbene la Banca ritenga avanzato lo stato delle negoziazioni e che le stesse possano concludersi positivamente prima dell'avvio del periodo di offerta dell'Aumento di Capitale BMPS, non vi è alcuna garanzia che le negoziazioni con le varie controparti possano andare a buon fine. Il mancato completamento dell'Operazione avrebbe le conseguenze previste al punto 5. che segue.

5. Alla Data del Documento di Registrazione, in considerazione delle significative incertezze che caratterizzano il perfezionamento di ciascuna delle componenti dell'Operazione complessiva, cui si aggiunge il rigetto - da parte della BCE - della Richiesta di Proroga, sussiste il rischio che l'Operazione medesima non abbia esito positivo e non possa essere completata. In tal caso, l'Emittente e/o il Gruppo possono subire un grave pregiudizio per la propria attività, fino a compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, nonché importanti effetti negativi sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con il conseguente rischio che la Banca venga sottoposta all'applicazione delle misure previste dalla BRRD (Direttiva UE 59/2014), ivi incluso il *haircut*. In merito si precisa che, alla Data del Documento di Registrazione, non sono allo studio operazioni di mercato alternative rispetto all'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione ha, infatti, ritenuto altre operazioni non idonee alle esigenze della Banca.

Come riportato, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione del presente Supplemento la stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni, alla data del presente Supplemento, non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga, e, ove intervenga, non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e l'importo. Si ricorda, inoltre, che - sulla base di quanto riportato dalla stampa - l'intervento dello Stato potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva (*precautionary recapitalisation*), di cui all'articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD, da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato. A tal riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della Commissione Europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la "**Comunicazione sul settore bancario**"), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione delle passività della banca (c.d. *burden sharing* o "condivisione degli oneri"). Ove ne ricorrano i presupposti, dunque, come meglio di seguito indicato, i Titoli potrebbero essere soggetti a conversione forzata in azioni della Banca. Le condizioni a cui avverrebbe tale conversione non sono note alla data del presente Supplemento, per cui le stesse potrebbero essere migliori, uguali o anche peggiori (a seconda del Titolo detenuto e dei criteri utilizzati per "condividere gli oneri") rispetto alle condizioni riconosciute da BMPS, su base volontaria, nell'ambito della presente Offerta.

La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una previa “condivisione degli oneri” da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti devono, quindi, contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi, il cui importo sarà oggetto di verifica da parte della Commissione Europea nell’ambito della procedura di notifica di aiuti di Stato che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato italiano, possono assumere la forma di una conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1), o di una riduzione di valore nominale degli strumenti. Alla data del presente Supplemento, come già sopra indicato, non vi sono certezze né in merito all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove tale intervento venga realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se applicabile, della “condivisione degli oneri” con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi inclusi coloro che abbiano deciso di non Aderire all’Offerta). Gli investitori devono, inoltre, considerare che l’Emittente non è neppure a conoscenza della posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione all’intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritenesse che l’intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisca una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, la Banca potrebbe essere esposta a conseguenze negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per gli investitori che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più rilevanti, ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli fossero divenuti azionisti dell’Emittente. Per maggiori informazioni in merito al c.d. *burden sharing* si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.43 del Documento di Registrazione. Gli investitori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota significativa dell’Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti avrebbe un impatto sulla *governance* della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di minoranza in sede assembleare, commisurato al valore della partecipazione sottoscritta da tali azionisti nell’ambito dell’Aumento di Capitale. L’eventuale sottoscrizione dello Stato nell’ambito dell’Operazione potrebbe determinare la pubblicazione di un supplemento ai sensi dell’articolo 94, comma 7 del TUF.

Si evidenzia che la BRRD prevede che gli strumenti di capitale e di finanziamento emessi da un soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti: (i) indipendentemente dall’avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con un’azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in tale caso, la riduzione o conversione è disposta immediatamente prima, o contestualmente, all’applicazione di tali misure. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. *bail-in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale di questi ultimi e che potrebbe determinare anche l’azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione).

6. Si evidenzia che l’Operazione è stata autorizzata dalla BCE con lettera del 23 novembre 2016. Detta autorizzazione è peraltro condizionata risolutivamente a una

serie di circostanze (tre cui il completamento dell'Operazione entro il 31 dicembre 2016), il cui verificarsi ne determinerebbe il venir meno (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione). Qualora l'Emittente non fosse in grado di assicurare il mantenimento dei presupposti sulla base dei quali BCE ha autorizzato l'Operazione, e una o più delle circostanze che costituiscono condizione risolutiva di tale provvedimento si realizzasse, l'Operazione non potrebbe essere eseguita o completata, con conseguente grave impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e correlato rischio che la Banca venga sottoposta all'applicazione delle misure previste dalla BRRD, ivi incluso il *bail-in*.

7. Ai sensi del Regolamento 809/2004 e sulla scorta della definizione di "capitale circolante" - quale mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza - contenuta nella Raccomandazione ESMA 2013/319, l'Emittente dichiara che il Gruppo non dispone di capitale circolante in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze attuali per un periodo di almeno 12 mesi dalla data del presente Supplemento. Ai sensi dei criteri di cui alla Raccomandazione ESMA 2013/319, il Gruppo dispone di risorse finanziarie per 11 mesi dalla data del presente Supplemento (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7 della Nota Informativa).
8. Si evidenzia che anche ove l'Emittente fosse in grado di realizzare l'Operazione, sussiste il rischio che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo.
9. In data 24 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato - in considerazione del mutato scenario di mercato - il Nuovo Piano Industriale, la cui realizzazione è strettamente legata al verificarsi delle assunzioni (secondo i tempi e le misure ivi previste) su cui detto Nuovo Piano Industriale è fondato. Alla Data del Documento di Registrazione non vi sono certezze in merito alla realizzazione del Nuovo Piano Industriale, posto che alcune delle suddette assunzioni risultano sfidanti rispetto ai risultati conseguiti dal Gruppo alla Data del Documento di Registrazione e ai dati di settore prospettici, mentre altre si pongono al di fuori del controllo dell'Emittente. A tale ultimo proposito, si sottolinea che il Nuovo Piano Industriale considera, tra l'altro, l'invarianza dell'attuale regolamentazione del settore bancario e finanziario, nonché il mantenimento degli attuali requisiti patrimoniali minimi richiesti da BCE ad esito dello SREP 2015, comunicati in data 25 novembre 2015. Inoltre, il Nuovo Piano Industriale non considera gli impatti negativi che potrebbero derivare dall'ispezione in corso da parte di BCE, non essendo noti allo stato i relativi esiti (cfr. successivo punto 10) nonché i possibili effetti che derivino dall'eventuale mancato rispetto delle condizioni alle quali sono subordinate le autorizzazioni concesse da BCE nell'ambito dell'Operazione. La mancata realizzazione delle assunzioni sottostanti al Nuovo Piano Industriale, o la realizzazione di dette assunzioni secondo tempi e misure diverse da quelle programmate, in assenza di azioni tempestive funzionali a contrastarne gli effetti negativi, pregiudicherebbe la sopravvivenza dell'Emittente e del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

Inoltre, nella relazione della Società di Revisione del 31 ottobre 2016, relativa al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, analogamente alla relazione semestrale, viene espresso un giudizio positivo richiamando le informazioni fornite dagli amministratori in merito alla valutazione effettuata sullo stato di attuazione della complessa Operazione e sulle *"residue incertezze connesse al manifestarsi delle condizioni per la sua realizzazione nonché ai possibili esiti dell'ispezione in corso da parte della BCE. Subordinatamente alla concreta attuazione di tale operazione, gli amministratori hanno ritenuto*

appropriato adottare il presupposto della continuità aziendale ai fini della predisposizione del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016". In considerazione di ciò, CONSOB ha chiesto all'Emittente - a partire dal 31 dicembre 2016 - di integrare le relazioni annuali e semestrali previste dall'art. 154-ter del TUF e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili, con le informazioni riguardanti lo stato di implementazione del Nuovo Piano Industriale, approvato in data 24 ottobre 2016, evidenziando gli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti.

10. La Banca ha informalmente inviato il Nuovo Piano Industriale alla Commissione Europea per il tramite del MEF il 13 ottobre 2016, prima della sua approvazione in Consiglio di Amministrazione. In data 31 ottobre 2016 la Banca ha ricevuto dalla Commissione stessa una lettera, indirizzata al MEF, in cui vengono riepilogati gli impegni assunti dalla Banca, su cui permangono alcune criticità e si chiede di conoscere le modalità con cui la Banca intende assicurarne il rispetto, iniziando così un processo di confronto.

Alla Data del Documento di Registrazione non vi sono certezze in merito al rispetto, da parte dell'Emittente, degli impegni e obiettivi previsti nel Piano di Ristrutturazione la cui valutazione non esclude che la Commissione Europea esprima una posizione diversa da quella della Banca, né che vengano formulate, alla fine del processo di confronto, richieste aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Nuovo Piano Industriale. Ove la Banca non dovesse realizzare gli obiettivi contenuti nel Nuovo Piano Industriale tale circostanza potrebbe produrre significativi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e del Gruppo, anche quale conseguenza del declassamento del *rating* comunicato dalle agenzie di *rating* (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

11. Alla Data del Documento di Registrazione, è in corso un'attività ispettiva da parte della BCE e di Banca d'Italia, avviata nel mese di maggio 2016, avente a oggetto l'esame della quasi totalità del portafoglio crediti complessivo del Gruppo, che si concentra sui rischi di credito, di controparte e il sistema dei controlli. L'obiettivo di tale attività ispettiva - la cui conclusione è prevista per la fine del 2016 - è di condurre una verifica sul processo di *credit risk management* e sul sistema dei controlli di vario livello. Nell'ambito dell'ispezione è in corso una *credit file review* su alcune posizioni creditizie oggetto di approfondimento dall'Autorità.

I destinatari delle presenti Avvertenze devono, pertanto, considerare che, alla Data del Documento di Registrazione, sussiste il rischio che, alla luce dei risultati della predetta attività ispettiva (c.d. *findings*) e delle conseguenti raccomandazioni che saranno formulate da BCE a esito dell'attività ispettiva sopra descritta - atteso nel primo semestre del 2017 - l'Emittente sia tenuto - *inter alia* - a: (i) modificare i propri processi e/o procedure interne inerenti il rischio di credito, con conseguenti maggiori oneri; e (ii) effettuare una riqualificazione dei crediti vantati nei confronti della clientela che comporti ulteriori rettifiche e/o accantonamenti in relazione al portafoglio crediti della Banca e/o del Gruppo. Ciò potrebbe avere un impatto rilevante sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e/o del Gruppo e, in alcuni casi, anche avere riflessi sulla continuità aziendale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).

12. Con riferimento all'LME, si evidenzia in primo luogo che - in considerazione della stretta correlazione funzionale tra le fasi che compongono l'Operazione - lo stesso è

condizionato a (i) la circostanza che la Data di Pagamento dell'Aumento di Capitale intervenga entro il 31 dicembre 2016, e (ii) il fatto che esso venga integralmente sottoscritto e che tutte le condizioni cui il Consiglio di Amministrazione di BMPS subordinerà eventualmente il perfezionamento dello stesso Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega risultino soddisfatte. Tali condizioni si applicano anche alla proroga del Periodo di Offerta dell'Offerta Domestica LME di cui al presente Supplemento.

13. In data 24 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della Delega, ha fissato il Prezzo Massimo vincolante in Euro 24,9 per azione (tenuto conto del raggruppamento nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie esistenti deliberato dall'Assemblea del 24 novembre 2016), pari alla media dei prezzi di borsa del titolo BMPS a far data dal giorno di annuncio dell'Operazione (25 ottobre 2016).

In data 14 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, sempre in esercizio della Delega, preso atto dell'impossibilità tecnico-giuridica di gestire le offerte che - come l'Offerta Globale - si basano sul controvalore complessivo delle azioni offerte (c.d. *volume offer*) con prezzi di sottoscrizione inferiore a Euro 1,00 per azione, ha deliberato di fissare un prezzo tecnico di emissione non inferiore a Euro 1,00 per azione (il "Prezzo Tecnico Minimo Vincolante").

Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME - che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo vincolante - sarà pari al prezzo di sottoscrizione. Tale prezzo sarà determinato a seguito della chiusura del periodo di adesione all'Offerta di Sottoscrizione sulla base delle risultanze del *bookbuilding*. Pertanto gli aderenti, all'atto dell'adesione non conosceranno il Prezzo di Offerta.

La fissazione del Prezzo di Offerta non darà diritto a revocare l'adesione e nessun corrispettivo in denaro sarà corrisposto per le frazioni che saranno originate dal Rapporto di Consegna (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3 della Nota Informativa).

14. Coloro che abbiano aderito validamente all'Offerta riceveranno un corrispettivo - secondo i termini e le condizioni previste nel Documento di Offerta - che non sarà incassato in denaro in quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME Retail (cfr. Sezione E del Documento di Offerta). L'Offerta è strutturata secondo le modalità descritte nella documentazione ad esse relativa, costituita da (i) il Documento di Offerta, come modificato dal presente Supplemento, (ii) il Documento di Registrazione (incorporato per riferimento nel Documento di Offerta, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Emittenti e dell'art. 28 del Regolamento 809/2004), come modificato dal relativo Supplemento, e (iii) la Nota Informativa, come modificata dal relativo Supplemento, che a propria volta incorpora per riferimento il Documento di Offerta.

Per quanto specificamente riguarda il pagamento del corrispettivo relativo ai Titoli validamente portati in adesione, questo verrà accreditato sul conto vincolato aperto presso l'Emittente a favore degli aderenti entro due giorni lavorativi antecedenti la Data di Pagamento. Alla Data di Pagamento, tale corrispettivo verrà utilizzato per la sottoscrizione del corrispondente numero di Nuove Azioni LME Retail. Tale procedura, - costituita da un'offerta di acquisto corredata dall'obbligo di reinvestimento del corrispettivo dell'adesione - realizza gli effetti di un'offerta di scambio.

15. I destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare che sussistono differenze significative tra i Titoli e le Nuove Azioni LME. I Titoli costituiscono

obbligazioni subordinate dell'Emittente. Dall'altra parte, le Nuove Azioni LME costituiscono azioni ordinarie di BMPS, disciplinate dal diritto italiano e dallo statuto dell'Emittente. Sotto il profilo della subordinazione, le Nuove Azioni LME sopporteranno eventuali perdite anticipatamente rispetto ai Titoli.

Le Nuove Azioni LME costituiscono, invece, azioni ordinarie di BMPS. A tal proposito si evidenzia che in caso di assoggettamento dell'Emittente a *bail-in*, l'Autorità di Risoluzione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarà tenuta:

- 1) innanzitutto a procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite e secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*), categoria in cui ricadono le Nuove Azioni LME;
 - degli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*), categoria in cui ricadono i Titoli Tier I;
 - degli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*), categoria in cui ricadono i Titoli Tier II;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2; e
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, a convertire in azioni computabili nel CET 1, secondo l'ordine indicato:
 - gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
 - i debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2; e
 - le restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Per maggiori informazioni in relazione ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di impresa (tra cui il *bail-in*) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.

Pertanto, in caso di assoggettamento dell'Emittente a *bail-in*, l'Autorità di Risoluzione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarebbe tenuta prima di tutto a procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, delle Nuove Azioni LME, mentre i Titoli subirebbero l'applicazione delle suddette misure solo qualora la predetta riduzione non fosse sufficiente a coprire le perdite. Per maggiori informazioni sulle differenze tra le Nuove Azioni LME e i Titoli, si veda la Sezione A.6 del Documento di Offerta. Per maggiori informazioni in relazione all'applicazione dei meccanismi previsti dalla BRRD, si veda il Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 della Nota Informativa. Occorre, comunque, considerare che gli strumenti di risoluzione, tra cui lo stesso *bail-in*, sono stati introdotti solo recentemente, per cui alla data del presente Supplemento - tenuto, tra l'altro, conto dell'ampio margine di discrezionalità di cui sono dotate le Autorità di Risoluzione nella gestione delle crisi di impresa, ai sensi della disciplina sopra richiamata - non è possibile rappresentare compiutamente come i suddetti strumenti potrebbero essere concretamente applicati dall'Autorità competente in caso di risoluzione della Banca o come le singole serie di

Titoli potrebbero essere trattate da quest'ultima, ai sensi dei principi sopra illustrati. Per maggiori informazioni sulle misure di risanamento e risoluzione delle crisi di impresa (tra cui il *bail-in*) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.

16. Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME (i) riflette le manifestazioni di interesse raccolte sul mercato nell'ambito del *bookbuilding* che potrà essere influenzato, anche in modo significativo, tra l'altro, dalle risultanze dell'attività di *marketing*, dall'andamento del mercato, nonché dagli altri titoli appartenenti al settore bancario, e (ii) tiene conto della valutazione delle *junior-notes* che spetteranno a coloro che siano azionisti prima dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale. E' ragionevole ritenere che tale prezzo sia significativamente inferiore rispetto alle quotazioni delle azioni della Banca al momento della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e al Prezzo Massimo.

Sulla base del Prezzo Massimo vincolante dell'Aumento di Capitale, l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale LME, ad un prezzo di sottoscrizione per azione corrispondente a detto Prezzo Massimo determinerebbe per gli azionisti dell'Emittente una diluizione della propria partecipazione al capitale sociale dell'86,07% (99,35% in caso di prezzo di sottoscrizione per azioni pari al Prezzo Tecnico Minimo Vincolante). La diluizione arriva all'87,26% ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale a un prezzo pari al Prezzo Massimo (99,42% in caso di prezzo di sottoscrizione per azione pari al Prezzo Tecnico Minimo Vincolante) (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4 della Nota Informativa).

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che, a parere dell'Emittente, il Prezzo di Offerta non incorporerà un premio rispetto ai corsi di borsa al momento della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

17. Alla data del presente Supplemento, la Società sta negoziando con i Joint Bookrunners un accordo (l'"**Accordo**") in forza del quale questi ultimi si impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di determinate condizioni (il "**Placement Agreement**"). Il *Placement Agreement* che non prevedrà l'assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l'assunzione – da parte dei medesimi – del solo rischio di settlement ossia l'impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato italiano). L'Accordo prevederà che il *Placement Agreement* sia sottoscritto esclusivamente qualora, al termine del Periodo di Offerta i *Joint Bookrunners* ritenessero, secondo il loro libero apprezzamento, soddisfacenti. (i) gli esiti del *bookbuilding*, (ii) l'eventuale investimento da parte dello Stato italiano alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati delle Offerte LME. L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei *Joint Bookrunners* a cui è condizionata la stipula del *Placement Agreement*. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai *Joint Bookrunners* solo nell'imminenza della sottoscrizione del *Placement Agreement*. Qualora uno o più *Joint Bookrunners* dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall'impegno sopra indicato. In tal caso, gli altri *Joint Bookrunners* avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il *Placement Agreement* non potrebbe essere sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità

dell'Emittente di dar corso all'Aumento di Capitale potrebbe essere gravemente pregiudicata (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa).

18. In relazione all'Aumento di Capitale, di cui al punto 1.(iii) che precede, si evidenzia che nell'ipotesi in cui il medesimo non fosse integralmente sottoscritto tale Aumento di Capitale non avrebbe esecuzione.

In tale scenario, la Banca - fermo restando che, alla Data del Documento di Registrazione, il Consiglio di Amministrazione non ha individuato un piano alternativo all'Operazione - potrebbe dover adottare ulteriori e diverse misure - rispetto a quelle previste nell'ambito dell'Operazione - al fine di far fronte alle perdite sussistenti nei primi nove mesi del 2016. Ove tali misure non dovessero essere realizzabili nei tempi necessari, ovvero non potessero essere attuate, non è possibile escludere che l'Emittente si trovi in una situazione patrimoniale tale da pregiudicare la continuità aziendale e/o che le Autorità competenti adottino misure, anche di carattere straordinario, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti di risoluzione previsti di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della BRRD (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

Inoltre, stante il già richiamato collegamento tra le diverse componenti dell'Operazione (cfr. punto 2), l'Emittente non sarebbe più in grado di dare corso all'Operazione e, in particolare, al deconsolidamento del Portafoglio NPL. La mancata realizzazione dell'Operazione - anche in considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell'esposizione dell'Emittente ai Crediti Deteriorati - potrebbe determinare l'applicazione all'Emittente di azioni straordinarie e/o di misure da parte delle Autorità competenti, ivi inclusi gli strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa).

19. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma - contenuti nel Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione come modificato dal relativo Supplemento - riflettono tutti gli aspetti dell'Operazione, sebbene alcuni di essi non perfezionati o non definiti nel dettaglio alla Data della presente Nota Informativa, secondo modalità, termini e condizioni strettamente aderenti a quanto comunicato alla BCE e su cui si fonda l'autorizzazione rilasciata dalla BCE medesima. Tra gli aspetti considerati ai fini dell'attività di pro-formazione non perfezionati alla data del presente Supplemento vi sono il Contratto di Cessione, gli Accordi con Quaestio SGR, la cessione del portafoglio *leasing* e il Finanziamento Bridge, per i quali si è assunto che siano perfezionati alle condizioni attualmente conosciute. Alla data del Supplemento tra gli aspetti considerati ai fini dell'attività di pro-formazione non definiti nel dettaglio, sono ricompresi i livelli di adesione alla conversione volontaria di passività subordinate relativamente alle Offerte LME e al FRESH 2008 e le condizioni della Fase Take-Out. Nello specifico in relazione alle Offerte LME la rappresentazione pro-forma include gli effetti attinenti alle due ipotesi di adesione, pari rispettivamente ad un percentuale media di adesione alle Offerte LME pari al 40,4% (quale risultato ipotizzato a seguito della proroga del periodo di adesione alle Offerte LME) e al 24,0% (quale risultato ipotizzato in linea con le adesioni alle Offerte conclusesi in data 2 dicembre 2016). Invece tra gli aspetti definiti nel dettaglio vi è il rilascio da parte del perito indipendente della *fairness opinion* sul valore delle *junior notes*. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma riflettono altresì l'impatto derivante dalla copertura media al

40% dei crediti classificati nelle categorie delle Inadempienze Probabili ed Esposizioni Scadute deteriorate.

Tenuto conto delle incertezze connesse alla realizzazione dell'Operazione e derivanti anche dal rigetto da parte della BCE della richiesta formulata dall'Emittente di posticipare al 20 gennaio 2017 il termine ultimo entro cui promuovere l'Offerta Globale, nonché della risoluzione in data 11 dicembre 2016 da parte delle banche del consorzio dell'Accordo Preliminare di Sottoscrizione, si invitano gli investitori a prestare attenzione al fatto che qualora l'Operazione non si realizzasse gli effetti rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma non troverebbero riscontro nel bilancio dell'Emittente.

Ciò premesso, atteso che a parere dell'Emittente, la rappresentazione pro-forma degli effetti dell'Operazione include tutti gli aspetti connessi all'Operazione medesima, nello stato delle negoziazioni alla data del Supplemento, declinati nelle assunzioni (sottostanti ai dati pro-forma) secondo modalità, termini e condizioni strettamente coerenti con quanto rappresentato alla BCE, in considerazione della complessità dell'Operazione sussiste il rischio che gli impatti effettivi della stessa possano discostarsi in misura anche significativa da quelli rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma inclusi nel Supplemento.

In ogni caso, qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni finanziarie *pro-forma* contenute nel Supplemento, che sia atto a influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il Supplemento e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico, sarà menzionato in un supplemento del Documento di Registrazione ai sensi dell'art. 94, comma 7 del D. Lgs. 58/98.

20. In data 23 novembre 2016, a seguito di richiesta di Consob e nell'imminenza dell'Assemblea della Banca convocata dal Consiglio di Amministrazione per il giorno 24 novembre, al fine di deliberare, *inter alia*, sulle diverse componenti dell'Operazione, l'Emittente ha pubblicato una nota integrativa delle relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno della suddetta assemblea, predisposte e pubblicate ai sensi della normativa applicabile. I contenuti della suddetta nota sono riflessi nel Documento di Registrazione e/o, a seconda dei casi, nella Nota Informativa e/o nel Documento di Offerta. Si precisa che gli scostamenti tra alcuni dati numerici riportati nella suddetta nota integrativa (in particolare in relazione ad alcuni dati *pro-forma*) e i corrispondenti dati contenuti nel Documento di Registrazione e/o nella Nota Informativa e/o nel Documento di Offerta, come modificati dai relativi supplementi, sono determinati da evoluzioni e accadimenti successivi alla seduta assembleare sopra indicata, occorsi nelle more del rilascio dei provvedimenti autorizzativi sui predetti documenti.

21. In data 23 giugno 2016, la BCE ha inviato alla Banca una *Draft Decision* con cui viene notificata l'intenzione di richiedere alla Banca il rispetto di determinati requisiti relativi, in particolare, ai Crediti Deteriorati e alla liquidità. In tale *Draft Decision*, con specifico riferimento alla liquidità, la BCE ha sottolineato che, in considerazione del profilo di rischio di BMPS, i depositi della Banca sono caratterizzati da elevata volatilità e, di conseguenza, la Banca stessa è stata soggetta a situazioni di *liquidity stress* nei primi mesi del 2016. In particolare, BCE ha rilevato che, nonostante la Banca abbia adottato molteplici misure al fine di ripristinare i depositi e la posizione di liquidità della Banca, quest'ultima risulta indebolita, sia a causa della limitata disponibilità di *Asset Encumbrance* che limita la capacità dell'Emittente di reagire a ulteriori eventi di

liquidity stress, sia per l'instabilità dell'afflusso di depositi, che sono al momento attratti da tassi di interesse più elevati.

La BCE ha quindi richiesto a BMPS una definizione chiara degli obiettivi strategici di *Asset Encumbrance* (impegno degli attivi di bilancio) per ognuno dei prossimi tre esercizi fino al 2018 con l'invio, all'inizio di ogni anno, di un *funding plan* dettagliato che descriva le azioni per il raggiungimento dei *target*. Inoltre, tali livelli *target* devono essere stabiliti in modo da ottenere una costante riduzione dell'*Asset Encumbrance* nel corso del piano. Infine, la BCE ha richiesto un'analisi di dettaglio con la stima dei benefici attesi di liquidità, per rendere *encumberable* la maggior parte degli attivi correntemente classificati come *unencumberable*.

L'Emittente ritiene che - a seguito dell'annuncio dell'Operazione, avvenuto in data 29 luglio 2016 e per effetto dell'implementazione del deconsolidamento del Portafoglio NPLs del Gruppo, previsto nell'ambito della suddetta Operazione - la BCE possa non dare corso all'invio della decisione finale, ritenendo che l'eventuale realizzazione dell'Operazione possa consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla stessa BCE nella *Draft Decision*, in via anticipata rispetto a quanto ivi previsto. Tuttavia alla Data del Documento di Registrazione sussiste il rischio che la BCE decida di formalizzare tale *Draft Decision*, formulando richieste diverse e/o ulteriori a quelle a oggi note (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).

22. I volumi di raccolta diretta si sono attestati al 30 settembre 2016 a circa Euro 105 miliardi con una riduzione di Euro 13,8 miliardi rispetto ai valori di fine 2015 sulla quale ha inciso prevalentemente la dinamica commerciale. In particolare, tale flessione complessiva è riconducibile alla riduzione della raccolta commerciale per circa Euro 17,8 miliardi, parzialmente compensata dall'incremento dei pronti contro termine con controparti istituzionali pari a Euro 3,1 miliardi e altre forme di raccolta per Euro 0,8 miliardi. Tale riduzione si è concentrata principalmente nel 1° e nel 3° trimestre in coincidenza con le turbolenze dei mercati finanziari (in particolar modo del settore bancario), l'entrata in vigore della nuova normativa c.d. "*bail-in*" e la pubblicazione dell'esito non favorevole dell'esercizio di *stress test* effettuato dal Gruppo. Tali dinamiche commerciali si sono riflesse negativamente nel profilo di liquidità del Gruppo che ha caratterizzato i primi nove mesi del 2016.
23. Il *petitum* complessivo delle controversie civili al 30 settembre 2016 è pari a Euro 4.543,8 milioni, cui va aggiunta la causa civile promossa da ADUSBEF e da Codacons avente *petitum* pari a Euro 3.900 milioni. A fronte delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti suddetti, al 30 settembre 2016 sono stati effettuati, nell'ambito della componente "controversie legali" (comprensive di revocatorie) contenuta nella voce Fondo per Rischi ed Oneri, accantonamenti pari a circa Euro 627 milioni. In merito si precisa che, alla Data del Documento di Registrazione, non è possibile escludere che i contenziosi in capo alla Banca aumentino, anche in considerazione dei procedimenti penali pendenti innanzi il Tribunale di Milano nonché delle operazioni straordinarie poste in essere dalla Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione).
24. Alla Data del Documento di Registrazione, all'Emittente sono attribuiti i seguenti giudizi di *rating* a lungo termine: (i) B3 da Moody's (con *outlook Under Review - Uncertain*), (ii) B- da Fitch Ratings (*outlook Rating Watch Evolving*), e (iii) B (*low*) da DBRS (*outlook Under Review Developing*). Un'eventuale riduzione dei livelli di *rating* assegnati all'Emittente, o il ritiro di uno o più dei suddetti *rating*, potrebbe avere un effetto sfavorevole sulle opportunità per la Banca e per il Gruppo di accedere ai vari strumenti di liquidità e sulla capacità di quest'ultimo di competere sul mercato, circostanza che

potrebbe determinare un aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione di garanzie aggiuntive ai fini del reperimento di liquidità, con conseguenti effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.24 del Documento di Registrazione).

25. A seguito dell'Operazione, le *Non Performing Exposures* del Gruppo saranno rappresentate prevalentemente da Crediti Deteriorati classificati come Inadempienze probabili ed Esposizioni Scadute deteriorate. Tuttavia, non è possibile escludere che - anche ove l'Emittente dia corso all'Operazione - si verifichi un ulteriore deterioramento del credito, a seguito - *inter alia* - di ulteriori richieste delle Autorità ovvero ad esito degli accertamenti dalle stesse condotti, con specifico riferimento all'ispezione sul credito di BCE attualmente in corso, che potrebbero determinare un incremento delle rettifiche e/o dei relativi accantonamenti e, quindi, spiegare effetti negativi rilevanti sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione).
26. Si consideri altresì che, in caso di violazione di determinate dichiarazioni e garanzie che dovrebbero essere rilasciate dalle banche cedenti con la sottoscrizione del Contratto di Cessione, è prevista (quale possibile rimedio) la facoltà per SPV1 di esercitare l'Opzione Put. In tal caso, previo accertamento in sede arbitrale della violazione, le banche cedenti dovranno riacquistare i crediti per i quali si è verificata la violazione, a un prezzo predeterminato. Inoltre, per la violazione di determinate garanzie di natura societaria (*corporate guarantee*) non vige la clausola di rimedio esclusivo ("*sole remedy*"), ma vigono i rimedi di legge, ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi in cui la legge riconosce tale rimedio, ferma restando la necessità, in tali casi, di dover dimostrare un danno di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione). Qualora l'Opzione Put venisse esercitata, avrebbe come effetto, la re-iscrizione nel bilancio del cedente del credito in relazione al quale viene esercitata e, quindi, sotto il profilo sostanziale, nel caso remoto in cui essa riguardasse una moltitudine di crediti, l'annullamento dei corrispondenti effetti di *derecognition*.

Le Avvertenze del Documento di Offerta sono modificate come di seguito indicato (le modifiche sono evidenziate in carattere grassetto, sottolineato e barrato).

AVVERTENZE

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento del disinvestimento e dell'investimento, i destinatari dell'Offerta e, più in generale, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento ~~di Offerta~~ di Offerta nel suo complesso - come integrato dal presente supplemento - e nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi e nella Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari ~~strumenti finanziari nel loro complesso - come integrati dal relativo supplemento - nonché le specifiche Avvertenze contenute nel Documento di Offerta e gli specifici fattori di rischio relativi all'Offerente~~ all'Emittente, al Gruppo, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari offerti, riportati nel Capitolo IV (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione e nel Capitolo II (Fattori di Rischio) della Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari.

In via preliminare si precisa che le presenti Avvertenze sono dirette a:

1. i portatori dei Titoli che siano destinatari dell'Offerta, come indicati nel ~~presente~~ Documento ~~di Offerta~~ di Offerta, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, la documentazione che gli oblati devono attentamente considerare per assumere la decisione di aderire all'Offerta;

2. coloro che, aderendo all'Offerta, ricevano, per effetto del reinvestimento obbligatorio del corrispettivo, le Nuove Azioni LME Retail, secondo i termini e le condizioni indicate nel ~~presente~~ Documento di Offerta, rispetto alle quali il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono il Prospetto Informativo di Offerta;

3. gli investitori in Azioni dell'Emittente, atteso che il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni LME. Gli investitori in azioni dell'Emittente dovranno altresì tener conto dei profili di rischio che saranno rappresentati nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi da pubblicare, previa approvazione della Consob, prima dell'Offerta di Sottoscrizione relativa all'Aumento di Capitale; e

4. coloro che abbiano aderito all'Offerta tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2016, che potranno esercitare - ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2 del TUF - il diritto di revoca della propria sottoscrizione entro due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del Supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi.

Resta fermo che, ove dovesse essere pubblicato un ulteriore supplemento al Documento di Registrazione e/o alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, anche coloro che abbiano aderito all'Offerta nell'ambito della proroga del Periodo di Adesione di cui al presente Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca nei termini previsti dall'articolo 95-bis, comma 2 del TUF.

In occasione dell'Operazione, la Banca ha deciso di adottare, tra l'altro, ~~misure di potenziamento dei presidi in essere~~ finalizzati a garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID, ~~anche al fine di gestire in maniera rafforzata il conflitto di interessi legato al doppio ruolo di intermediario e offerente/emittente.~~ Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca Widiba.

Per quanto riguarda gli obblighi di condotta, sia per l'Offerta che per le Nuove Azioni LME Retail, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:

- ~~la Banca assumerà nei confronti della clientela un atteggiamento non proattivo, astenendosi dal raccomandare o consigliare l'adesione all'Offerta;~~
- sarà comunque viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;
- viene sempre effettuata, a maggior tutela della clientela, la valutazione di adeguatezza dell'adesione. Tale valutazione sarà "bloccante", ossia;
- nei confronti della clientela rispetto alla quale l'adesione risulti adeguata la Banca fornirà il servizio di consulenza;
- nei confronti della clientela rispetto alla quale l'adesione non risulti adeguata, la Banca non sarà consentita a fornirà il servizio di consulenza. Il cliente, in caso di esito negativo della valutazione stessa, che di propria iniziativa intenda aderire all'Offerta sarà informato dell'inadeguatezza e potrà: (i) rinunciare all'operazione; (ii) chiedere di procedere comunque con l'adesione all'Offerta;=
- al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari presenti nel periodo compreso tra il ~~30~~ fine di settembre 2016 e il giorno dell'adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi, con riferimento sia all'Offerta sia alle Nuove Azioni LME Retail, la Banca ha previsto, tra l'altro:

- di inviare ai propri clienti depositanti possessori dei titoli interessati dalle Offerte LME apposita comunicazione per informarli dell'operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai contenuti riportati nella documentazione d'offerta;=
- di consegnare alla clientela che, a fronte dell'avviso ricevuto, dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori informazioni sulle offerte, un'apposita scheda tecnica, la Nota di ~~sintesi~~ Sintesi e le relative modifiche apportate dal rispettivo Supplemento, le presenti ~~Avvertenze~~, le Avvertenze del Documento di ~~Offerta~~ Registrazione e le relative modifiche apportate dallo specifico supplemento (queste ultime definite come Complessive Avvertenze).

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver ricevuto la sopra citata documentazione informativa, di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca nell'operazione e del cambiamento del proprio status, da obbligazionista ad azionista anche per gli effetti della disciplina sulle risoluzioni bancarie. Nel caso in cui un cliente decidesse di aderire all'Offerta nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà dall'aderente anche un'attestazione olografa di aver aderito all'Offerta di propria iniziativa, senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell'intermediario, e di aver ricevuto la sopra citata documentazione informativa. L'utilizzo di tali presidi riduce la platea nonché di essere stato informato della non adeguatezza dell'operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all'adesione.

I portatori dei Titoli devono considerare che, nell'ambito dell'Offerta, BMPS è in conflitto di interesse alla luce di quanto rappresentato da BCE in merito al fatto che il

ritardo nel completamento della ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della posizione di liquidità e un peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la sopravvivenza della Banca.

L'Adesione all'Offerta da parte di Portatori di Titoli che siano anche clienti della Banca non preclude di per sé la possibilità per tali clienti di promuovere azioni nei confronti della Banca per asserite violazioni commesse da quest'ultima nei loro confronti in sede di collocamento e/o vendita dei Titoli sul mercato secondario.

I soggetti ~~non~~ che possono aderire all'Offerta di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono devono considerare che il presente Supplemento è stato redatto tra l'altro: (i) per l'estensione del periodo di offerta e la promozione dell'Offerta relativa ai Titoli Fresh 2008, in considerazione, tra l'altro, de (a) la comunicazione dei membri del Consorzio - in qualità di Global Coordinators - che non si sono verificate le condizioni per la sottoscrizione del Contratto di Garanzia e della conseguente risoluzione dell'Accordo Preliminare di Sottoscrizione sottoscritto in data 24 ottobre 2016, (b) il diniego da parte della Banca Centrale Europea (BCE), comunicato alla Banca in data 13 dicembre 2016 mediante l'invio della relativa bozza di decisione (*draft decision*), della richiesta di proroga al gennaio 2017 del termine per promuovere l'Offerta Globale, anche in considerazione del fatto che il ritardo nel completamento della ricapitalizzazione potrebbe comportare un ulteriore deterioramento della posizione di liquidità e un peggioramento dei coefficienti patrimoniali ponendo a rischio la sopravvivenza della Banca; (ii) in considerazione del peggioramento delle condizioni della Banca e del Gruppo soprattutto con riferimento a un deflusso di raccolta diretta.

Aderendo all'Offerta i titolari dei Titoli diverranno azionisti della Banca, sostituendo quindi obbligazioni subordinate con azioni ordinarie. Sotto il profilo della subordinazione, le Nuove Azioni LME sopportano eventuali perdite anticipatamente rispetto ai Titoli, in particolare nel caso in cui all'Emittente siano applicate misure di risoluzione previste dalla BRRD- (cfr. punto 13. che segue).

Inoltre, diventando azionisti della Banca, i titolari delle Nuove Azioni LME saranno esposti ai rischi connessi all'andamento della medesima. Al riguardo si evidenzia che anche ove l'Emittente fosse in grado di realizzare l'Operazione sussiste il rischio che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo (cfr. punti 8. e 9. che seguono) e, conseguentemente, condurre all'azzeramento del proprio investimento.

Si rammenta che l'Operazione si compone di componenti inscindibilmente e funzionalmente collegate tra loro. Ove anche una sola di esse non si perfezionasse, l'Operazione non potrebbe essere realizzata (cfr. punti 1. e 3. che seguono).

In proposito, nonostante alcuni dei contratti e/o degli accordi previsti nell'ambito dell'Operazione - e, in particolare, il Contratto di Cessione, il Finanziamento Bridge e l'Accordo con Quaestio SGR - siano in una fase avanzata di negoziazione tra le parti, non sono stati ancora sottoscritti. Nel relativo Supplemento sono state inserite alcune informazioni di dettaglio in relazione a detti contratti e/o accordi che non erano noti alla Data del Documento di Registrazione.

In relazione ad indiscrezioni di stampa sull'intervento dello Stato nell'Aumento di Capitale alla data del presente Supplemento non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga e, ove intervenga, non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e dell'importo.

Sulla base di quanto riportato dalla stampa l'intervento dello Stato potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo che preveda aiuti di Stato.

Sulla base delle disposizioni della Commissione Europea, prima di concedere a una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misura di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione delle passività della Banca (c.d. *burden sharing* o "condivisione degli oneri").

Ove ne ricorrano i presupposti, dunque, i Titoli potrebbero essere soggetti a conversione forzata in azioni della Banca.

Le condizioni a cui avverrebbe tale conversione non sono note alla data del presente Supplemento, per cui le stesse potrebbero essere migliori, uguali o a anche peggiori (a seconda del Titolo detenuto e dei criteri utilizzati per "condividere gli oneri") rispetto alle condizioni riconosciute da BMPS su base volontaria nell'ambito della presente Offerta.

Gli investitori devono considerare che nell'ambito dell'Aumento di Capitale - previsto nel contesto dell'Operazione annunciata al mercato il 29 luglio 2016 e le cui caratteristiche sono state successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con deliberazione del 24 ottobre 2016 - è stata promossa dall'Emittente un'operazione di *liability management exercise* (LME) su tutte le passività subordinate emesse o garantite dalla Banca, fatta eccezione per i titoli denominati:

- (i) "€699.999.999,52 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities garantiti da BMPS" (c.d. "FRESH 2003"), a causa della mancata approvazione della *consent solicitation* effettuata al fine di eliminare alcune previsioni restrittive contenute nel relativo *trust agreement*, in modo da consentire l'acquisto di tali titoli da parte di BMPS o sue società affiliate nel contesto di offerte d'acquisto promosse da BMPS (incluse offerte d'acquisto riservate o altrimenti caratterizzate) che escludano alcuni portatori o gruppi di portatori di tali titoli; e
- (ii) "€250.000.000 Lower Tier II Subordinated Notes 7.4 per cent. due 2016" in quanto inclusi per €150.000.000 nel portafoglio sottostante una polizza emessa da AXA MPS e per il rimanente detenuti da Montepaschi Capital Services.

L'Offerta consiste in un'offerta di acquisto dei Titoli promossa dalla Banca, che prevede l'obbligo dell'aderente di destinare il corrispettivo alla sottoscrizione di Nuove Azioni LME Retail. Alla data del 2 dicembre 2016 (termine del Periodo di Adesione precedente alla proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2016) le Offerte LME hanno riportato le seguenti adesioni:

	<u>Offerta Domestica LME</u>	<u>Offerta Istituzionale LME</u>
<u>Controvalore dei Titoli portati in adesione (*)</u>	<u>Euro 229.672.000</u>	<u>Euro 793.169.000</u>

(*) Le adesioni sono espresse in termini di valore nominale / liquidation preference dei Titoli conferiti in adesione alle Offerte LME.

Per maggiori informazioni in merito ai risultati delle Offerte LME per il periodo compreso tra il 28 novembre e il 2 dicembre 2016, si rinvia al comunicato stampa pubblicato dall'Emittente in data 7 dicembre 2016 e disponibile sul sito della Banca all'indirizzo www.mps.it.

Alla Data del Documento di Registrazione alcuni dei contratti e/o degli accordi previsti nell'ambito dell'Operazione, sono in ~~avanzata~~ fase di negoziazione tra le parti, ma non ancora sottoscritti. Il Documento di Registrazione contiene una descrizione dei termini e delle condizioni di tali contratti e/o accordi nello stato di negoziazione alla Data del Documento di Registrazione. I testi sono stati inoltrati anche a BCE in bozza e hanno costituito parte integrante dell'iter istruttorio compiuto dalla medesima Autorità per addivenire al rilascio dell'autorizzazione *Significant Risk Transfer* (SRT). Pertanto, la mancata sottoscrizione di anche solo uno di essi ovvero una modifica sostanziale dei termini e delle condizioni dei medesimi rispetto ai termini e alle condizioni rappresentate a BCE nell'ambito del processo autorizzativo impedirebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Operazione e comporterebbe il venire meno delle necessarie autorizzazioni.

Fermo quanto sopra, si avvertono in particolare i soggetti di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 34 che precedono di quanto segue:-

1. L'Operazione descritta nel Documento di Registrazione, come incorporato mediante riferimento nel Documento di Offerta, riviene dalla necessità di tener conto di quanto richiesto da BCE con la *Draft Decision* del 23 giugno 2016, anche alla luce degli esiti negativi dello Stress test dell'EBA. In particolare, si rappresenta che nella menzionata *Draft Decision* la BCE ha chiesto alla Banca - *inter alia* - di proseguire nelle iniziative volte a ridurre la propria esposizione ai Crediti Deteriorati e, nello specifico, ha fissato dei limiti massimi di detta esposizione, che la Banca dovrà raggiungere nel triennio 2016 - 2018. A tale riguardo, si evidenzia che, al 31 dicembre 2015, l'incidenza dei Crediti Deteriorati - sia considerati nel loro complesso (21,7%), sia con riferimento alle categorie delle Sofferenze (8,7%), delle Inadempienze Probabili (11,1%) e delle Esposizioni Scadute deteriorate (1,9%) - sul totale di crediti netti del Gruppo risulta maggiore rispetto ai relativi dati medi di sistema riferiti ai primi 5 gruppi bancari, da cui è stata espunta BMPS (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione).

L'Operazione si compone di quattro fasi: (i) il deconsolidamento dei ~~Non-Performing Loans~~ *non performing loans* nel portafoglio di BMPS e delle sue controllate MPS Capital Services S.p.A. e MPS Leasing&Factoring S.p.A. alla data di *cut-off* (31 marzo 2016 per le posizioni classificate in sofferenza al 31 marzo 2016 e 30 giugno 2016 per le posizioni

classificate in sofferenza tra il 1° aprile 2016 e il 30 giugno 2016) per circa Euro 27,1 miliardi di valore al lordo degli accantonamenti (cui corrisponde un valore netto di bilancio al 30 settembre 2016 pari a Euro 9,6 miliardi), al netto di alcune categorie di crediti in sofferenza, tra cui i crediti derivanti da contratti di *leasing* assistiti da beni immobili e/o bene strumentale non ancora venduto pari a circa Euro 0,9 miliardi, per i quali si ipotizza una separata operazione di smobilizzo e deconsolidamento e di posizioni con vincoli di non trasferibilità per circa Euro 0,9 miliardi; (ii) la promozione di un *liability management exercise*, volto al riacquisto di alcune passività subordinate della Banca a fronte di un corrispettivo che non sarà incassato in denaro, in quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME ~~Retain~~ della Banca stessa, da emettere nell'ambito dell'aumento di capitale di cui al successivo punto (iii), finalizzato a migliorare il profilo di rischio della Banca; (iii) l'aumento di capitale della Banca, con esclusione del diritto di opzione, con la possibilità di concedere un diritto di prelazione agli azionisti esistenti, per un controvalore di Euro 5 miliardi, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, che mira a soddisfare il fabbisogno patrimoniale della Banca destinato a originarsi a seguito e per l'effetto del deconsolidamento del Portafoglio ~~NPL~~ NPL, di cui al punto (i), e (iv) la copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie delle Inadempienze Probabili ed Esposizioni ~~scadute~~ Scadute deteriorate (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

I costi complessivi dell'Operazione sono dati da effetti economici *pro-forma*, al 30 settembre 2016, pari ad Euro 3.705.590 milioni ed Euro 3.622 milioni rispettivamente nelle ipotesi di adesione al 40,4% e 24,0% alle Offerte LME e da effetti patrimoniali *pro-forma*, al 30 settembre 2016, pari ad Euro 47084 milioni. Tali impatti saranno fronteggiati mediante un Aumento di Capitale da Euro 5 miliardi.

La tabella che segue riporta i costi dell'Operazione rappresentati nell'Assemblea, come rettificati per tenere conto del 24 novembre 2016, che venir meno delle commissioni di garanzia che sarebbero state pagate al Consorzio di Garanzia in caso di sottoscrizione del Contratto di Garanzia, e non ~~tenendo~~tenendo conto degli effetti valutativi connessi alle diverse componenti dell'Operazione, sono di seguito riportati. In merito si precisa che nei costi relativi all'Aumento di Capitale è compresa la stima delle *fees* che saranno dovute ai sensi del *Placement Agreement*.

<i>(in milioni di Euro)</i>	
STIMA COSTI	
Aumento di Capitale	47084
Cartolarizzazione	69
Liability Management	2218
Piano Industriale	2
Altro	6
TOTALE costi vivi (Lordo effetto fiscale)	469179
Cartolarizzazione- Perdita sui due prestiti subordinati (Fase Bridge) (<i>Hedging</i>) (Delta Tasso)	179

Corrispettivo da riconoscere a Quaesio per la cancellazione del <i>warrant</i>	200
TOTALE costi e svalutazione sub. (Lordo effetto fiscale)	648558
di cui contabilizzati in contropartita a :	
<i>Patrimonio Netto</i>	<i>47084</i>
<i>Conto economico (Spese Amministrative)</i>	<i>308</i>
<i>Conto economico --(Perdita da cessione o riacquisto di crediti passività finanziarie)</i>	<i>44818</i>
<i>Conto economico (Perdita da cessione o riacquisto di crediti)</i>	<i>448</i>

27. Relativamente ai costi sopra indicati, si comunica che Euro 4 milioni sono già stati liquidati, di cui Euro 1,7 milioni per l'Aumento di Capitale, Euro 0,6 milioni per l'operazione di Cartolarizzazione, Euro 1,2 milioni per il Nuovo Piano Industriale e Euro 0,6 per altri costi.

2. Per quanto concerne l'operazione di Cartolarizzazione volta a realizzare il deconsolidamento del Portafoglio ~~NPLs~~NPL - come descritta al punto 1.(i) che precede - si richiama l'attenzione dei destinatari delle presenti Avvertenze sulla circostanza che la stessa è caratterizzata da elementi di considerevole complessità nonché da elementi di incertezza che possono incidere sul completamento della stessa e, di conseguenza, sul buon esito dell'intera Operazione.

Con riferimento alla Cartolarizzazione, i destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare, tra l'altro, i rischi connessi a: (i) i termini e le condizioni che saranno previsti nel Contratto di Cessione del Portafoglio ~~NPLs~~NPL (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. b) del Documento di Registrazione), (ii) le caratteristiche della Fase *Take Out* della Cartolarizzazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. c) del Documento di Registrazione), (iii) il mantenimento di un'esposizione sul Portafoglio ~~NPLs~~NPL, in considerazione, tra l'altro, della necessità di rispettare la c.d. *retention rule* (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. d) del Documento di Registrazione), (iv) le caratteristiche dei Titoli SPV3 emessi nell'ambito della Cartolarizzazione, che saranno assegnati a coloro che siano azionisti della Banca alla Data di ~~Pagamento dell'Aumento di Capitale~~Stacco. Si precisa che l'assegnazione dei Titoli SPV3 a coloro che siano azionisti della Banca prima dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale è condizionata al perfezionamento dell'Operazione in tutte le sue componenti (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. e) del Documento di Registrazione), e (v) il rendimento e la gestione del Portafoglio ~~NPLs~~NPL (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2, lett. f) del Documento di Registrazione).

Si segnala che il mantenimento da parte di BMPS di una serie di esposizioni nei confronti della Cartolarizzazione, e pertanto nei confronti dell'andamento del Portafoglio ~~NPLs~~NPL, comporta che BMPS resterà esposta ai relativi rischi, in termini di effettivo rendimento e di possibilità di recupero dell'investimento effettuato (in particolare, in relazione ai titoli *senior mezzanine* sottoscritti integralmente da BMPS e alle altre categorie di titoli sottoscritti da BMPS al fine del rispetto della *retention rule*) e delle altre somme erogate in favore di SPV1. In particolare, qualora la Fase Take-Out non venisse realizzata ovvero i flussi derivanti dal patrimonio cartolarizzato fossero inferiori a quelli attesi, il valore delle esposizioni di BMPS nei confronti della Cartolarizzazione (e in particolare

delle esposizioni in titoli) potrebbe essere significativamente pregiudicato o addirittura ridursi a zero. Inoltre, considerato che, almeno nella Fase Bridge, i titoli non saranno quotati su alcun mercato (regolamentato o non) sussiste il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per la Banca di vendere i titoli.

Si richiama l'attenzione dei destinatari delle presenti Avvertenze che la rappresentazione *pro-forma* degli effetti dell'Operazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.1 del Documento di Registrazione) evidenzia che - ad esito dell'Operazione - l'incidenza dei Crediti Deteriorati, delle Inadempienze Probabili e delle Esposizioni ~~scadute~~ Scadute deteriorate è superiore ai dati dei *competitors* italiani come individuati nella presentazione al mercato del Nuovo Piano Industriale del 25 ottobre 2016 e che il grado di copertura dei Crediti Deteriorati dell'Emittente è inferiore ai predetti dati.

Si evidenzia che la Cartolarizzazione comporta per la Banca, al 30 settembre 2016, un effetto economico *pro-forma* negativo non ricorrente per Euro 2.720.680 milioni, che include Euro 179 milioni di svalutazione dei finanziamenti subordinati concessi al veicolo per la Cartolarizzazione, che l'Emittente ritiene non recuperabili, stante il livello di subordinazione. Inoltre, l'Emittente metterà a disposizione del veicolo di cartolarizzazione una linea di liquidità stimata in circa Euro 235 milioni.

Per quanto concerne i costi complessivi della Cartolarizzazione sostenuti dal veicolo di cartolarizzazione, si evidenzia che tali costi, durante l'intera vita dell'Operazione, si basano su stime di flussi di recupero degli attivi cartolarizzati. In particolare, i costi del veicolo dipendono principalmente dall'entità dei flussi generati dagli attivi cartolarizzati e dalla dinamica temporale dei recuperi. Pertanto, l'effettiva consuntivazione di tali costi potrà essere effettuata solo una volta noti i risultati della gestione. Fatta questa premessa, si evidenzia che i costi complessivi sostenuti dal veicolo durante l'intera vita della cartolarizzazione, comprensiva sia della Fase Bridge che della ~~fase~~ Fase Take-Out e assunta non superiore a 20 anni, sono stimati pari a circa Euro 2.680 milioni e sono così ripartiti: a) costi legali connessi al recupero crediti per Euro 710 milioni, b) costi societari per Euro 4 milioni, c) commissioni di *servicing* per Euro 1.000 milioni, d) costi GaCS per Euro 35 milioni, e) costi copertura rischio tasso per Euro 70 milioni, f) interessi passivi *senior bridge loan/senior notes* per Euro 310 milioni (assunto a tasso del 6,5% per il *senior bridge loan* per un importo di Euro 286 milioni e per una durata di 12 mesi, tasso Euribor 3M con *spread* di 72 *basis points* per le *senior notes* in fase Take-Out per un importo di Euro 24 milioni e per una durata di 36 mesi), g) interessi passivi *senior mezzanine* per Euro 190 milioni e h) interessi passivi *junior mezzanine* per Euro 360 milioni. Per quanto attiene la *junior notes* si evidenzia che non è ~~prevista la corresponsione~~ previsto un tasso di un interesse nominale.

3. Le componenti dell'Operazione, come sopra delineate, sono inscindibilmente e funzionalmente collegate tra loro e, pertanto, il perfezionamento di ciascuna di esse rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento delle altre. A tale riguardo, si evidenzia che il completamento di ciascuna fase dell'Operazione, oltre a presentare caratteristiche di significativa complessità, è soggetto a un numero rilevante di incertezze, in quanto si basa su azioni ed eventi al di fuori della sfera di controllo dell'Emittente e sui quali la Banca non è in grado di influire se non in misura limitata (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

4. Alla data del Documento di Registrazione, sono in avanzata fase di negoziazione tra le parti, ma non ancora sottoscritti, taluni importanti documenti, e precisamente:

- (i) il *Bridge Loan Agreement*, inerente i termini e le condizioni della componente di finanziamento *senior* della Cartolarizzazione, tra la Banca e soggetti finanziatori *senior*;

(ii) il *Transfer Agreement* da stipularsi tra BMPS, le società del Gruppo alla stessa facente capo ed SPV1 che regola, tra l'altro, i termini e le condizioni di cessione del Portafoglio NPLs, le garanzie prestate dall'Emittente e le relative clausole di indennizzo; e

(iii) il *Questio Agreement* da stipularsi, tra la Banca e Quaestio SGR in nome e per conto del Fondo Atlante II che sostituisce il *Memorandum of Understanding* sottoscritto tra le parti il 29 luglio 2016.

Il Documento di Registrazione contiene una descrizione dei termini e delle condizioni di tali documenti, nello stato di negoziazione alla Data del Documento di Registrazione, che sono stati inoltrati anche a BCE in bozza, e hanno costituito parte integrante dell'*iter* istruttorio compiuto dalla medesima Autorità per addivenire al rilascio dell'Autorizzazione SRT.

L'Autorizzazione SRT, infatti, poggia le proprie basi su una serie di assunzioni, inerenti l'operazione di Cartolarizzazione, che implicano la sottoscrizione del *Bridge Loan Agreement* a determinate condizioni, tra cui la sottoscrizione da parte di BMPS di una componente determinata di *mezzanine notes* a condizioni definite, nonché la cessione dei crediti in sofferenza ad un veicolo di cartolarizzazione, mediante uno schema contrattuale che, tra l'altro, consenta l'effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici, e non preveda la concessione all'acquirente di garanzie di rendimento nemmeno indirette.

I documenti sopra indicati rivestono, nell'economia della complessa Operazione, una importanza fondamentale e la mancata sottoscrizione di anche solo uno di essi, ovvero una modifica sostanziale dei termini e delle condizioni dei medesimi rispetto alle condizioni rappresentate a BCE durante il processo autorizzativo, impedirebbe il conseguimento degli obiettivi dell'Operazione e comporterebbe il venire meno delle necessarie autorizzazioni. Sebbene la Banca ritenga avanzato lo stato delle negoziazioni e che le stesse possano concludersi positivamente prima dell'avvio del periodo di offerta dell'Aumento di Capitale BMPS, non vi è alcuna garanzia che le negoziazioni con le varie controparti possano andare a buon fine. Il mancato completamento dell'Operazione avrebbe le conseguenze previste al ~~successivo~~ punto 45. che segue.

5. Alla Data del Documento di Registrazione, in considerazione delle significative incertezze che caratterizzano il perfezionamento di ciascuna delle componenti dell'Operazione complessiva, cuì si aggiunge il rigetto - da parte della BCE - della Richiesta di Proroga, sussiste il rischio che l'Operazione medesima non abbia esito positivo e non possa essere completata. In tal caso, l'Emittente e/o il Gruppo ~~potrebbe/potrebbero~~ possono subire un grave pregiudizio per la propria attività, fino a compromettere la sussistenza dei presupposti per la continuità aziendale, nonché importanti effetti negativi sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con il conseguente rischio che la Banca venga sottoposta all'applicazione delle misure previste dalla BRRD (Direttiva UE 59/2014), ivi incluso il *bail-in*. In merito si precisa che, alla Data del Documento di Registrazione, non sono allo studio operazioni di mercato alternative rispetto all'Operazione. Il Consiglio di Amministrazione ha, infatti, ritenuto altre operazioni non idonee alle esigenze della Banca.

Come riportato, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione del presente Supplemento la stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni, alla data del presente Supplemento, non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga, e, ove intervenga, non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e l'importo. Si

ricorda, inoltre, che - sulla base di quanto riportato dalla stampa - l'intervento dello Stato potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva (*precautionary recapitalisation*), di cui all'articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD, da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato. A tal riguardo, gli investitori devono considerare che, ai sensi della comunicazione della Commissione Europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la "**Comunicazione sul settore bancario**"), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione delle passività della banca (c.d. *burden sharing* o "condivisione degli oneri"). Ove ne ricorrano i presupposti, dunque, come meglio di seguito indicato, i Titoli potrebbero essere soggetti a conversione forzata in azioni della Banca. Le condizioni a cui avverrebbe tale conversione non sono note alla data del presente Supplemento, per cui le stesse potrebbero essere migliori, uguali o anche peggiori (a seconda del Titolo detenuto e dei criteri utilizzati per "condividere gli oneri") rispetto alle condizioni riconosciute da BMPS, su base volontaria, nell'ambito della presente Offerta.

La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una previa "condivisione degli oneri" da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti devono, quindi, contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi, il cui importo sarà oggetto di verifica da parte della Commissione Europea nell'ambito della procedura di notifica di aiuti di Stato che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato italiano, possono assumere la forma di una conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1), o di una riduzione di valore nominale degli strumenti. Alla data del presente Supplemento, come già sopra indicato, non vi sono certezze né in merito all'intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove tale intervento venga realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se applicabile, della "condivisione degli oneri" con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi inclusi coloro che abbiano deciso di non Aderire all'Offerta). Gli investitori devono, inoltre, considerare che l'Emittente non è neppure a conoscenza della posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione all'intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritenesse che l'intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisca una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, la Banca potrebbe essere esposta a conseguenze negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per gli investitori che avessero aderito alle Offerte LME sarebbero ancora più rilevanti, ove il regolamento delle Offerte fosse già avvenuto e i portatori dei Titoli fossero divenuti azionisti dell'Emittente. Per maggiori informazioni in merito al c.d. *burden sharing* si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.1.43 del Documento di Registrazione. Gli investitori devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota significativa dell'Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti avrebbe un impatto sulla *governance* della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di minoranza in sede assembleare, commisurato al valore della partecipazione sottoscritta da tali azionisti nell'ambito

dell'Aumento di Capitale. L'eventuale sottoscrizione dello Stato nell'ambito dell'Operazione potrebbe determinare la pubblicazione di un supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7 del TUF.

Si evidenzia che la BRRD prevede che gli strumenti di capitale e di finanziamento emessi da un soggetto che versa in uno stato di crisi possono essere ridotti o convertiti: (i) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa; (ii) in combinazione con un'azione di risoluzione, quando il programma di risoluzione prevede misure che comportano per azionisti e creditori la riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in capitale; in tale caso, la riduzione o conversione è disposta immediatamente prima, o contestualmente, all'applicazione di tali misure. Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. *bail-in*, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale di questi ultimi e che potrebbe determinare anche l'azzeramento del valore nominale delle azioni e la svalutazione dei crediti verso la banca con la loro conversione in azioni (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione).

6. Si evidenzia che l'Operazione è stata autorizzata dalla BCE con lettera del 23 novembre 2016. Detta autorizzazione è peraltro condizionata risolutivamente a una serie di circostanze, (tre cui il completamento dell'Operazione entro il 31 dicembre 2016), il cui verificarsi ne determinerebbe il venir meno (per maggiori informazioni cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 del Documento di Registrazione). Qualora l'Emittente non fosse in grado di assicurare il mantenimento dei presupposti sulla base dei quali BCE ha autorizzato l'Operazione, e una o più delle circostanze che costituiscono condizione risolutiva di tale provvedimento si realizzasse, l'Operazione non potrebbe essere eseguita o completata, con conseguente grave impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e correlato rischio che la Banca venga sottoposta all'applicazione delle misure previste dalla BRRD, ivi incluso il *bail-in*.

7. Ai sensi del Regolamento 809/2004 e sulla scorta della definizione di "capitale circolante" - quale mezzo mediante il quale il Gruppo ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza - contenuta nella Raccomandazione ESMA 2013/319, l'Emittente dichiara che il Gruppo non dispone di capitale circolante in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze attuali per un periodo di almeno 12 mesi dalla data del presente Supplemento. Ai sensi dei criteri di cui alla Raccomandazione ESMA 2013/319, il Gruppo dispone di risorse finanziarie per 11 mesi dalla data del presente Supplemento (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.7 della Nota Informativa).

8. Si evidenzia che anche ove l'Emittente fosse in grado di realizzare l'Operazione, sussiste il rischio che si verifichino eventi o circostanze tali da compromettere la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo.

9. In data 24 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato - in considerazione del mutato scenario di mercato - il Nuovo Piano Industriale, la cui realizzazione è strettamente legata al verificarsi delle assunzioni (secondo i tempi e le misure ivi previste) su cui detto Nuovo Piano Industriale è fondato. Alla Data del Documento di Registrazione non vi sono certezze in merito alla realizzazione del Nuovo Piano Industriale, posto che alcune delle suddette assunzioni risultano sfidanti rispetto ai risultati conseguiti dal Gruppo alla Data del Documento di Registrazione e ai dati di settore prospettici, mentre altre si pongono al di fuori del controllo dell'Emittente. A tale ultimo proposito, si sottolinea che il Nuovo Piano Industriale considera, tra l'altro, l'invarianza dell'attuale regolamentazione del settore bancario e finanziario, nonché il mantenimento degli attuali requisiti patrimoniali minimi richiesti

da BCE ad esito dello SREP 2015, comunicati in data 25 novembre 2015. Inoltre, il Nuovo Piano Industriale non considera gli impatti negativi che potrebbero derivare dall'ispezione in corso da parte di BCE, non essendo noti allo stato i relativi esiti (cfr. successivo punto 10) nonché i possibili effetti che derivino dall'eventuale mancato rispetto delle condizioni alle quali sono subordinate le autorizzazioni concesse da BCE nell'ambito dell'Operazione. La mancata realizzazione delle assunzioni sottostanti al Nuovo Piano Industriale, o la realizzazione di dette assunzioni secondo tempi e misure diverse da quelle programmate, in assenza di azioni tempestive funzionali a contrastarne gli effetti negativi, pregiudicherebbe la sopravvivenza dell'Emittente e del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

Inoltre, nella relazione della Società di Revisione del 31 ottobre 2016, relativa al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, analogamente alla relazione semestrale, viene espresso un giudizio positivo richiamando le informazioni fornite dagli amministratori in merito alla valutazione effettuata sullo stato di attuazione della complessa Operazione e sulle *“residue incertezze connesse al manifestarsi delle condizioni per la sua realizzazione nonché ai possibili esiti dell'ispezione in corso da parte della BCE. Subordinatamente alla concreta attuazione di tale operazione, gli amministratori hanno ritenuto appropriato adottare il presupposto della continuità aziendale ai fini della predisposizione del bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2016”*. In considerazione di ciò, CONSOB ha chiesto all'Emittente - a partire dal 31 dicembre 2016 - di integrare le relazioni annuali e semestrali previste dall'art. 154-ter del TUF e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili, con le informazioni riguardanti lo stato di implementazione del Nuovo Piano Industriale, approvato in data 24 ottobre 2016, evidenziando gli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti.

10. La Banca ha informalmente inviato il Nuovo Piano Industriale alla Commissione Europea per il tramite del MEF il 13 ottobre 2016, prima della sua approvazione in Consiglio di Amministrazione. In data 31 ottobre 2016 la Banca ha ricevuto dalla Commissione stessa una lettera, indirizzata al MEF, in cui vengono riepilogati gli impegni assunti dalla Banca, su cui permangono alcune criticità e si chiede di conoscere le modalità con cui la Banca intende assicurarne il rispetto, iniziando così un processo di confronto.

Alla Data del Documento di Registrazione non vi sono certezze in merito al rispetto, da parte dell'Emittente, degli impegni e obiettivi previsti nel Piano di Ristrutturazione la cui valutazione non esclude che la Commissione Europea esprima una posizione diversa da quella della Banca, né che vengano formulate, alla fine del processo di confronto, richieste aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Nuovo Piano Industriale. Ove la Banca non dovesse realizzare gli obiettivi contenuti nel Nuovo Piano Industriale tale circostanza potrebbe produrre significativi effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente e del Gruppo, anche quale conseguenza del declassamento del *rating* comunicato dalle agenzie di *rating* (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.5 del Documento di Registrazione).

11. Alla Data del Documento di Registrazione, è in corso un'attività ispettiva da parte della BCE e di Banca d'Italia, avviata nel mese di maggio 2016, avente a oggetto l'esame della quasi totalità del portafoglio crediti complessivo del Gruppo, che si concentra sui rischi di credito, di controparte e il sistema dei controlli. L'obiettivo di tale attività ispettiva - la cui conclusione è prevista per la fine del 2016 - è di condurre una verifica sul processo di *credit risk management* e sul sistema dei controlli di vario

livello. Nell'ambito dell'ispezione è in corso una *credit file review* su alcune posizioni creditizie oggetto di approfondimento dall'Autorità.

I destinatari delle presenti Avvertenze devono, pertanto, considerare che, alla Data del Documento di Registrazione, sussiste il rischio che, alla luce dei risultati della predetta attività ispettiva (c.d. *findings*) e delle conseguenti raccomandazioni che saranno formulate da BCE a esito dell'attività ispettiva sopra descritta - atteso nel primo semestre del 2017 - l'Emittente sia tenuto - *inter alia* - a: (i) modificare i propri processi e/o procedure interne inerenti il rischio di credito, con conseguenti maggiori oneri; e (ii) effettuare una riqualificazione dei crediti vantati nei confronti della clientela che comporti ulteriori rettifiche e/o accantonamenti in relazione al portafoglio crediti della Banca e/o del Gruppo. Ciò potrebbe avere un impatto rilevante sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e/o del Gruppo e, in alcuni casi, anche avere riflessi sulla continuità aziendale (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.6 del Documento di Registrazione).

12. Con riferimento all'LME, si evidenzia in primo luogo che - in considerazione della stretta correlazione funzionale tra le fasi che compongono l'Operazione - lo stesso è condizionato a (i) la circostanza che la Data di Pagamento dell'Aumento di Capitale intervenga entro il 31 dicembre 2016, e (ii) il fatto che esso venga integralmente sottoscritto e che tutte le condizioni cui il Consiglio di Amministrazione di BMPS subordinerà eventualmente il perfezionamento dello stesso Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega risultino soddisfatte. Tali condizioni si applicano anche alla proroga del Periodo di Offerta dell'Offerta Domestica LME di cui al presente Supplemento.

13. In data 24 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della Delega, ha fissato il Prezzo Massimo vincolante in Euro 24,9 per azione (tenuto conto del raggruppamento nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 100 azioni ordinarie esistenti deliberato dall'Assemblea del 24 novembre 2016), pari alla media dei prezzi di borsa del titolo BMPS a far data dal giorno di annuncio dell'Operazione (25 ottobre 2016).

In data 14 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, sempre in esercizio della Delega, preso atto dell'impossibilità tecnico-giuridica di gestire le offerte che - come l'Offerta Globale - si basano sul controvalore complessivo delle azioni offerte (c.d. *volume offer*) con prezzi di sottoscrizione inferiore a Euro 1,00 per azione, ha deliberato di fissare un prezzo tecnico di emissione non inferiore a Euro 1,00 per azione (il "Prezzo Tecnico Minimo Vincolante").

Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME ~~Retail~~ - che non potrà essere superiore al Prezzo Massimo vincolante - sarà pari al prezzo di sottoscrizione. Tale prezzo sarà determinato a seguito della chiusura del periodo di adesione all'Offerta di Sottoscrizione ~~BMPS~~ sulla base delle risultanze del *bookbuilding*. Pertanto gli aderenti, all'atto dell'adesione non conosceranno il Prezzo di Offerta.

La fissazione del Prezzo di Offerta non darà diritto a revocare l'adesione e nessun corrispettivo in denaro sarà corrisposto per le frazioni che saranno originate dal Rapporto di Consegna (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.2.3 della Nota Informativa).

14. Coloro che abbiano aderito validamente all'Offerta riceveranno un corrispettivo - secondo i termini e le condizioni ~~dell'Offerta~~ previste nel Documento di Offerta - che non sarà incassato in denaro in quanto vincolato alla sottoscrizione delle Nuove Azioni LME ~~Retail~~ (cfr. Sezione E del Documento di Offerta). L'Offerta ~~Domestica LME~~ è strutturata secondo le modalità descritte nella documentazione ad esse relativa, costituita da (i) il Documento ~~dell'Offerta~~ di Offerta, come modificato dal presente

Supplemento, (ii) il Documento di Registrazione (incorporato per riferimento nel Documento di Offerta, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Emittenti e dell'art. 28 del Regolamento 809/2004), come modificato dal relativo Supplemento, e (iii) la Nota Informativa, come modificata dal relativo Supplemento, che a propria volta incorpora per riferimento il Documento di Offerta.

Per quanto specificamente riguarda il pagamento del corrispettivo relativo ai Titoli ~~LME~~ validamente portati in adesione, questo verrà accreditato sul conto vincolato aperto presso l'Emittente a favore degli aderenti entro due giorni lavorativi antecedenti la Data di Pagamento. Alla Data di Pagamento, tale corrispettivo verrà utilizzato per la sottoscrizione del corrispondente numero di Nuove Azioni LME ~~Retail~~. Tale procedura, - costituita da un'offerta di acquisto corredata dall'obbligo di reinvestimento del corrispettivo dell'adesione - realizza gli effetti di un'offerta di scambio.

15. I destinatari delle presenti Avvertenze devono considerare che sussistono differenze significative tra i Titoli e le Nuove Azioni LME ~~Retail~~. I Titoli costituiscono obbligazioni subordinate dell'Emittente. Dall'altra parte, le Nuove Azioni LME ~~Retail~~ costituiscono azioni ordinarie di BMPS, disciplinate dal diritto italiano e dallo statuto dell'Emittente. Sotto il profilo della subordinazione, le Nuove Azioni LME ~~Retail~~ supporteranno eventuali perdite anticipatamente rispetto ai Titoli.

Le Nuove Azioni LME ~~Retail~~ costituiscono, invece, azioni ordinarie di BMPS. A tal proposito si evidenzia che in caso di assoggettamento ~~dell'Offerente dell'Emittente~~ a *bail-in*, l'Autorità di Risoluzione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarà tenuta:

- 1) innanzitutto a procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite e secondo l'ordine indicato:
 - degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*), categoria in cui ricadono le Nuove Azioni LME ~~Retail~~;
 - degli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*), categoria in cui ricadono i Titoli Tier I;
 - degli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*), categoria in cui ricadono i Titoli Tier II;
 - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2; e
 - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*);
- 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, a convertire in azioni computabili nel CET 1, secondo l'ordine indicato:
 - gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*);
 - gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*);
 - i debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2; e
 - le restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (*senior*).

Per maggiori informazioni in relazione ai meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi di impresa (tra cui il *bail-in*) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.

Pertanto, in caso di assoggettamento dell'Emittente a *bail-in*, l'Autorità di Risoluzione, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo n. 180/2015, sarebbe tenuta prima di tutto a procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, delle Nuove Azioni LME ~~Retail~~, mentre i Titoli subirebbero l'applicazione delle suddette misure solo qualora la predetta riduzione non fosse sufficiente a coprire le perdite. Per maggiori informazioni sulle differenze tra le Nuove Azioni LME ~~Retail~~ e i Titoli, si veda la Sezione A.6 del Documento di Offerta. Per maggiori informazioni in relazione all'applicazione dei meccanismi previsti dalla BRRD, si veda il Capitolo 2, Paragrafo 2.1.2 della Nota Informativa. Occorre, comunque, considerare che gli strumenti di risoluzione, tra cui lo stesso *bail-in*, sono stati introdotti solo recentemente, per cui alla data del presente Supplemento - tenuto, tra l'altro, conto dell'ampio margine di discrezionalità di cui sono dotate le Autorità di Risoluzione nella gestione delle crisi di impresa, ai sensi della disciplina sopra richiamata - non è possibile rappresentare compiutamente come i suddetti strumenti potrebbero essere concretamente applicati dall'Autorità competente in caso di risoluzione della Banca o come le singole serie di Titoli potrebbero essere trattate da quest'ultima, ai sensi dei principi sopra illustrati. Per maggiori informazioni sulle misure di risanamento e risoluzione delle crisi di impresa (tra cui il *bail-in*) si veda il Capitolo 4, Paragrafo 4.1.23 del Documento di Registrazione.

~~Si precisa che, ai fini del perfezionamento dell'LME non è previsto un livello minimo di adesione al raggiungimento del quale risulti verificata la condizione di conclusione dell'Accordo di Garanzia relativa all'esito soddisfacente dell'LME. Per maggiori informazioni in merito ai diversi scenari di adesione o di mancata adesione all'LME, si rinvia alla Sezione A.7 del Documento di Offerta.~~

16. Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni LME ~~Retail~~ (i) riflette le manifestazioni di interesse raccolte sul mercato ~~dai Global Coordinators~~ nell'ambito del *bookbuilding*, che potrà essere influenzato, anche in modo significativo, tra l'altro, dalle risultanze dell'attività di *marketing*, dall'andamento del mercato, nonché dagli altri titoli appartenenti al settore bancario, e (ii) tiene conto della valutazione delle *junior notes* che spetteranno a coloro che siano azionisti prima dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale. Tale è ragionevole ritenere che tale prezzo potrà risultare sia significativamente inferiore rispetto alle quotazioni delle azioni della Banca al momento della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e al Prezzo Massimo.

Sulla base del Prezzo Massimo vincolante dell'Aumento di Capitale, l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale LME, ad un prezzo di sottoscrizione per azione corrispondente a detto Prezzo Massimo determinerebbe per gli azionisti dell'Emittente una diluizione della propria partecipazione al capitale sociale ~~dell'85,46% dell'86,07% (99,35% in caso di prezzo di sottoscrizione per azioni pari al Prezzo Tecnico Minimo Vincolante).~~ La diluizione arriva all'87,26% ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale a un prezzo pari al Prezzo Massimo. ~~Si evidenzia che dal momento che il Consiglio di Amministrazione non ha determinato un prezzo minimo non è possibile determinare l'effetto diluitivo massimo dell'Aumento di Capitale (cfr. 99,42% in caso di prezzo di sottoscrizione per azione~~

pari al Prezzo Tecnico Minimo Vincolante) (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.4 della Nota Informativa).

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla circostanza che, a parere dell'Emittente, il Prezzo di Offerta non incorporerà un premio rispetto ai corsi di borsa al momento della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

17. Alla data del presente Supplemento, la Società sta negoziando con i Joint Bookrunners un accordo (l'“Accordo”) in forza del quale questi ultimi si impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di determinate condizioni (il “Placement Agreement”). Il Placement Agreement che non prevedrà l'assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l'assunzione – da parte dei medesimi – del solo rischio di settlement ossia l'impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato italiano). L'Accordo prevederà che il Placement Agreement sia sottoscritto esclusivamente qualora, al termine del Periodo di Offerta i Joint Bookrunners ritenessero, secondo il loro libero apprezzamento, soddisfacenti. (i) gli esiti del bookbuilding, (ii) l'eventuale investimento da parte dello Stato italiano alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati delle Offerte LME. L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei Joint Bookrunners a cui è condizionata la stipula del Placement Agreement. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai Joint Bookrunners solo nell'imminenza della sottoscrizione del Placement Agreement. Qualora uno o più Joint Bookrunners dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall'impegno sopra indicato. In tal caso, gli altri Joint Bookrunners avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il Placement Agreement non potrebbe essere sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità dell'Emittente di dar corso all'Aumento di Capitale potrebbe essere gravemente pregiudicata (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa).

18. In relazione all'Aumento di Capitale, di cui al punto 1.(iii) che precede, si evidenzia che nell'ipotesi in cui il medesimo non fosse integralmente sottoscritto, ~~e gli impegni di garanzia ad esso connessi (cfr. punto successivo) non fossero adempiuti o venissero risolti,~~ tale Aumento di Capitale non avrebbe esecuzione.

In tale scenario, la Banca - fermo restando che, alla Data del Documento di Registrazione, il Consiglio di Amministrazione non ha individuato un piano alternativo all'Operazione - potrebbe dover adottare ulteriori e diverse misure - rispetto a quelle previste nell'ambito dell'Operazione - al fine di far fronte alle perdite sussistenti nei primi nove mesi del 2016. Ove tali misure non dovessero essere realizzabili nei tempi necessari, ovvero non potessero essere attuate, non è possibile escludere che l'Emittente si trovi in una situazione patrimoniale tale da pregiudicare la continuità aziendale e/o che le Autorità competenti adottino misure, anche di carattere straordinario, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti di risoluzione previsti di cui al D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, di recepimento della BRRD (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione).

Inoltre, stante il già richiamato collegamento tra le diverse componenti dell'Operazione (cfr. punto 2), l'Emittente non sarebbe più in grado di dare corso

all'Operazione e, in particolare, al deconsolidamento del Portafoglio ~~NPLs~~ NPL. La mancata realizzazione dell'Operazione - anche in considerazione di quanto richiesto da BCE in relazione alla riduzione dell'esposizione dell'Emittente ai Crediti Deteriorati - potrebbe determinare l'applicazione all'Emittente di azioni straordinarie e/o di misure da parte delle Autorità competenti, ivi inclusi gli strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa).

~~Sempre in relazione all'Aumento di Capitale, 13 banche (nello specifico: P. Morgan Securities plc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con il ruolo di *Joint Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, con il ruolo di *Co-Global Coordinators* e *Joint Bookrunners*, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., Jefferies International Limited e Société Générale, con il ruolo di *Joint Bookrunners*) hanno sottoscritto l'Accordo di *Pro-underswriting*, con il quale hanno concordato di sottoscrivere prima dell'inizio del periodo di offerta relativo all'Aumento di Capitale BMPS un Contratto di Garanzia per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione che risultassero non sottoscritte al termine dell'Aumento di Capitale per un ammontare massimo di Euro 5 miliardi. L'impegno a sottoscrivere il Contratto di Garanzia è soggetto a diverse condizioni, tra cui l'esito soddisfacente secondo il giudizio di buona fede di ciascuno dei membri del Consorzio che agiscono in qualità di *Global Coordinator* delle Offerte LME e delle attività di *pro marketing*, nonché la circostanza che l'operazione di deconsolidamento del Portafoglio NPLs abbia raggiunto uno stato di avanzamento ritenuto soddisfacente da ciascuno dei *Global Coordinator* e non sussistano circostanze tali da indurre a ritenere che la stessa possa non essere completata. Pertanto, ove tali condizioni non fossero verificate, il Contratto di Garanzia potrebbe non essere sottoscritto e, di conseguenza, sussiste il rischio che l'Aumento di Capitale non abbia esito positivo e, quindi, che l'Emittente non sia in grado di realizzare l'Operazione.~~

~~Si precisa che l'Accordo di *Pro-underswriting* non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei *Global Coordinators* a cui è condizionata la stipula dell'Accordo di Garanzia, e ciò in linea con la prassi di mercato per operazioni similari. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai *Global Coordinators* solo nell'imminenza della sottoscrizione del Contratto di Garanzia.~~

~~Considerata l'evoluzione continua dei mercati e la loro elevata volatilità, le parti che hanno sottoscritto l'Accordo di *Pro-underswriting* non hanno ritenuto che fosse ipotizzabile prevedere a priori una soglia che potesse definire il grado di soddisfazione sia a livello di accettazioni dell'LME, sia con riferimento alle attività di *pro marketing* in quanto una valutazione di questo tipo potrà essere completata solo prendendo in considerazione le varie componenti dell'Operazione (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 del Documento di Registrazione).~~

~~Come specificato al precedente punto 17, l'impegno assunto dalla 13 banche che hanno sottoscritto l'Accordo di *Pro underwriting* a sottoscrivere il Contratto Garanzia è subordinato al verificarsi di alcune condizioni. Qualora uno o più *Global Coordinator* dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall'impegno di sottoscrivere il Contratto di Garanzia. In tal caso, gli altri *Global Coordinator* avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno, di incrementarlo, subentrando in tutto o in parte al soggetto recedente, o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il Contratto di Garanzia non potrebbe essere sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità dell'Emittente di dar corso all'Aumento di Capitale sarebbe gravemente pregiudicata. Come evidenziato, ciò impedirebbe all'Emittente di realizzare l'Operazione e lo esporrebbe ai rischi evidenziati nel precedente punto 14 (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa).~~

~~Il Contratto di Garanzia è soggetto a condizioni risolutive, la cui attivazione, al verificarsi degli eventi ivi previsti, è rimessa all'esclusiva discrezionalità dei *Global Coordinator*. In caso di risoluzione di tale Contratto di Garanzia da parte degli aventi diritto, verrebbe meno la garanzia sull'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e l'Emittente non sarebbe in grado di realizzare l'Operazione (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.3 della Nota Informativa).~~

19. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma - contenuti nel Paragrafo 20.2 del Documento di Registrazione come modificato dal relativo Supplemento - riflettono tutti gli aspetti dell'Operazione, sebbene alcuni di essi non perfezionati o non definiti nel dettaglio alla Data del Documento di Registrazione della presente Nota Informativa, secondo modalità, termini e condizioni strettamente aderenti a quanto comunicato alla BCE e su cui si fonda l'autorizzazione rilasciata dalla BCE medesima. Tra gli aspetti considerati ai fini dell'attività di pro-formazione non perfezionati alla Data del Documento di Registrazione presente Supplemento vi sono il Contratto di Cessione, gli Accordi con Quaestio SGR, la cessione del portafoglio *leasing* e il Finanziamento Bridge e, per i quali si è assunto che siano perfezionati alle condizioni attualmente conosciute. Alla data del Supplemento tra gli aspetti considerati ai fini dell'attività di pro-formazione non definiti nel dettaglio vi sono: la valutazione delle *junior notes*, ricompresi i livelli di adesione alla conversione volontaria di passività subordinate relativamente alle Offerte LME e al FRESH 2008 e le condizioni della Fase Take-Out. Nello specifico in relazione alle Offerte LME la rappresentazione pro-forma include gli effetti attinenti alle due ipotesi di adesione, pari rispettivamente ad un percentuale media di adesione alle Offerte LME pari al 40,4% (quale risultato ipotizzato a seguito della proroga del periodo di adesione alle Offerte LME) e al 24,0% (quale risultato ipotizzato in linea con le adesioni alle Offerte concluse in data 2 dicembre 2016). Invece tra gli aspetti definiti nel dettaglio vi è il rilascio da parte del perito indipendente della *fairness opinion* sul valore delle *junior notes*. Le informazioni riportate nei Prospetti Consolidati Pro-Forma riflettono altresì l'impatto derivante dalla copertura media al 40% dei crediti classificati nelle categorie delle Inadempienze ~~probabili~~ Probabili ed Esposizioni ~~scadute~~ Scadute deteriorate.

Tenuto conto delle incertezze connesse alla realizzazione dell'Operazione e derivanti anche dal rigetto da parte della BCE della richiesta formulata dall'Emittente di posticipare al 20 gennaio 2017 il termine ultimo entro cui promuovere l'Offerta Globale, nonché della risoluzione in data 11 dicembre 2016 da parte delle banche del consorzio dell'Accordo Preliminare di Sottoscrizione, si invitano gli investitori a prestare attenzione al fatto che qualora l'Operazione non si realizzasse gli effetti rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma non troverebbero riscontro nel bilancio dell'Emittente.

Ciò premesso, atteso che a parere dell'Emittente, la rappresentazione pro-forma degli effetti dell'Operazione include tutti gli aspetti connessi all'Operazione medesima, nello stato delle negoziazioni alla ~~Data~~ ~~data~~ del ~~Documento di Registrazione~~ ~~Supplemento~~, declinati nelle assunzioni (sottostanti ai dati pro-forma) secondo modalità, termini e condizioni strettamente coerenti con quanto rappresentato alla BCE, in considerazione della complessità dell'Operazione sussiste il rischio che gli impatti effettivi della stessa possano discostarsi in misura anche significativa da quelli rappresentati nei Prospetti Consolidati Pro-Forma inclusi nel ~~presente Documento di Registrazione~~ ~~Supplemento~~.

In ogni caso, qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni finanziarie *pro-forma* contenute nel ~~Documento di Registrazione~~ ~~Supplemento~~, che sia atto a influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il ~~Documento di Registrazione~~ ~~Supplemento~~ e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico, sarà menzionato in un supplemento del ~~presente Documento di~~ ~~Registrazione~~ ai sensi dell'art. 94, comma 7 del D. Lgs. 58/98.-

20. In data 23 novembre 2016, a seguito di richiesta di Consob e nell'imminenza dell'Assemblea della Banca convocata dal Consiglio di Amministrazione per il giorno 24 novembre, al fine di deliberare, *inter alia*, sulle diverse componenti dell'Operazione, l'Emittente ha pubblicato una nota integrativa delle relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno della suddetta assemblea, predisposte e pubblicate ai sensi della normativa applicabile. I contenuti della suddetta nota sono riflessi nel Documento di Registrazione e/o, a seconda dei casi, nella Nota Informativa e/o nel Documento di Offerta. Si precisa che gli scostamenti tra alcuni dati numerici riportati nella suddetta nota integrativa (in particolare in relazione ad alcuni dati *pro-forma*) e i corrispondenti dati contenuti nel ~~presente Documento di~~ ~~Registrazione~~ e/o nella Nota Informativa e/o nel Documento di Offerta, come modificati dai relativi supplementi, sono determinati da evoluzioni e accadimenti successivi alla seduta assembleare sopra indicata, occorsi nelle more del rilascio dei provvedimenti autorizzativi sui predetti documenti.

21. In data 23 giugno 2016, la BCE ha inviato alla Banca una *Draft Decision* con cui viene notificata l'intenzione di richiedere alla Banca il rispetto di determinati requisiti relativi, in particolare, ai Crediti Deteriorati e alla liquidità. In tale *Draft Decision*, con specifico riferimento alla liquidità, la BCE ha sottolineato che, in considerazione del profilo di rischio di BMPS, i depositi della Banca sono caratterizzati da elevata volatilità e, di conseguenza, la Banca stessa è stata soggetta a situazioni di *liquidity stress* nei primi mesi del 2016. In particolare, BCE ha rilevato che, nonostante la Banca abbia adottato molteplici misure al fine di ripristinare i depositi e la posizione di liquidità della Banca, quest'ultima risulta indebolita, sia a causa della limitata disponibilità di *Asset Encumbrance* che limita la capacità dell'Emittente di reagire a ulteriori eventi di *liquidity stress*, sia per l'instabilità dell'afflusso di depositi, che sono al momento attratti da tassi di interesse più elevati.

La BCE ha quindi richiesto a BMPS una definizione chiara degli obiettivi strategici di *Asset Encumbrance* (impegno degli attivi di bilancio) per ognuno dei prossimi tre esercizi fino al 2018 con l'invio, all'inizio di ogni anno, di un *funding plan* dettagliato che descriva le azioni per il raggiungimento dei *target*. Inoltre, tali livelli *target* devono essere stabiliti in modo da ottenere una costante riduzione dell'*Asset Encumbrance* nel corso del piano. Infine, la BCE ha richiesto un'analisi di dettaglio con la stima dei benefici attesi di liquidità, per rendere *encumberable* la maggior parte degli attivi correntemente classificati come *unencumberable*.

L'Emittente ritiene che - a seguito dell'annuncio dell'Operazione, avvenuto in data 29 luglio 2016 e per effetto dell'implementazione del deconsolidamento del Portafoglio NPLs del Gruppo, previsto nell'ambito della suddetta Operazione - la BCE possa non dare corso all'invio della decisione finale, ritenendo che l'eventuale realizzazione dell'Operazione possa consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla stessa BCE nella *Draft Decision*, in via anticipata rispetto a quanto ivi previsto. Tuttavia alla Data del Documento di Registrazione sussiste il rischio che la BCE decida di formalizzare tale *Draft Decision*, formulando richieste diverse e/o ulteriori a quelle a oggi note (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.4 del Documento di Registrazione).

22. I volumi di raccolta diretta si sono attestati al 30 settembre 2016 a circa Euro 105 miliardi con una riduzione di Euro 13,8 miliardi rispetto ai valori di fine 2015 sulla quale ha inciso prevalentemente la dinamica commerciale. In particolare, tale flessione complessiva è riconducibile alla riduzione della raccolta commerciale per circa Euro 17,8 miliardi, parzialmente compensata dall'incremento dei pronti contro termine con controparti istituzionali pari a Euro 3,1 miliardi e altre forme di raccolta per Euro 0,8 miliardi. Tale riduzione si è concentrata principalmente nel 1° e nel 3° trimestre in coincidenza con le turbolenze dei mercati finanziari (in particolar modo del settore bancario), l'entrata in vigore della nuova normativa c.d. "*bail-in*" e la pubblicazione dell'esito non favorevole dell'esercizio di *stress test* effettuato dal Gruppo. Tali dinamiche commerciali si sono riflesse negativamente nel profilo di liquidità del Gruppo che ha caratterizzato i primi nove mesi del 2016.

23. Il *petitum* complessivo delle controversie civili al 30 settembre 2016 è pari a Euro 4.543,8 milioni, cui va aggiunta la causa civile promossa da ADUSBEF e da Codacons avente *petitum* pari a Euro 3.900 milioni. A fronte delle stime effettuate circa i rischi di soccombenza nei procedimenti suddetti, al 30 settembre 2016 sono stati effettuati, nell'ambito della componente "controversie legali" (comprenditive di revocatorie) contenuta nella voce Fondo per Rischi ed Oneri, accantonamenti pari a circa Euro 627 milioni. In merito si precisa che, alla Data del Documento di Registrazione, non è possibile escludere che i contenziosi in capo alla Banca aumentino, anche in considerazione dei procedimenti penali pendenti innanzi il Tribunale di Milano nonché delle operazioni straordinarie poste in essere dalla Banca (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.13 del Documento di Registrazione).

24. Alla Data del Documento di Registrazione, all'Emittente sono attribuiti i seguenti giudizi di *rating* a lungo termine: (i) B3 da Moody's (con *outlook Under Review - Uncertain*), (ii) B- da Fitch Ratings (*outlook Rating Watch Evolving*), e (iii) B (*high/low*) da DBRS (*outlook Under Review Negative/Developing*). Un'eventuale riduzione dei livelli di *rating* assegnati all'Emittente, o il ritiro di uno o più dei suddetti *rating*, potrebbe avere un effetto sfavorevole sulle opportunità per la Banca e per il Gruppo di accedere ai vari strumenti di liquidità e sulla capacità di quest'ultimo di competere sul mercato, circostanza che potrebbe determinare un aumento dei costi di provvista o richiedere la costituzione di garanzie aggiuntive ai fini del reperimento di liquidità, con conseguenti

effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.24 del Documento di Registrazione).

25. A seguito dell'Operazione, le *Non Performing Exposures* del Gruppo saranno rappresentate prevalentemente da Crediti Deteriorati classificati come Inadempienze probabili ed Esposizioni ~~scadute~~ Scadute deteriorate. Tuttavia, non è possibile escludere che - anche ove l'Emittente dia corso all'Operazione - si verifichi un ulteriore deterioramento del credito, a seguito - *inter alia* - di ulteriori richieste delle Autorità ovvero ad esito degli accertamenti dalle stesse condotti, con specifico riferimento all'ispezione sul credito di BCE attualmente in corso, che potrebbero determinare un incremento delle rettifiche e/o dei relativi accantonamenti e, quindi, spiegare effetti negativi rilevanti sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria della Banca e/o del Gruppo (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.7 del Documento di Registrazione).

26. Si consideri altresì che, in caso di violazione di determinate dichiarazioni e garanzie che dovrebbero essere rilasciate dalle banche cedenti con la sottoscrizione del Contratto di Cessione, è prevista (quale possibile rimedio) la facoltà per SPV1 di esercitare l'Opzione Put. In tal caso, previo accertamento in sede arbitrale della violazione, le banche cedenti dovranno riacquistare i crediti per i quali si è verificata la violazione, a un prezzo predeterminato. Inoltre, per la violazione di determinate garanzie di natura societaria (*corporate guarantee*) non vige la clausola di rimedio esclusivo ("*sole remedy*"), ma vigono i rimedi di legge, ivi inclusa la risoluzione nei casi più gravi in cui la legge riconosce tale rimedio, ferma restando la necessità, in tali casi, di dover dimostrare un danno di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.1.2 del Documento di Registrazione). Qualora l'Opzione Put venisse esercitata, avrebbe come effetto, la re-iscrizione nel bilancio del cedente del credito in relazione al quale viene esercitata e, quindi, sotto il profilo sostanziale, nel caso remoto in cui essa riguardasse una moltitudine di crediti, l'annullamento dei corrispondenti effetti di *derecognition*.

INDICE

INTRODUZIONE AL SUPPLEMENTO.....	45
DEFINIZIONI.....	47
PREMESSE	49
A. AVVERTENZE.....	59
C. CATEGORIE E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA..	63
D. TITOLI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AVENTI COME SOTTOSTANTE I TITOLI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE.....	65
E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER I TITOLI E SUA GIUSTIFICAZIONE.....	67
F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DI OFFERTA	74
M. APPENDICI.....	76
O. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	81

INTRODUZIONE AL SUPPLEMENTO

Il presente documento costituisce un supplemento (il “Supplemento”) al documento di offerta pubblicato in data 28 novembre 2016, a seguito di approvazione da parte della Consob, comunicata con nota n. 19794 del 28 novembre 2016 (il “Documento di Offerta”), relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria con obbligo di reinvestimento del Corrispettivo in Nuove Azioni LME (l’“Offerta”) che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”, la “Banca” o l’“Offerente”) ha promosso, ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e delle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), al netto dei titoli già detenuti dalla stessa direttamente e indirettamente, salvo quanto indicato in relazione ai Titoli MPS I (si veda il Paragrafo D1 del Documento di Offerta), sull’intero valore nominale in circolazione delle serie di titoli indicati nella tabella precedentemente riportata (i “Titoli”).

Con la pubblicazione del presente Supplemento, l’Offerente:

- aggiorna il quadro informativo a disposizione dei Portatori dei Titoli in relazione all’Offerta e all’Aumento di Capitale nel cui ambito l’Offerta è stata promossa, integrando tale quadro informativo con informazioni inerenti gli eventi accaduti successivamente al 2 dicembre 2016 (ultimo giorno del Periodo di Adesione prima che ne fosse deliberata la proroga dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente dell’11 dicembre 2016) e, in particolare, tra l’altro, l’esito del Referendum Costituzionale (come di seguito definito) e la risoluzione dell’Accordo Preliminare di Sottoscrizione relativo all’Aumento di Capitale dell’Offerente da complessivi Euro 5 miliardi;
- comunica, fermo quanto indicato nel Documento di Offerta relativamente alla Data di Pagamento, la proroga del Periodo di Adesione all’Offerta dalle ore 09:00 del 16 dicembre 2016 alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016.

Ogni riferimento al “Periodo di Adesione” contenuto nel Documento di Offerta deve intendersi ora riferito al Periodo di Adesione, come prorogato ai sensi di quanto sopra illustrato, fermo restando che, a seconda del contesto, potrebbe anche riferirsi alla parte del Periodo di Adesione che si è svolta dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016;

- comunica, con riferimento agli obblighi di condotta che ricadono su BMPS in qualità di intermediario depositario ai sensi della c.d. disciplina MiFID, fermo l’atteggiamento non proattivo dell’Offerente nei confronti di coloro che non abbiano un profilo adeguato per un investimento in azioni, che la valutazione di adeguatezza per i Portatori di Titoli che intendano Aderire all’Offerta non sarà bloccante.

Il Supplemento, pubblicato ai sensi dell’articolo 38, comma 5, del Regolamento Emittenti, deve essere letto congiuntamente al – e costituisce parte integrante del – Documento di Offerta. I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente Supplemento hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel Documento di Offerta.

Si segnala, inoltre, che l'Offerente, anche per le motivazioni sopra indicate, ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del TUF, contestualmente al presente Supplemento, un supplemento al Prospetto Informativo relativo alle Nuove Azioni LME Retail (il "**Supplemento al Prospetto Informativo**"). Il Supplemento al Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale di BMPS (Siena, Piazza Salimbeni n. 3), sul sito internet www.mps.it, nonché sul sito internet dell'Incaricato per la Raccolta delle Adesioni MPS Capital Services Banca Per le Imprese S.p.A. ("**MPS Capital Services**"), www.mpscapitalservices.it.

I Titoli già conferiti in Adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016 rimangono vincolati all'Offerta ai termini e alle condizioni indicate nel Documento di Offerta, fatto salvo il diritto dei rispettivi Aderenti di revocare l'Ordine di Sottoscrizione a seguito della pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo. In caso di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione da parte di un Aderente, la relativa Adesione all'Offerta sarà automaticamente priva di efficacia e i Titoli conferiti in Adesione all'Offerta torneranno nella disponibilità del relativo Portatore nei termini indicati nel Documento di Offerta, come aggiornato a seguito della pubblicazione del presente Supplemento, per le adesioni irregolari. Per maggiori informazioni in merito alle modalità e ai termini di esercizio del diritto di revoca si veda il Supplemento al Prospetto Informativo.

Si ricorda che il diritto di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione, ai sensi di legge, spetta a tutti coloro che abbiano Aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento da cui trae origine il diritto di revoca. Ne consegue che in caso di pubblicazione di ulteriori supplementi al Prospetto Informativo successivamente alla pubblicazione del presente Supplemento, coloro che abbiano aderito all'Offerta nei giorni precedenti alla pubblicazione di tale supplemento (ivi inclusi coloro che abbiano aderito dal 28 novembre 2016 al 2 ottobre 2016) e non abbiano esercitato il diritto di revoca in occasione della pubblicazione di un precedente supplemento, avranno il diritto di revocare il proprio Ordine di Sottoscrizione nei termini e modalità indicati in tale ultimo supplemento.

Il presente Supplemento contiene unicamente i Paragrafi del Documento di Offerta che sono stati modificati e/o integrati per effetto di quanto sopra indicato. Tutti i termini e le condizioni dell'Offerta restano invariati, fatta eccezione per quanto modificato dal Supplemento.

Il Supplemento e il Documento di Offerta sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di BMPS (Siena, Piazza Salimbeni n. 3), sul sito internet www.mps.it, nonché sul sito internet dell'Incaricato per la Raccolta delle Adesioni MPS Capital Services, www.mpscapitalservices.it.

DEFINIZIONI

La sezione del Documento di Offerta riportante la definizione di taluni termini utilizzati in tale documento è modificata e integrata nelle voci di seguito riportate.

Data di Scadenza	Il termine del Periodo di Adesione, che cade il <u>21</u> dicembre 2016 alle ore <u>14:00</u> 16:00 .
Documento di Offerta	Il documento, pubblicato in data 28 novembre 2016, che illustra i termini e le condizioni dell'Offerta, <u>come aggiornato dal presente Supplemento</u> .
Documento di Registrazione	Il Documento di Registrazione relativo a BMPS, depositato presso Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 novembre 2016, protocollo n. 0105170/16, <u>come aggiornato dal Supplemento al Prospetto Informativo</u> . Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso la sede legale di BMPS (Siena, Piazza Salimbeni n. 3) e sul sito internet www.mps.it .
Nota di Sintesi	La nota di sintesi relativa all'offerta e alla quotazione delle Nuove Azioni LME <i>Retail</i> e alla quotazione delle Nuove Azioni LME Istituzionali, depositata presso Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 novembre 2016, protocollo n. 0105169/16, <u>come aggiornata dal Supplemento al Prospetto Informativo</u> . La Nota di Sintesi è a disposizione del pubblico presso la sede legale di BMPS (Siena, Piazza Salimbeni n. 3) e sul sito internet www.mps.it .
Nota Informativa	La nota informativa relativa all'offerta e alla quotazione delle Nuove Azioni LME <i>Retail</i> e alla quotazione delle Nuove Azioni LME Istituzionali, depositata presso Consob in data 28 novembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 28 novembre 2016, protocollo n. 0105169/16, <u>come aggiornata dal Supplemento al Prospetto Informativo</u> . La Nota Informativa è a disposizione del pubblico presso la sede legale di BMPS (Siena, Piazza Salimbeni n. 3) e sul sito internet www.mps.it .
Prospetto Informativo	Il prospetto relativo all'offerta e alla quotazione delle Nuove Azioni LME <i>Retail</i> e alla quotazione delle Nuove Azioni LME Istituzionali, incluso mediante riferimento nel presente Documento di Offerta e composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, <u>come aggiornati dal Supplemento al Prospetto Informativo</u> .
Referendum Costituzionale	<u>Il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo</u>

partitario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, indetto con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2016.

Supplemento o
Supplemento al
Documento di Offerta

Il presente documento, pubblicato ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento Emittenti, ad integrazione ed aggiornamento del Documento di Offerta.

Supplemento al
Prospetto Informativo

Il supplemento al Prospetto Informativo pubblicato dall'Offerente, contestualmente al Supplemento al Documento di Offerta, ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del TUF, e depositato presso Consob in data 16 dicembre 2016, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 15 dicembre 2016, protocollo n. 0110886/16. Il Supplemento al Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale di BMPS (Siena, Piazza Salimbeni n. 3) e sul sito internet www.mps.it.

Titoli Fresh 2008

I titoli denominati "Euro 1,000,000,000 Floating Rate Exchangeable FRESH Bonds due 30 December 2099" (ISIN XS0357998268), emessi su base fiduciaria l'8 aprile 2008 da Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. (che ha sostituito The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., come emittente fiduciario in data 10 ottobre 2016).

PREMESSE

- 1) A pagina 36 del Documento di Offerta, il Paragrafo denominato “Descrizione dell’Offerta” è modificato come di seguito indicato.

L’operazione descritta nel Documento di Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto volontaria con obbligo di reinvestimento del Corrispettivo in Nuove Azioni LME (l’“Offerta”) che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS”, la “Banca” o l’“Offerente”) promuove, al netto dei titoli già detenuti dalla stessa direttamente e indirettamente, salvo quanto di seguito indicato in relazione ai Titoli MPS I (si veda il Paragrafo D1 del Documento di Offerta), sull’intero valore nominale in circolazione delle serie di titoli indicati nella tabella di seguito riportata (i “Titoli”).

Titoli	Emittente	Serie/ISIN	Denominazione minima (Euro)	Ammontare totale in conferito in adesione alle Offerte LME nel corso del Primo Periodo di Adesione (Euro)	Ammontare totale in circolazione ⁽¹⁾ (Euro)	Prezzo di Acquisto	Numero minimo Azioni LME Retail per Denominazione Minima ⁽²⁾
Tier I	Antonveneta Capital Trust I	Titoli ATV CTI XS0122238115	1.000	33.715.000	20.705.000	85%	38,53
	MPS Capital Trust I	Titoli MPS CTI XS0121342827	1.000	168.537.000	72.596.000	85%	35,36
	Antonveneta Capital Trust II	Titoli ATV CTII XS0131739236	1.000	51.383.000	55.120.000	85%	38,54
Tier II	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Titoli MPS I IT0004352586	1.000	98.156.000	1.962.002.000 ⁽²⁾	100%	40,27
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017 XS0236480322	50.000	25.550.000	342.693.000	100%	2.009,14
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€150.000.000 Subordinated Lower Tier-II Floating Rate Notes due 2018 XS0238916620	50.000	16.550.000	87.423.000	100%	2.010,84
	Banca Monte	€100.000.000	50.000	45.000.000	31.300.000	100%	2.017,20

¹ L’Ammontare totale in circolazione è calcolato alla data del ~~23 dicembre 2016~~ 9 dicembre 2016 sulla base (i) dei risultati delle Offerte LME comunicati dall’Offerente a seguito della chiusura del Periodo di Adesione (28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016) precedente alla proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente in data 11 dicembre 2016, nonché (ii) delle operazioni di compravendita effettuate dall’Offerente sul mercato secondario in relazione a talune serie di Titoli, dal 14 novembre 2016 (giorno di pubblicazione, da parte di BMPS, della comunicazione ex articolo 102 TUF relativa all’Offerta) al 9 dicembre 2016 (estremi compresi). Tali importi potrebbero subire variazioni in caso di esercizio del diritto di revoca dell’Ordine di Sottoscrizione da parte di coloro che hanno Aderito all’Offerta dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016, a seguito della pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo. Per maggiori informazioni in merito alle Adesioni pervenute all’Offerente al 2 dicembre 2016 nell’ambito delle Offerte LME si veda il comunicato stampa pubblicato da BMPS in data 7 dicembre 2016, disponibile sul sito www.mps.it, nella sezione *investor relations*.

² Il numero minimo di Azioni LME Retail è calcolato sulla base del Rapporto di Consegna Minimo. Per maggiori informazioni circa le modalità con cui è stato calcolato il Rapporto di Consegna Minimo, si veda il Paragrafo E.1 del Documento di Offerta, come modificato dal presente Supplemento.

	dei Paschi di Siena S.p.A.	<i>Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018</i> XS0391999801					
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019</i> XS0415922730	50.000	<u>466.000.000</u>	<u>34.000.000</u>	100%	<u>2.123,56</u>
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020</i> XS0503326083	50.000	<u>65.500.000</u>	<u>303.156.000</u>	100%	<u>2.077,35</u>
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0540544912	50.000	<u>52.450.000</u>	<u>326.198.000</u>	100%	<u>2.042,23</u>

I Titoli oggetto dell'Offerta, ad eccezione dei Titoli MPS I, sono quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. I Titoli MPS I non sono quotati su alcun mercato.

L'Offerta è stata promossa su tutte le passività subordinate emesse o garantite dalla Banca, fatta eccezione per i titoli denominati:

- (i) **“€699.999.999,52 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities garantiti da BMPS” (c.d. “FRESH 2003”), a causa della mancata approvazione della consent solicitation effettuata al fine di eliminare alcune previsioni restrittive contenute nel relativo trust agreement, in modo da consentire l'acquisto di tali titoli da parte di BMPS o sue società affiliate nel contesto di offerte d'acquisto promosse da BMPS (incluse offerte d'acquisto riservate o altrimenti caratterizzate) che escludano alcuni portatori o gruppi di portatori di tali titoli; e**
- (ii) **“€250.000.000 Lower Tier II Subordinated Notes 7.4 per cent. due 2016” in quanto inclusi per €150.000.000 nel portafoglio sottostante una polizza emessa da AXA MPS e per il rimanente detenuti da Montepaschi Capital Services.**

Per la descrizione delle caratteristiche dei Titoli, si rimanda al Paragrafo C.1 del Documento di Offerta.

Si segnala che in data 14 novembre 2016, con la Comunicazione *ex art. 102 TUF*, l'Offerente ha annunciato che l'Offerta avrebbe riguardato, tra le altre, quattro serie di Titoli Tier 1 (i Titoli ATV CTI, i Titoli MPS CTI, i Titoli ATV CTII e i Titoli MPS CTII), tre delle quali (i Titoli ATV CTI, i Titoli ATV CTII e i Titoli MPS CTII) (i “Titoli Soggetti a Modifica”) sarebbero state effettivamente oggetto di offerta solo in caso di esito positivo di una *consent solicitation* che l'Offerente avrebbe annunciato al fine di modificare alcune previsioni restrittive contenute nei *trust agreement* dei Titoli Soggetti a Modifica. Tali modifiche avrebbero consentito l'acquisto dei Titoli Soggetti a Modifica da parte di BMPS o sue società controllate nel contesto di offerte d'acquisto non necessariamente promosse da BMPS nei confronti di tutti i portatori di ciascuna serie di Titoli Soggetti a Modifica. In particolare tali modifiche erano finalizzate a consentire, tra l'altro, la promozione delle Offerte LME anche su tali Titoli, senza estendere necessariamente le stesse offerte né al mercato americano né a “US person” ai sensi della *Regulation S* della *US Securities Act*,

considerato che tale estensione non sarebbe stata compatibile sotto un profilo temporale e tecnico con l'Operazione nel suo complesso.

Le *consent solicitation*, che richiedevano l'approvazione di Portatori che rappresentassero almeno il 50% del valore nominale di ciascuna serie di Titoli, si sono svolte dal 16 novembre 2016 al 25 novembre 2016 e hanno riportato i seguenti risultati:

- con riferimento ai Titoli ATV CTI, sono stati raccolti voti favorevoli per il 54,24% del valore nominale in circolazione;
- con riferimento ai Titoli ATV CTII sono stati raccolti voti favorevoli per il 48,91% del valore nominale in circolazione;
- con riferimento ai Titoli MPS CTII sono stati raccolti voti favorevoli per il 42,60% del valore nominale in circolazione.

Alla data di pubblicazione del ~~presente~~ Documento di Offerta (28 novembre 2016), l'approvazione del 50% del valore nominale in circolazione è era stata raggiunta esclusivamente in relazione ai Titoli ATV CTI, i quali conseguentemente sono stati oggetto di Offerta, senza essere più soggetti alla condizione per lo svolgimento della stessa.

Tenuto conto del risultato ottenuto in relazione ai Titoli ATV CTII e dei voti mancanti per raggiungere l'approvazione (1,09% del valore nominale in circolazione dei Titoli), l'Offerente ha deciso di estendere la relativa *consent solicitation* fino alle ore 13:00 del 28 novembre 2016, raccogliendo voti favorevoli per il 50,41% del valore nominale dei titoli in circolazione (si veda il comunicato stampa pubblicato dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, in data 28 novembre 2016). Conseguentemente l'Offerta si può svolgere anche in relazione a tali Titoli.

~~Il Periodo di Adesione all'Offerta per i soli Titoli ATV CTII avrà, pertanto, inizio alle 14:00 del 28 novembre 2016, a condizione che — ove sia stata ottenuta l'approvazione del 50% del valore nominale dei Titoli in circolazione entro il suddetto termine delle ore 13:00 — le modifiche oggetto della *consent solicitation* siano riflesse nella relativa documentazione contrattuale entro le ore 13:59 del medesimo 28 novembre 2016.~~

~~L'Offerente darà tempestivamente comunicazione dell'avveramento o mancato avveramento di tale condizione, mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.~~

~~Ove tale approvazione non fosse raggiunta, l'Offerta decadrebbe anche in relazione alla serie di Titoli ATV CTII.~~

L'Offerta è già decaduta, invece, per mancato avveramento della condizione di svolgimento della stessa, in relazione ai Titoli MPS CTII ~~— esclusi, quindi, dal presente Documento di Offerta —~~ per i quali l'Offerente ha deciso di non estendere la relativa *consent solicitation*.

- 2) A pagina 38 del Documento di Offerta, a seguito del Paragrafo denominato "L'Operazione" e prima del Paragrafo denominato "Corrispettivo dell'Offerta", è introdotto il seguente nuovo Paragrafo.

Eventi successivi al 2 dicembre 2016

In data 4 dicembre 2016 si sono svolte in Italia le operazioni di voto relative al *referendum* costituzionale, ad esito delle quali la legge costituzionale oggetto del *referendum* non è stata confermata. Il suddetto risultato elettorale ha comportato una crisi di governo, culminata nelle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La situazione di incertezza che si è venuta a creare ha comportato un rallentamento delle trattative in essere con alcuni investitori istituzionali. Per tale motivo, in data 7 dicembre 2016, l'Emittente ha richiesto alla BCE di posticipare al 20 gennaio 2017 il termine ultimo entro cui promuovere l'Offerta Globale (la "**Richiesta di Proroga**").

Inoltre, in data 11 dicembre 2016 i membri del Consorzio che agiscono in qualità di Global Coordinator e la Banca hanno sottoscritto un accordo in base al quale è stato risolto l'Accordo Preliminare di Sottoscrizione. In tale accordo (i) i Joint Bookrunner hanno verificato che, a loro giudizio, tenuto conto della situazione di incertezza politica e dell'esito non soddisfacente dell'attività di *marketing* presso gli investitori, non si erano verificate le condizioni previste per la sottoscrizione del Contratto di Garanzia; e (ii) la Società ha preso atto di quanto rappresentato dai membri del Consorzio e ha convenuto sul mancato verificarsi delle condizioni sopra indicate e, conseguentemente, sulla risoluzione dell'Accordo Preliminare di Sottoscrizione.

Alla data del presente Supplemento, l'Accordo Preliminare di Sottoscrizione è stato quindi risolto. A tale data, pertanto, non sussiste alcun impegno dei Global Coordinator a sottoscrivere il Contratto di Garanzia avente ad oggetto l'Aumento di Capitale. Ove le Sottoscrizioni LME e le sottoscrizioni dell'Aumento di Capitale BMPS non permettessero di raggiungere l'importo di Euro 5 miliardi, l'Aumento di Capitale (in quanto inscindibile) non sarebbe eseguito e l'Emittente non potrebbe completare il Deconsolidamento del Portafoglio NPL.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, ha ritenuto nell'interesse della Banca, di (i) procedere comunque nell'Operazione, (ii) prorogare, ferme le condizioni indicate nel Documento di Offerta, il Periodo di Adesione delle Offerte LME a partire dalle ore 9:00 del 16 dicembre 2016 sino alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016, e (iii) promuovere un'offerta, rivolta esclusivamente ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti, anche sui Titoli Fresh 2008, riconoscendo ai portatori di tali titoli un importo pari al 23,2% del relativo valore nominale per ogni titolo dagli stessi convertito, con obbligo dell'aderente a tale offerta di reinvestire suddetto importo in Nuove Azioni LME, al pari delle altre Offerte LME.

In data 13 dicembre 2016 la BCE ha comunicato alla Banca una *draft decision* con la quale ha reso noto il rigetto della Richiesta di Proroga formulata dall'Emittente, confermando così il 31 dicembre 2016 come termine ultimo per completare l'intera Operazione. La BCE ha, tra l'altro osservato che: (i) la situazione della liquidità della Banca si è andata progressivamente deteriorando fino a raggiungere, a valle del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016, un orizzonte temporale di 29 giorni entro il quale la Banca può far fronte ai propri fabbisogni di liquidità senza ricorrere a nuovi interventi. Tale orizzonte temporale è stato calcolato applicando alla situazione di liquidità inerziale un forte *stress* che ipotizza, in base a scenari teorici particolarmente negativi, la fuoriuscita di circa Euro 10,3 miliardi di liquidità nel corso di un mese e risulta inferiore di un giorno rispetto al limite di *risk capacity* fissato dalla Banca stessa, (ii) in assenza dell'Aumento di Capitale, la Banca potrebbe avere, al 31 dicembre 2016, un CET1 inferiore a quello previsto dallo SREP per l'anno 2016 (9,5% rispetto a 10,75%), (iii) le argomentazioni fornite dall'Emittente nella Richiesta di Proroga non supportano la conclusione che una estensione del termine del 31 dicembre 2016 potrebbe aumentare in modo significativo le probabilità di successo dell'Operazione. La combinazione di questi elementi ha portato la BCE a ritenere che, da un lato ci sia un rischio

significativo che i *Global Coordinator* e i *Joint Book Runner* non sottoscrivano l'Accordo di Garanzia nel gennaio 2017, rendendo così irrealizzabile l'Aumento di Capitale, e, dall'altro, ci sia un rischio significativo di un ulteriore indebolimento dei livelli di liquidità e patrimonializzazione della Banca nelle prossime settimane. Pertanto, ha ritenuto di negare la Richiesta di Proroga.

L'impossibilità di prevedere qualunque slittamento al termine ultimo per il completamento dell'Operazione - stante il rigetto da parte della BCE della Richiesta di Proroga formulata dall'Emittente il 7 dicembre 2016 - aggiunge un ulteriore elemento di incertezza in merito al completamento dell'Operazione, oltre a quelli già descritti nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa, come modificati dal Supplemento al Prospetto Informativo.

Alla data del presente Supplemento, la Società sta negoziando con i *Joint Bookrunners* un accordo (l'"**Accordo**") in forza del quale questi ultimi si impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di determinate condizioni (il "*Placement Agreement*"). Il *Placement Agreement* che non prevedrà l'assunzione - da parte dei *Joint Bookrunners* - di alcun impegno di garanzia, ma l'assunzione - da parte dei medesimi - del solo rischio di settlement ossia l'impegno dei *Joint Bookrunners* di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato italiano). L'Accordo prevederà che il *Placement Agreement* sia sottoscritto esclusivamente qualora, al termine del Periodo di Offerta i *Joint Bookrunners* ritenessero, secondo il loro libero apprezzamento, soddisfacenti. (i) gli esiti del *bookbuilding*, (ii) l'eventuale investimento da parte dello Stato italiano alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati delle Offerte LME. L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei *Joint Bookrunners* a cui è condizionata la stipula del *Placement Agreement*. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai *Joint Bookrunners* solo nell'imminenza della sottoscrizione del *Placement Agreement*. Qualora uno o più *Joint Bookrunners* dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall'impegno sopra indicato. In tal caso, gli altri *Joint Bookrunners* avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il *Placement Agreement* non potrebbe essere sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità dell'Emittente di dar corso all'Aumento di Capitale potrebbe essere gravemente pregiudicata (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa).

Inoltre, si segnala che nei giorni precedenti alla pubblicazione del presente Supplemento la stampa ha riportato alcune indiscrezioni circa il possibile intervento dello Stato italiano nella ricapitalizzazione della Banca. In relazione a tali indiscrezioni, alla data del presente Supplemento, non vi è alcuna certezza che lo Stato intervenga nell'Aumento di Capitale, e, ove intervenga, non vi è certezza circa le modalità di tale intervento e l'importo (eventualmente anche significativo) che lo stesso investirà nell'Aumento di Capitale.

Si ricorda, inoltre, che - sulla base di quanto riportato dalla stampa - l'intervento dello Stato potrebbe essere realizzato anche attraverso il meccanismo della ricapitalizzazione preventiva (*precautionary recapitalisation*), di cui all'articolo 32, comma 4, lett. (d), punto (iii) della BRRD, da attuare nel rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato.

A tal riguardo, i Portatori dei Titoli devono considerare che, ai sensi della comunicazione della Commissione Europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la "Comunicazione sul settore bancario"), prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto statale alla ristrutturazione (sia nella forma di misure di ricapitalizzazione sia di sostegno a fronte di attività deteriorate) dovrebbero, di norma, essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione delle passività della banca (c.d. *burden sharing* o "condivisione degli oneri"). Ove ne ricorrano i presupposti, dunque, come meglio di seguito indicato, i Titoli potrebbero essere soggetti a conversione forzata in azioni della Banca. Le condizioni a cui avverrebbe tale conversione non sono note alla data del presente Supplemento, per cui le stesse potrebbero essere, uguali, migliori o anche peggiori (a seconda del Titolo detenuto e dei criteri utilizzati per "condividere gli oneri") rispetto alle condizioni riconosciute da BMPS, su base volontaria, nell'ambito della presente Offerta.

La concessione di aiuti di Stato, ove ne ricorrano i presupposti, è dunque condizionata a una previa "condivisione degli oneri" da parte degli azionisti e di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, ivi inclusi gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier I, e gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments), tra cui rientrano i Titoli Tier II, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi. I detentori di tali strumenti devono, quindi, contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi, il cui importo sarà oggetto di verifica da parte della Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica di aiuti di Stato che dovrà essere preventivamente avviata dallo Stato italiano, possono assumere la forma di una conversione in Capitale Primario di Classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1), o di una riduzione di valore nominale degli strumenti.

Alla data del presente Supplemento, come già sopra indicato, non vi sono certezze né in merito all'intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca, né, ove tale intervento venga realizzato, in merito alle modalità di effettuazione dello stesso e, se applicabile, della "condivisione degli oneri" con i portatori dei prestiti subordinati della Banca (ivi inclusi coloro che abbiano deciso di non Aderire all'Offerta).

Come sopra anticipato, i Portatori dei Titoli devono, pertanto, considerare che, alla data del presente Supplemento, non sono conosciute le condizioni a cui potrebbe essere realizzata l'eventuale conversione forzata dei prestiti subordinati (ivi inclusi i Titoli) in sede di *burden sharing* (conversione forzata che dovrebbe essere oggetto di un apposito provvedimento legislativo), per cui tali condizioni potrebbero essere uguali, migliori o anche peggiori rispetto a quelle riconosciute da BMPS, su base volontaria, nell'ambito della presente Offerta.

I Portatori dei Titoli devono, inoltre, considerare che l'Offerente non è neppure a conoscenza della posizione che potrebbe assumere la Commissione Europea (DG Competition) in relazione all'intervento dello Stato nella ricapitalizzazione della Banca. Ove la Commissione Europea (DG Competition) ritenesse che l'intervento dello Stato, in qualunque forma effettuato, costituisca una violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, la Banca potrebbe essere esposta a conseguenze negative, derivanti da tale violazione, ad oggi non preventivabili con effetti, anche rilevanti, sulla situazione economica e patrimoniale della Banca; in tal caso gli effetti per i Portatori dei Titoli che

avessero Aderito all'Offerta sarebbero ancora più rilevanti, ove il regolamento dell'Offerta fosse già avvenuto e i Portatori dei Titoli fossero divenuti azionisti dell'Offerente.

Per maggiori informazioni in merito al c.d. *burden sharing* si rinvia al paragrafo A.4 del Documento di Offerta

I Portatori dei Titoli devono, altresì, considerare che la sottoscrizione di una quota significativa dell'Aumento di Capitale da parte di uno o più azionisti (ivi incluso eventualmente lo Stato) avrebbero un impatto sulla *governance* della Banca, nonché sul peso esercitabile dagli azionisti di minoranza in sede assembleare, direttamente proporzionale al valore della partecipazione sottoscritta da tali azionisti nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

- 3) A pagina 41 del Documento di Offerta, i capoversi relativi al Contratto di Garanzia del Paragrafo denominato "*L'Operazione*" sono sostituiti dai seguenti. La medesima sostituzione si applica a pagina 51 del Documento di Offerta, al Paragrafo A.1.2 denominato "*Condizioni di Efficacia dell'Offerta*".

In data 11 dicembre 2016 i membri del Consorzio che agiscono in qualità di Global Coordinator e la Banca hanno sottoscritto un accordo in base al quale è stato risolto l'Accordo Preliminare di Sottoscrizione. In tale accordo (i) i Joint Bookrunner hanno verificato che, a loro giudizio, tenuto conto della situazione di incertezza politica e dell'esito non soddisfacente dell'attività di marketing presso gli investitori, non si erano verificate le condizioni previste per la sottoscrizione del Contratto di Garanzia; e (ii) la Società ha preso atto di quanto rappresentato dai membri del Consorzio e ha convenuto sul mancato verificarsi delle condizioni sopra indicate e, conseguentemente, sulla risoluzione dell'Accordo Preliminare di Sottoscrizione.

Alla data del presente Supplemento, l'Accordo Preliminare di Sottoscrizione è stato quindi risolto. A tale data, pertanto, non sussiste alcun impegno dei Global Coordinator a sottoscrivere il Contratto di Garanzia avente ad oggetto l'Aumento di Capitale.

Alla data del presente Supplemento, la Società sta negoziando con i Joint Bookrunners un accordo (l'"*Accordo*") in forza del quale questi ultimi si impegnano a negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un contratto al verificarsi di determinate condizioni (il "*Placement Agreement*"). Il *Placement Agreement* che non prevedrà l'assunzione – da parte dei Joint Bookrunners – di alcun impegno di garanzia, ma l'assunzione – da parte dei medesimi – del solo rischio di settlement ossia l'impegno dei Joint Bookrunners di sottoscrivere le Nuove Azioni già in precedenza allocate, che dovessero risultare successivamente non sottoscritte alla Data di Pagamento (al netto delle Nuove Azioni sottoscritte nell'ambito delle Offerte LME e di quelle eventualmente sottoscritte dallo Stato italiano). L'Accordo prevederà che il *Placement Agreement* sia sottoscritto esclusivamente qualora, al termine del Periodo di Offerta i *Joint Bookrunners* ritenessero, secondo il loro libero apprezzamento, soddisfacenti. (i) gli esiti del *bookbuilding*, (ii) l'eventuale investimento da parte dello Stato italiano alla luce della regolamentazione italiana relativa agli aiuti di Stato e (iii) i risultati delle Offerte LME. L'Accordo non contiene alcun parametro, né di tipo qualitativo né di tipo quantitativo, volto a individuare l'entità del grado di soddisfazione da parte di ciascuno dei *Joint Bookrunners* a cui è condizionata la stipula del *Placement Agreement*. Ne consegue pertanto che la Banca non si trova nella

possibilità di dare indicazioni su elementi non previsti contrattualmente e che saranno valutati dai *Joint Bookrunners* solo nell'imminenza della sottoscrizione del *Placement Agreement*. Qualora uno o più *Joint Bookrunners* dovesse ritenere non soddisfatte le condizioni cui è legato il proprio impegno, tale/i soggetto/i sarebbe liberato dall'impegno sopra indicato. In tal caso, gli altri *Joint Bookrunners* avrebbero la facoltà di mantenere comunque il loro impegno o di ritirarlo. In tale ultimo caso, il *Placement Agreement* non potrebbe essere sottoscritto e, di conseguenza, la possibilità dell'Emittente di dar corso all'Aumento di Capitale potrebbe essere gravemente pregiudicata (cfr. Capitolo 2, Paragrafo 2.1.6 della Nota Informativa).

~~A tal proposito, si tenga conto che il 24 ottobre 2016 la Banca ha sottoscritto un accordo di pre-underwriting con J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. con il ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International con il ruolo di Co Global Coordinator e Joint Bookrunner (ciascun Joint Global Coordinator e Co Global Coordinator, un "Global Coordinator") e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., Jefferies International Limited, e Société Générale con il ruolo di ruolo di Joint Bookrunner (congiuntamente ai Global Coordinator, i "Garanti" o il "Consortio") ai sensi del quale il Consortio ha concordato di sottoscrivere, entro la data di avvio dell'offerta di sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, un contratto di garanzia per la sottoscrizione delle azioni eventualmente non sottoscritte all'esito dell'Aumento di Capitale stesso per un ammontare massimo di Euro 5 miliardi. Tale ammontare massimo sarà ridotto in misura pari a: (a) l'ammontare del valore delle azioni eventualmente oggetto di impegni irrevocabili di sottoscrizione assunti da investitori qualificati e/o istituzionali anteriormente alla data di sottoscrizione del contratto di garanzia, (b) l'ammontare del valore delle azioni eventualmente oggetto di impegni di garanzia da parte di altre istituzioni finanziarie che dovessero far parte del Consortio, e (c) l'ammontare del valore delle Nuove Azioni LME da destinare agli investitori che abbiano aderito alle Offerte LME e il cui Ordine di Sottoscrizione non possa essere soggetto al diritto di revoca ai sensi dell'articolo 95 bis, comma 2, del TUF.~~

~~L'impegno a sottoscrivere il contratto di garanzia è, tra l'altro, soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe nonché ad altre condizioni maggiormente connesse alla situazione del settore bancario italiano in generale e più in particolare a quella della Banca e del suo gruppo, tra cui: (a) il fatto che il processo di Deconsolidamento del Portafoglio NPL abbia raggiunto un grado di avanzamento tale da essere considerato soddisfacente, da parte di ciascuno dei membri del Consortio che agiscono in qualità di Global Coordinator; (b) l'andamento soddisfacente per ciascuno dei membri del Consortio che agiscono in qualità di Global Coordinator, dell'attività di marketing presso gli investitori, e (c) l'esito soddisfacente dell'LME secondo il giudizio in buona fede di ciascuno dei membri del Consortio che agiscono in qualità di Global Coordinator.~~

~~Ne consegue che, ove l'LME non avesse un esito soddisfacente secondo il giudizio in buona fede di ciascuno dei membri del Consortio che agiscono in qualità di Global Coordinator, verrebbe meno anche l'impegno dei Garanti a sottoscrivere un contratto di garanzia per l'eventuale ammontare dell'Aumento di Capitale non sottoscritto, e di conseguenza l'Offerente non riuscirebbe verosimilmente a portare a termine l'Aumento di Capitale.~~

~~Il Contratto di Garanzia sarà, inoltre, soggetto a condizioni risolutive, la cui attivazione, al verificarsi degli eventi ivi previsti, sarà rimessa all'esclusiva discrezionalità del Global Coordinator. In caso di risoluzione di tale contratto da parte degli aventi diritto, verrebbe meno la garanzia sull'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale e l'Offerente non sarebbe in grado di realizzare l'Operazione.~~

- 4) A pagina 46 del Documento di Offerta, il primo capoverso del Paragrafo denominato "Periodo di Adesione e Data di Pagamento" è sostituito come di seguito indicato.

Periodo di Adesione e Data di Pagamento

L'Offerta è stata deliberata in data 14 novembre 2016 - giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente assunta in pari data - e avrà durata, secondo quanto concordato con la Consob, ~~dalle ore 14:00 del 28 novembre 2016 fino alle ore 16:00~~ 14:00 del 21 dicembre 2016.

Si segnala a tal proposito che in data 11 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente ha deliberato di prorogare il Periodo di Adesione - originariamente previsto dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016 - dalle ore 09:00 del 16 dicembre 2016 alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016, estremi inclusi, salvo ulteriore proroga, della quale l'Offerente darà comunicazione ai sensi delle disposizioni vigenti (il "Periodo di Adesione") (per le condizioni e i termini di adesione all'Offerta si veda il Paragrafo F.1 del Documento di Offerta).

- 5) A pagina 49 del Documento di Offerta, la tabella riepilogativa degli eventi relativi all'Offerta e della relativa tempistica è sostituita dalla tabella di seguito riportata.

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione
14 novembre 2016	Comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 102 del TUF.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
15 novembre 2016	Comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 102, comma 3 del TUF, con contestuale deposito presso Consob del Documento di Offerta destinato alla pubblicazione.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
24 novembre 2016	Assemblea Straordinaria di BMPS convocata in un'unica convocazione per approvare il conferimento della Delega al Consiglio di Amministrazione di BMPS.	Comunicato di BMPS ai sensi dell'articolo 114 del TUF.
28 novembre 2016	Approvazione del Documento di Offerta, del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi da parte della CONSOB.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
28 novembre 2016	Pubblicazione del Documento di Offerta, del Documento di Registrazione, della Nota	Pubblicazione ai sensi degli articoli 9 e 36 del Regolamento

	Informativa e della Nota di Sintesi.	Emittenti.
28 novembre 2016	Comunicazione sull'esito della <i>consent solicitation</i> relativa ai Titoli ATV CTIL.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Ore 14.00 del 28 novembre 2016	Inizio del Periodo di Adesione all'Offerta.	Non applicabile.
Alle ore 16:00 del 2 dicembre 2016	Termine del Periodo di Adesione all'Offerta (salvo proroga).	Non applicabile.
7 dicembre 2016	Comunicazione sui risultati provvisori dell'Offerta e dell'Offerta Istituzionale LME.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
11 dicembre 2016	<u>Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente di prorogare il Periodo di Adesione.</u>	<u>Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.</u>
Ore 09.00 del 16 dicembre 2016	<u>Inizio del periodo di proroga del Periodo di Adesione.</u>	<u>Non applicabile.</u>
Alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016	<u>Termine del Periodo di Adesione all'Offerta (salvo ulteriore proroga).</u>	<u>Non applicabile.</u>
<u>Entro le ore 11:00 del 23 dicembre 2016</u>	Termine ultimo per sanare eventuali irregolarità delle Adesioni. I Titoli non regolarmente conferiti in adesione all'Offerta verranno svincolati e ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti, non appena ragionevolmente possibile e comunque non oltre tre Giorni Lavorativi, su richiesta degli Aderenti, ovvero, in mancanza di questa, dopo il 30 dicembre 2016, senza aggravio di spese per gli Aderenti.	
Non appena gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicano all'Offerente i risultati dell'Offerta	Comunicazione sui risultati provvisori dell'Offerta e dell'Offerta Istituzionale LME a seguito della proroga del Periodo di Adesione.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Non appena BMPS comunica il calendario relativo all'Offerta di Sottoscrizione	Comunicazione agli Aderenti della Data di Pagamento.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Entro l'avvio dell'Offerta di Sottoscrizione	Pubblicazione da parte di BMPS della Nota Informativa e della Nota di Sintesi relativa all'Offerta di Sottoscrizione inerente l'Aumento di Capitale.	Pubblicazione nelle forme di legge.
Entro il Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione da parte di BMPS nell'ambito	Comunicazione agli Aderenti del Rapporto di Consegna.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

del'Offerta di Sottoscrizione del Prezzo di Offerta		
Entro la Data di Pagamento	Comunicazione sui risultati definitivi dell'Offerta e dell'Offerta Istituzionale LME.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Entro le ore 09:00 della Data di Pagamento	Comunicazione circa l'avveramento o mancato avveramento della Condizione sul buon esito dell'Aumento di Capitale.	Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti.
Data di Pagamento	Pagamento del Corrispettivo tramite accredito del Conto LME e contestuale sottoscrizione delle Nuove Azioni LME <i>Retail</i> .	Non applicabile.
Entro tre Giorni Lavorativi dalla comunicazione del mancato avveramento di una delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta.	In caso di mancato avveramento di una delle Condizioni di Efficacia dell'Offerta, i Titoli saranno svincolati e ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti, senza addebito di oneri o spese a loro carico.	Non applicabile.

A. AVVERTENZE

- 1) A pagina 57 del Documento di Offerta, il Paragrafo A.1.5 denominato "*Misure di potenziamento dei presidi finalizzati al corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID*" è sostituito dal seguente.

In occasione dell'Operazione, la Banca ha deciso di adottare, tra l'altro, ~~misure di potenziamento dei presidi in essere finalizzati a garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi e di condotta previsti dalla disciplina MiFID, anche al fine di gestire in maniera rafforzata il conflitto di interessi legato al doppio ruolo di intermediario e offerente/emittente.~~ Trattandosi di obblighi connessi alla prestazione di servizi di investimento verso la propria clientela, le misure di seguito descritte si applicano esclusivamente ai clienti della Banca e a quelli di Banca Widiba.

Per quanto riguarda gli obblighi di condotta, sia per l'Offerta che per le Nuove Azioni LME Retail, la Banca ha deciso di adottare i seguenti presidi:

- viene fornita una specifica informativa sul conflitto di interesse della Banca;
- viene sempre effettuata la valutazione di adeguatezza dell'adesione;
- nei confronti della clientela rispetto alla quale l'adesione risulti adeguata la Banca fornirà il servizio di consulenza;
- ~~sarà comunque sempre effettuata, a maggior tutela della clientela, la valutazione di adeguatezza dell'adesione. Tale valutazione sarà "bloccante", ossia non sarà consentita al cliente, in caso di esito negativo della valutazione stessa, l'adesione all'Offerta; e~~
- nei confronti della clientela rispetto alla quale l'adesione non risulti adeguata, la Banca non fornirà il servizio di consulenza. Il cliente che di propria iniziativa intenda aderire all'Offerta sarà informato dell'inadeguatezza e potrà: (i) rinunciare all'operazione; (ii) chiedere di procedere comunque con l'adesione all'Offerta;
- al fine di evitare riprofilature degli investitori strumentali ad assicurare il buon esito del giudizio di adeguatezza, è stato deciso di utilizzare, ai fini della valutazione di adeguatezza, i questionari MiFID in essere al 30 settembre 2016 o comunque i parametri più cautelativi (più bassi) rilevati nei questionari presenti nel periodo compreso tra la fine di settembre 2016 e il giorno dell'adesione.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi, con riferimento sia all'Offerta sia alle Nuove Azioni LME Retail, la Banca ha previsto, tra l'altro:

- di inviare ai propri clienti depositanti possessori dei titoli interessati dalle Offerte LME apposita comunicazione per informarli dell'operazione con evidenza dei conflitti di interesse e con un rimando ai contenuti riportati nella documentazione d'offerta;

- di consegnare alla clientela che, a fronte dell'avviso ricevuto, dovesse recarsi in filiale per ottenere ulteriori informazioni sulle offerte, un'apposita scheda tecnica, la Nota di Sintesi e le relative modifiche apportate dal rispettivo Supplemento, le presenti Avvertenze, le Avvertenze del Documento di Registrazione e le relative modifiche apportate dallo specifico supplemento (queste ultime definite come Complessive Avvertenze).

La Banca acquisirà dagli aderenti dichiarazione olografa di aver ~~aderito all'Offerta di propria iniziativa, senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell'intermediario, e di aver ricevuto la sopra citata documentazione informativa,~~ **di essere a conoscenza del conflitto di interesse della Banca nell'operazione e del cambiamento del proprio status, da obbligazionista ad azionista anche per gli effetti della disciplina sulle risoluzioni bancarie. Nel caso in cui un cliente decidesse di aderire all'Offerta nonostante la valutazione di non adeguatezza effettuata dalla Banca, la Banca acquisirà dall'aderente anche un'attestazione olografa di aver aderito all'Offerta di propria iniziativa senza sollecitazione o erogazione di consulenza da parte dell'intermediario, nonché di essere stato informato della non adeguatezza dell'operazione e di volere, ciò nonostante, dar corso all'adesione.** ~~L'utilizzo di tale presidi riduce la platea dei soggetti retail che possono aderire all'Offerta.~~

- 2) A pagina 58 del Documento di Offerta, il secondo capoverso del Paragrafo A.1.6 denominato *“Restituzione dei Titoli in caso di mancato perfezionamento dell'Offerta”* è sostituito dal seguente.

In caso di adesione irregolare non sanata entro le ore 11:00 del ~~5~~ **23** dicembre 2016, i Titoli portati in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi titolari entro tre Giorni Lavorativi dalla richiesta degli Aderenti o per conto di questi ovvero, in mancanza di questa, dal ~~9~~ **30** dicembre 2016, senza aggravio di spese per gli Aderenti.

- 3) Alla pagina 77 del Documento di Offerta, dopo il terzo capoverso del Paragrafo A.7.1 denominato *“Scenario in caso di adesione all'Offerta”*, è aggiunto il seguente.

L'Adesione all'Offerta da parte di Portatori di Titoli che siano anche clienti della Banca non preclude di per sé la possibilità per tali clienti di promuovere azioni nei confronti della Banca per asserite violazioni commesse da quest'ultima nei loro confronti in sede di collocamento e/o vendita dei Titoli sul mercato secondario.

- 4) Alle pagine 79 e 80 del Documento di Offerta, la tabella relativa al Corrispettivo riportata al Paragrafo A.7.1 denominato *“Scenario in caso di adesione all'Offerta”*, è sostituita dalla seguente.

Titoli	ISIN	Denominazione minima (Euro)	Corrispettivo (Euro)	Numero minimo Nuove Azioni LME Retail per Denominazione Minima (3)
Titoli ATV CTI	XS0122238115	1.000	<u>959,42 (*)</u>	<u>38,53</u>
Titoli MPS CTI	XS0121342827	1.000	<u>880,47</u>	<u>35,36</u>
Titoli ATV CTH	XS0131739236	1.000	<u>959,53 (*)</u>	<u>38,54</u>
Titoli MPS I	IT0004352586	1.000	<u>1.002,78</u>	<u>40,27</u>
Titoli MPS II	XS0236480322	50.000	<u>50.027,63</u>	<u>2.009,14</u>
Titoli MPS III	XS0238916620	50.000	<u>50.069,86</u>	<u>2.010,84</u>
Titoli MPS IV	XS0391999801	50.000	<u>50.228,38</u>	<u>2.017,20</u>
Titoli MPS V	XS0415922730	50.000	<u>52.876,71</u>	<u>2.123,56</u>
Titoli MPS VI	XS0503326083	50.000	<u>51.726,03</u>	<u>2.077,35</u>
Titoli MPS VII	XS0540544912	50.000	<u>50.851,51</u>	<u>2.042,23</u>

(*) Tali ammontari sono stati calcolati ipotizzando che la componente del Provento, che dovrà essere determinata, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, rispettivamente in data 19 e 22 dicembre 2016, avrà un valore pari alla componente del Provento già calcolata per il periodo di riferimento precedente. Pertanto, è possibile che l'importo che sarà effettivamente dovuto alla Data di Pagamento differisca da quanto rappresentato nel Documento di Offerta.

5) Alla pagina 85 del Documento di Offerta, il primo capoverso del Paragrafo A.10 denominato “*Potenziali Conflitti di interesse*” è sostituito dal seguente.

³ Il Numero di Azioni LME Retail Minimo è calcolato sulla base del Rapporto di Consegna Minimo. Per maggiori informazioni si veda il Paragrafo E.1 del presente Documento di Offerta.

Si segnala che, nell'ambito della presente Offerta, BMPS riveste al tempo stesso sia il ruolo di Offerente che quello di (i) emittente dei Titoli MPS I e dei Titoli Lower Tier II; (ii) garante con riferimento ai Titoli Tier I; e (iii) emittente delle Nuove Azioni LME Retail. BMPS si trova, pertanto, in una situazione di potenziale conflitto di interessi rispetto ai Portatori dei Titoli, in quanto ha interesse che questi ultimi Aderiscano all'Offerta al fine di: ~~contribuire al buon esito dell'Aumento di Capitale~~ (i) agevolare il buon esito dell'Aumento di Capitale e conseguentemente dell'Operazione; (ii) determinare il venir meno per la Banca delle obbligazioni di: (a) pagamento delle cedole/proventi dei Titoli e (b) restituzione a scadenza (ove prevista) del capitale. L'interesse della banca in quanto emittente/garante è, inoltre, ulteriormente acuito dalle incertezze - che sono conseguite alla risoluzione dell'Accordo Preliminare di Sottoscrizione - circa la possibilità di concludere positivamente l'Aumento di Capitale. Tali incertezze determinano, infatti, un particolare interesse della Banca a che l'Offerta registri il maggior numero possibile di Aderenti all'Offerta, al fine di ridurre l'importo dell'Aumento di Capitale BMPS da offrire al mercato e conseguentemente aumentare le possibilità di successo dell'Operazione.

C. CATEGORIE E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

- 1) A pagina 96 del Documento di Offerta, al Paragrafo denominato “*Categorie e quantità degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta*” è aggiunto il seguente capoverso.

L'Offerta è stata promossa su tutte le passività subordinate emesse o garantite dalla Banca, fatta eccezione per i titoli denominati:

- (i) “€699.999.999,52 *Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities garantiti da BMPS*” (c.d. “*FRESH 2003*”), a causa della mancata approvazione della *consent solicitation* effettuata al fine di eliminare alcune previsioni restrittive contenute nel relativo *trust agreement*, in modo da consentire l'acquisto di tali titoli da parte di BMPS o sue società affiliate nel contesto di offerte d'acquisto promosse da BMPS (incluse offerte d'acquisto riservate o altrimenti caratterizzate) che escludano alcuni portatori o gruppi di portatori di tali titoli; e
- (ii) “€250.000.000 *Lower Tier II Subordinated Notes 7.4 per cent. due 2016*” in quanto inclusi per €150.000.000 nel portafoglio sottostante una polizza emessa da AXA MPS e per il rimanente detenuti da Montepaschi Capital Services.

- 2) Da pagina 97 a pag. 106 del Documento di Offerta, gli importi dell'ammontare in circolazione di ciascuna serie di Titoli sono sostituiti dai seguenti.

Titoli	ISIN	Ammontare totale in circolazione (*) (Euro)
Titoli ATV CTI	XS0122238115	20.705.000
Titoli MPS CTI	XS0121342827	72.596.000
Titoli ATV CTII	XS0131739236	55.120.000

⁴ L'Ammontare totale in circolazione è calcolato alla data del ~~23 dicembre 2016~~ 9 dicembre 2016 sulla base (i) dei risultati delle Offerte LME comunicati dall'Offerente a seguito della chiusura del Periodo di Adesione (28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016) precedente alla proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Offerente in data 11 dicembre 2016, nonché (ii) delle operazioni di compravendita effettuate dall'Offerente sul mercato secondario in relazione a talune serie di Titoli, dal 14 novembre 2016 (giorno di pubblicazione, da parte di BMPS, della comunicazione ex articolo 102 TUF relativa all'Offerta) al 9 dicembre 2016 (estremi compresi). Tali importi potrebbero subire variazioni in caso di esercizio del diritto di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione da parte di coloro che hanno Aderito all'Offerta dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016, a seguito della pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo. Per maggiori informazioni in merito alle Adesioni pervenute all'Offerente al 2 dicembre 2016 nell'ambito delle Offerte LME si veda il comunicato stampa pubblicato da BMPS in data 7 dicembre 2016, disponibile sul sito www.mps.it, nella sezione *investor relations*.

Titoli	ISIN	Ammontare totale in circolazione ^(*) (Euro)
Titoli MPS I	IT0004352586	<u>1.962.002.000</u> ^(*)
Titoli MPS II	XS0236480322	<u>342.693.000</u>
Titoli MPS III	XS0238916620	<u>87.423.000</u>
Titoli MPS IV	XS0391999801	<u>31.300.000</u>
Titoli MPS V	XS0415922730	<u>34.000.000</u>
Titoli MPS VI	XS0503326083	<u>303.156.000</u>
Titoli MPS VII	XS0540544912	<u>326.198.000</u>

^(*) L'Ammontare di Titoli MPS I in circolazione potrebbe aumentare nel corso del Periodo di Adesione, ove MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A. riceva sul secondario - da parte di terzi investitori - richieste di acquisto dei Titoli dalla stessa detenuti.

⁵ L'Ammontare totale in circolazione è calcolato alla data del ~~23 dicembre 2016~~ 9 dicembre 2016 sulla base (i) dei risultati delle Offerte LME comunicati dall'Offerente a seguito della chiusura del Periodo di Adesione (28 novembre 2016 - 2 dicembre 2016) precedente alla proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Offerente in data 11 dicembre 2016, nonché (ii) delle operazioni di compravendita effettuate dall'Offerente sul mercato secondario in relazione a talune serie di Titoli, dal 14 novembre 2016 (giorno di pubblicazione, da parte di BMPS, della comunicazione ex articolo 102 TUF relativa all'Offerta) al 9 dicembre 2016 (estremi compresi). Tali importi potrebbero subire variazioni in caso di esercizio del diritto di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione da parte di coloro che hanno Aderito all'Offerta dal 28 novembre 2016 al 2 dicembre 2016, a seguito della pubblicazione del Supplemento al Prospetto Informativo. Per maggiori informazioni in merito alle Adesioni pervenute all'Offerente al 2 dicembre 2016 nell'ambito delle Offerte LME si veda il comunicato stampa pubblicato da BMPS in data 7 dicembre 2016, disponibile sul sito www.mps.it, nella sezione *investor relations*.

D. **TITOLI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AVENTI COME SOTTOSTANTE I
TITOLI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE**

- 1) A pagina 110 del Documento di Offerta, la tabella relativa ai Titoli posseduti dall'Offerente è sostituita dalla seguente.

Alla data del ~~23 novembre~~ **9 dicembre** 2016, sulla base delle operazioni di mercato compiute in tal giorno e non ancora regolate, l'Offerente detiene direttamente e/o indirettamente i seguenti Titoli.

Titoli	Emittente	Serie	ISIN	Denominazione minima (Euro)	Ammontare detenuto direttamente e/o indirettamente dall'Offerente (*) (Euro)
Tier I	Antonveneta Capital Trust I	80.000 <i>Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0122238115	1.000	25.580.000
	MPS Capital Trust I	€350.000.000 7,990% <i>Noncumulative Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0121342827	1.000	108.867.000
	Antonveneta Capital Trust II	220.000 <i>Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities</i> garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0131739236	1.000	113.497.000
Tier II	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato <i>Upper Tier II</i> 2008 - 2018	IT0004352586	1.000	<u>100.400.000</u>
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Subordinated Floating Rate Notes due 2017</i>	XS0236480322	50.000	107.000
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€150.000.000 <i>Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018</i>	XS0238916620	50.000	27.000
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€100.000.000 <i>Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018</i>	XS0391999801	50.000	23.700.000
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 7,00 per cent. Notes due 2019</i>	XS0415922730	50.000	0

⁶ L'ammontare detenuto direttamente e/o indirettamente dall'Offerente è calcolato alla data del ~~23 novembre~~ **9 dicembre** 2016, anche sulla base delle operazioni effettuate a tale data, ma non ancora regolate. **Tale ammontare non tiene conto dei Titoli conferiti in Adesione all'Offerta sino al 2 dicembre 2016.**

	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020</i>	XS0503326083	50.000	44.000
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	€500.000.000 <i>Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020</i>	XS0540544912	50.000	2.000

E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER I TITOLI E SUA GIUSTIFICAZIONE

- 1) Alle pagine 113 e 114 del Documento di Offerta, le tabelle relative al Corrispettivo Unitario contenute nel Paragrafo E.1 denominato *“Indicazione del corrispettivo unitario e criteri seguiti per la sua determinazione”* e le relative note esplicative sono modificate come di seguito.

La seguente tabella riporta l'importo da corrispondere agli Aderenti a titolo di Proventi per ciascuna serie di Titoli Tier I e l'ammontare del Corrispettivo per ogni Titolo Tier I della medesima serie portato validamente in Adesione all'Offerta, calcolato come sopra indicato ipotizzando una Data di Pagamento il ~~22~~ 29 dicembre 2016.

Titoli	Denominazione Minima (Euro) (A)	Prezzo di Acquisto (B)	Ammontare complessivo Proventi (Euro) (C)	Corrispettivo Unitario (Euro) (AxB+C)
ATV CTI	1.000	85%	109,42 (*)	959,42
MPS CTI	1.000	85%	30,47	880,47
ATV CTH	1.000	85%	109,53 (*)	959,53

() Tali ammontari sono stati calcolati ipotizzando che la componente del Provento, che dovrà essere determinata, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, rispettivamente in data 19 e 22 dicembre 2016, avrà un valore pari alla componente del Provento già calcolata per il periodo di riferimento precedente. Pertanto, è possibile che l'importo che sarà effettivamente dovuto alla Data di Pagamento differisca da quanto rappresentato nel Documento di Offerta.*

La seguente tabella riporta una stima: (i) dell'importo che i Portatori dei Titoli Tier II potranno ottenere alla Data di Pagamento a titolo di Rateo Interessi per ciascuna serie di Titoli Tier II e (ii) dell'ammontare del Corrispettivo per ogni Titolo Tier II della medesima serie portato validamente in Adesione all'Offerta, calcolato sulla base di tale Rateo Interessi, come sopra meglio indicato.

Si segnala che poiché alla data del presente Documento di Offerta non è ancora nota la Data di Pagamento (per cui non è possibile determinare puntualmente il Rateo Interessi dovuto in relazione a ciascuna serie di Titoli Tier II), al fine di fornire, comunque, ai Portatori una indicazione dell'importo che sarà corrisposto dall'Offerente a titolo di Rateo Interessi e Corrispettivo per ogni Titolo Tier II portato validamente in adesione all'Offerta, l'Offerente ha calcolato il Rateo Interessi e conseguentemente il Corrispettivo, assumendo che la Data di Pagamento avvenga il ~~22~~ 29 dicembre 2016.

Titoli	Denominazione Minima (Euro) (A)	Prezzo di Acquisto (B)	Rateo Interessi (Euro) (C)	Corrispettivo Unitario (Euro) (AxB+C)
Titoli MPS I	1.000	100%	<u>2,78</u>	<u>1.002,78</u>
Titoli MPS II	50.000	100%	<u>27,63</u>	<u>50.027,63</u>
Titoli MPS III	50.000	100%	<u>69,86</u>	<u>50.069,86</u>
Titoli MPS IV	50.000	100%	<u>228,38</u>	<u>50.228,38</u>
Titoli MPS V	50.000	100%	<u>2.876,71</u>	<u>52.876,71</u>
Titoli MPS VI	50.000	100%	<u>1.726,03</u>	<u>51.726,03</u>
Titoli MPS VII	50.000	100%	<u>851,51</u>	<u>50.851,51</u>

Ove la Data di Pagamento non avvenga il ~~22~~ 29 dicembre 2016, i Ratei Interessi e i Corrispettivi sopra indicati dovrebbero essere ricalcolati sulla base della differente Data di Pagamento.

- 2) A pagina 116 del Documento di Offerta, la tabella relativa al rapporto di Consegna Minimo contenuta nel Paragrafo E.1 denominato “Indicazione del corrispettivo unitario e criteri seguiti per la sua determinazione” è sostituita dalla seguente.

Titoli	ISIN	Denominazione minima (Euro)	Corrispettivo (Euro)	Numero minimo di Azioni I.M.E Retail per Denominazione Minima
Titoli ATV CTI	XS0122238115	1.000	959,42 (*)	38,53
Titoli MPS CTI	XS0121342827	1.000	880,47	35,36
Titoli ATV CTII	XS0131739236	1.000	959,53 (*)	38,54
Titoli MPS I	IT0004352586	1.000	<u>1.002,78</u>	<u>40,27</u>
Titoli MPS II	XS0236480322	50.000	<u>50.027,63</u>	<u>2.009,14</u>

Titoli	ISIN	Denominazione minima (Euro)	Corrispettivo (Euro)	Numero minimo di Azioni LME Retail per Denominazione Minima
Titoli MPS III	XS0238916620	50.000	<u>50.069,86</u>	<u>2.010,84</u>
Titoli MPS IV	XS0391999801	50.000	<u>50.228,38</u>	<u>2.017,20</u>
Titoli MPS V	XS0415922730	50.000	<u>52.876,71</u>	<u>2.123,56</u>
Titoli MPS VI	XS0503326083	50.000	<u>51.726,03</u>	<u>2.077,35</u>
Titoli MPS VII	XS0540544912	50.000	<u>50.851,51</u>	<u>2.042,23</u>

(*) Tali ammontari sono stati calcolati ipotizzando che la componente del Provento, che dovrà essere determinata, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, rispettivamente in data 19 e 22 dicembre 2016, avrà un valore pari alla componente del Provento già calcolata per il periodo di riferimento precedente. Pertanto, è possibile che l'importo che sarà effettivamente dovuto alla Data di Pagamento differisca da quanto rappresentato nel Documento di Offerta.

3) A pagina 122 del Documento di Offerta, la tabella riportante i prezzi dei Titoli rilevati sul mercato prima dell'apertura del Periodo di Adesione, contenuta nel Paragrafo denominato "Confronto tra il Corrispettivo e l'andamento recente dei Titoli", è sostituita dalla seguente.

Si riporta, di seguito, il prezzo di ciascun Titolo rilevato sul sistema CBBT/BGN al 25 novembre 2016, ovvero l'ultimo Giorno Lavorativo precedente alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, e al 14 dicembre 2016, ultimo Giorno Lavorativo antecedente la pubblicazione del presente Supplemento.

Titoli	ISIN	Prezzo rilevato alle 17:30 del 25 novembre 2016	Prezzo rilevato alle 17:47 del 14 dicembre 2016
Titoli ATV CTI	XS0122238115	45,25% (*)	<u>35,56% (*)</u>
Titoli MPS CTI	XS0121342827	54,17%	<u>35,50%</u>
Titoli ATV CTII	XS0131739236	46,05%	<u>37,42%</u>
Titoli MPS I	IT0004352586	63,22%	<u>53,92%</u>
Titoli MPS II	XS0236480322	67,23%	<u>58,42%</u>
Titoli MPS III	XS0238916620	66,83%	<u>57,33%</u>
Titoli MPS IV	XS0391999801	66,12%	<u>57,50%</u>

Titoli	ISIN	Prezzo rilevato alle 17:30 del 25 novembre 2016	Prezzo rilevato alle 17:47 del 14 dicembre 2016
Titoli MPS V	XS0415922730	65,92%	<u>56,19%</u>
Titoli MPS VI	XS0503326083	65,90%	<u>56,23%</u>
Titoli MPS VII	XS0540544912	65,90%	<u>56,36%</u>







I prezzi sono rilevati da CBBT, salvo quelli indicati con (*), per i quali è stato utilizzato Bloomberg *Valuation*.


Si ricorda che i Titoli, pur essendo alcuni quotati, sono generalmente scambiati dagli investitori istituzionali al di fuori dei mercati regolamentati, per cui, CBBT rappresenta, ad opinione dell'Offerente, una fonte affidabile per avere informazioni in merito ai valori a cui sono negoziati i Titoli sul mercato istituzionale. Tale *provider*, infatti, fornisce prezzi molto significativi, rappresentati dalla media ponderata di tutte le quotazioni pubblicate sul sistema bloomberg (sia "operative", sia "indicative") e dei prezzi delle transazioni stesse. Il prezzo rilevato su BGN è anch'esso un prezzo risultante da una media di contribuzioni, ma relativo a titoli caratterizzati da minore liquidità.

I prezzi, invece, rilevati sui mercati regolamentati (ove disponibili) non sono significativi, in considerazione dei ridotti volumi di scambi operati su tali mercati (a titolo esemplificativo, si consideri che la serie di Titoli MPS CTT, quotata sulla Borsa di Lussemburgo, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 22 novembre 2016 ha scambiato Titoli per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.303.000 in 48 giorni effettivi di negoziazione).

- 4) A pagina 123 del Documento di Offerta, i grafici rappresentativi dell'andamento dei Titoli sul mercato, contenuti nel Paragrafo denominato "*Confronto tra il Corrispettivo e l'andamento recente dei Titoli*", sono sostituiti dai seguenti.

Si riporta di seguito, per ciascun Titolo oggetto di Offerta, il grafico rappresentativo dell'andamento del Titolo sul mercato dal 14 novembre 2015 al ~~23 novembre~~ **13 dicembre** 2016.





5) A pagina 124 del Documento di Offerta, la tabella di cui al Paragrafo E.4 denominato “Valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell’Offerente, operazioni di acquisto e di vendita sui Titoli oggetto di Offerta”, è sostituita dalla seguente.

La seguente tabella riporta i dati relativi alle operazioni di compravendita effettuate dall’Offerente, direttamente e indirettamente, nel corso dei dodici mesi antecedenti al primo annuncio dell’Offerta, nonché dall’annuncio dell’Offerta al 13 dicembre 2016.

Le integrazioni rispetto alla tabella riportata nel Documento di Offerta sono indicate in grassetto.

PERIODO 15/11/15 FINO 13/12/16 ESTREMI INCLUSI									
		Acquisti				Vendite			
SECCOD	mese rif	QTA_BUY	PZO_MED_BUY	PZO_MAX_BUY	Numero	QTA_SELL	PZO_MED_SELL	PZO_MAX_SELL	Numero
IT0004352586	2015-11	34.553.000	93,189	94,750	719	9.772.000	95,317	95,750	425
IT0004352586	2015-12	55.477.000	88,571	92,500	1271	41.885.000	87,336	94,500	1351
IT0004352586	2016-01	18.180.000	70,141	77,500	969	19.023.000	74,855	81,500	1204
IT0004352586	2016-02	10.745.000	68,903	72,500	553	5.151.000	72,833	76,500	387
IT0004352586	2016-03	6.038.000	71,324	74,000	332	7.441.000	74,199	76,500	444
IT0004352586	2016-04	4.664.000	74,219	77,500	293	11.028.000	78,251	80,500	517
IT0004352586	2016-05	6.400.000	77,625	80,000	366	10.434.000	81,098	83,000	488
IT0004352586	2016-06	8.682.000	81,739	86,000	572	15.210.000	84,577	86,000	568
IT0004352586	2016-07	23.729.500	64,539	80,000	1463	13.100.000	66,051	83,000	797
IT0004352586	2016-08	9.578.000	71,974	78,000	669	8.512.000	74,491	80,000	498
IT0004352586	2016-09	13.387.000	63,856	70,000	803	11.990.000	65,648	72,000	329
IT0004352586	2016-10	17.154.000	66,428	73,500	783	22.796.000	68,530	75,500	458
<u>IT0004352586</u>	<u>2016-11</u>	<u>44.350.000</u>	<u>61,89</u>	<u>73,00</u>	<u>2.154</u>	<u>45.531.000</u>	<u>62,07</u>	<u>76,00</u>	<u>537</u>
<u>IT0004352586</u>	<u>2016-12</u>	<u>17.375.000</u>	<u>54,90</u>	<u>59,50</u>	<u>933</u>	<u>10.122.000</u>	<u>55,42</u>	<u>61,50</u>	<u>205</u>
XS0236480322	2016-04	25.000	85,500	85,500	1	0	0,000	0,000	0
XS0236480322	2016-09	15.000	67,000	67,000	1	0	0,000	0,000	0
XS0236480322	2016-10	16.000	67,880	67,880	2	0	0,000	0,000	0
XS0503326083	2016-03	22.000	84,650	84,650	1	0	0,000	0,000	0
XS0540544912	2016-05	10.000	94,370	94,370	1	0	0,000	0,000	0

F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DI OFFERTA

- 1) A pagina 126 del Documento di Offerta, al Paragrafo F.1.1 denominato "*Periodo di Adesione*" sono aggiunti i seguenti capoversi.

In data 11 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente ha deliberato di prorogare il Periodo di Adesione.

La proroga del Periodo di Adesione all'Offerta, secondo quanto concordato con la Consob, avrà inizio alle ore 09:00 del 16 dicembre 2016 e terminerà alle ore 14:00 del 21 dicembre 2016 (estremi inclusi), salvo ulteriore proroga.

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Adesione, come prorogato, tra le ore 9:00 e le ore 17:00, salvo il 21 dicembre, ultimo giorno del Periodo di Adesione, in cui l'Adesione potrà avvenire entro le ore 14:00.

Si segnala che gli Intermediari Depositari ovvero le Central Securities Depository potrebbero, per proprie esigenze organizzative, richiedere che il Periodo di Adesione si concluda qualche ora prima delle ore 14:00 del 21 dicembre 2016. Di conseguenza, i portatori dei Titoli, che intendono aderire l'ultimo giorno del Periodo di Adesione, devono contattare il proprio Intermediario Depositario e verificare il termine ultimo entro il quale la propria adesione potrà essere accettata.

- 2) A pagina 129 del Documento di Offerta, l'ultimo capoverso del Paragrafo F.1.5 denominato "*Condizioni delle Adesioni*" è sostituito dal seguente.

Salvo che i vizi e le irregolarità eventualmente riscontrati non siano stati sanati entro le ore 11:00 del 23 dicembre 2016, i Titoli non regolarmente conferiti in adesione all'Offerta verranno svincolati e ritorneranno nella disponibilità degli Aderenti, non appena ragionevolmente possibile e comunque non oltre tre Giorni Lavorativi, su richiesta degli Aderenti o per conto di questi ovvero, in mancanza di questa, dopo il termine sopra indicato successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, senza aggravio di spese per gli Aderenti.

- 3) A pagina 133 del Documento di Offerta, gli ultimi due capoversi del Paragrafo F.8 denominato "*Restituzione dei Titoli in caso di inefficacia dell'Offerta, di adesione irregolare e di revoca degli Ordini di Sottoscrizione*" sono sostituiti dai seguenti.

In caso di adesione irregolare non sanata entro le ore 11:00 del 5 23 dicembre 2016, i Titoli portati in Adesione rientreranno nella disponibilità dei rispettivi titolari entro tre Giorni Lavorativi dalla richiesta degli Aderenti o per conto di questi ovvero, in mancanza di questa, dal termine del 9 30 dicembre 2016, senza aggravio di spese per gli Aderenti.

In caso di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione da parte di un Aderente, la relativa Adesione all'Offerta sarà automaticamente priva di efficacia e i Titoli conferiti in Adesione all'Offerta torneranno nella disponibilità del relativo Portatore entro tre Giorni Lavorativi dalla richiesta di quest'ultimo o per conto di quest'ultimo ovvero, in mancanza di questa, dal termine del 30 dicembre 2016, senza aggravio di spese per gli Aderenti.

M. **APPENDICI**

- 1) Alle pagine 141 e seguenti le Appendici A e B sono sostituite dalle seguenti.

APPENDICE A

PROCEDURE DI ADESIONE PER GLI INTERMEDIARI DEPOSITARI IN CASO DI TITOLI XS

- a) *Invio di istruzioni in formato elettronico*: Gli Intermediari Depositari, una volta ricevute istruzioni irrevocabili dagli Aderenti mediante la **sottoscrizione della Scheda di Adesione**, dovranno inviare a Clearstream Luxembourg o Euroclear, non più tardi della Data di Scadenza (21 dicembre 2016) entro l'orario indicato da Clearstream Luxembourg o Euroclear, l'istruzione elettronica nella forma stabilita dalle stesse. Gli Intermediari Depositari che detengono i Titoli per il tramite di ulteriori intermediari verificano con questi ultimi i tempi tecnici necessari per inviare entro il termine di cui sopra le istruzioni elettroniche a Clearstream Luxembourg o Euroclear. Le istruzioni elettroniche possono, infatti, essere inviate solo da intermediari aderenti a Clearstream Luxembourg o Euroclear (i "Partecipanti Diretti"). Per maggiori informazioni gli Intermediari Depositari possono anche contattare gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ai riferimenti indicati al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta.
- b) *Invio Segnalazioni e Scheda di Adesione*: I Partecipanti Diretti, dopo aver inviato la relativa istruzione elettronica nella forma stabilita da Clearstream Luxembourg o Euroclear, a seconda dei casi, dovranno inviare (i) un file formato Excel contenente l'elenco di tutti gli aderenti delle due operazioni al netto delle eventuali Revoche; (ii) la Dichiarazione di Scarico di Responsabilità. Ambedue i documenti I file potranno essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica syndicate@mpscs.it e dovranno essere inviati, a cura del Partecipante Diretto, entro le ore **14:00** del **23** dicembre 2016. Il file Excel dovrà contenere i seguenti dati: cognome nome /ragione sociale, luogo e provincia di nascita, data di nascita, codice fiscale/P.IVA, cittadinanza/nazionalità, città di residenza/sede legale, provincia, indirizzo CAP, stato di residenza, codice ABI e anagrafica del Partecipante Diretto e numero di conto presso Clearstream Luxembourg o Euroclear, codice ISIN del titolo, valore nominale offerto in adesione e il numero identificativo relativo alle istruzioni inviate a Clearstream Luxembourg o Euroclear ("Euroclear Reference o Clearstream Blocking Reference"), come ricevuto da Clearstream Luxembourg o Euroclear in ordine di codice ISIN e data di adesione. Le Schede di Adesione non dovranno essere inviate agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ma dovranno essere tenute a disposizione a cura degli Intermediari Depositari per eventuali successive verifiche che si rendessero necessarie.
- c) *Incapacità di inviare le istruzioni*: Nel caso in cui il Partecipante Diretto attraverso il quale l'Aderente detiene i Titoli non sia in grado di inviare l'istruzione in formato elettronico per suo conto, l'Intermediario Depositario o lo stesso Partecipante Diretto, nel caso in cui non fosse anche l'Intermediario Depositario, potrà contattare gli Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni ai riferimenti indicati al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta.
- d) *Ricevuta e Blocco*: L'Adesione all'Offerta si riterrà effettuata solo a seguito della ricezione da parte di Clearstream Luxembourg o Euroclear, entro il termine da loro indicato, dell'istruzione in formato elettronico, conformemente ai requisiti prestabiliti dalla stessa. L'avvenuta ricezione dell'istruzione elettronica risulterà dal blocco dei Titoli presso Clearstream Luxembourg o Euroclear, a seconda dei casi.

- e) *Indisponibilità dei Titoli ed invio dei dati agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni:* Dopo l'Adesione all'Offerta nei termini di cui alla lettera d) che precede, gli Aderenti non potranno più disporre dei Titoli. A seguito dell'Adesione, Clearstream Luxembourg o Euroclear comunicheranno agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni i dati delle Adesioni.
- f) *Revoca dell'adesione:* l'Adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge.

Infatti, con la sottoscrizione della Scheda di Adesione che incorpora il modulo di sottoscrizione degli Nuove Azioni LME Retail, gli Aderenti si impegneranno, altresì, a reinvestire il Corrispettivo dell'Offerta nella sottoscrizione delle Nuove Azioni LME Retail, in relazione alle quali l'Offerente ha pubblicato il Prospetto Informativo (l'“Ordine di Sottoscrizione”).

L'Ordine di Sottoscrizione è irrevocabile. Gli Aderenti potranno tuttavia revocarlo qualora l'Offerente pubblici, ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del TUF, un supplemento al Prospetto Informativo prima della Data di Pagamento. In tal caso l'esercizio del diritto di revoca potrà avvenire ai termini e alle condizioni indicate nel relativo supplemento.

In caso di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione da parte di un Aderente, la relativa Adesione all'Offerta sarà automaticamente priva di efficacia e i Titoli conferiti in Adesione all'Offerta torneranno nella disponibilità del relativo Portatore nei termini indicati nel presente Documento di Offerta per le adesioni irregolari.

Si segnala che la pubblicazione del Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni LME Retail a seguito della chiusura del periodo dell'Offerta di Sottoscrizione non darà diritto alla revoca dell'Ordine di Sottoscrizione, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili.

I Portatori dei Titoli devono, quindi, considerare che dal momento dell'Adesione, i Titoli saranno irrevocabilmente vincolati in adesione all'Offerta e non ne sarà consentito il trasferimento, la vendita o l'alienazione a qualsiasi titolo. Nello specifico, i Titoli portati in Adesione rimarranno irrevocabilmente vincolati all'Offerta fino alla Data di Pagamento, che in ogni caso non potrà essere successiva al 31 dicembre 2016. Tale data coinciderà con la data di regolamento dell'Aumento di Capitale BMPS, che ad oggi non è stata ancora determinata, non essendo ancora disponibile il calendario dell'Offerta di Sottoscrizione. La Data di Pagamento sarà, pertanto, comunicata agli Aderenti mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, entro due Giorni Lavorativi dalla comunicazione da parte di BMPS del calendario relativo all'Offerta di Sottoscrizione.

Si segnala che l'Offerente e l'Intermediario Incaricato per il Coordinamento della Raccolta delle Adesioni non sono responsabili per omissioni o ritardi nelle trasmissioni delle istruzioni di adesione dagli Aderenti agli Intermediari Depositari o da questi ultimi ai Partecipanti Diretti (se diversi) e quindi a Clearstream Luxembourg o Euroclear.

APPENDICE B

PROCEDURE DI ADESIONE PER GLI INTERMEDIARI DEPOSITARI IN CASO DI TITOLI IT

- a) *Invio di istruzioni in formato elettronico:* Gli Intermediari Depositari, una volta ricevute istruzioni irrevocabili dagli Aderenti mediante la **sottoscrizione della Scheda di Adesione**, dovranno inviare, non più tardi della Data di Scadenza (**ore 14:00** ora italiana, del **21 dicembre 2016**), a Monte Titoli l'istruzione elettronica nella forma stabilita da Monte Titoli. Gli Intermediari Depositari che detengono i Titoli per il tramite di ulteriori intermediari verificano con questi ultimi i tempi tecnici necessari per inviare entro la Data di Scadenza (**ore 14:00** ora italiana, del **21 dicembre 2016**) le istruzioni elettroniche a Monte Titoli. Le istruzioni elettroniche possono, infatti, essere inviate solo da intermediari aderenti a Monte Titoli (i "**Partecipanti Diretti**"). Per maggiori informazioni gli Intermediari Depositari possono anche contattare gli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ai riferimenti indicati al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta.
- b) *Invio Segnalazioni e Schede di Adesione:* I Partecipanti Diretti, dopo aver inviato la relativa istruzione elettronica nella forma stabilita da Monte Titoli, dovranno inviare un file formato Excel contenente l'elenco di tutti gli aderenti delle due operazioni al netto delle eventuali Revoche;(ii) la Dichiarazione di Scarico di Responsabilità. Ambedue i documenti. I file potranno essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica syndicate@mpscs.it e dovranno essere inviati, a cura del Partecipante Diretto entro le **ore 12:00** del **23 dicembre 2016**. Il file dovrà contenere i seguenti dati: cognome nome/ragione sociale, luogo e provincia di nascita, data di nascita, codice fiscale/P.IVA, cittadinanza/nazionalità, città di residenza/sede legale, provincia, indirizzo, CAP, stato di residenza, codice ABI ed anagrafica del Partecipante Diretto e numero di conto presso Monte Titoli, codice ISIN del titolo, valore nominale offerto in adesione e il numero identificativo relativo alle istruzioni inviate a Monte Titoli ("*Monte Titoli Blocking Reference*"), come ricevuto da Monte Titoli in ordine di codice ISIN e data di Adesione. Le Schede di Adesione non dovranno essere inviate agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni ma dovranno essere tenute a disposizione a cura degli Intermediari Depositari per eventuali successive verifiche che si rendessero necessarie.
- c) *Incapacità di inviare le istruzioni:* Nel caso in cui il Partecipante Diretto attraverso il quale l'Aderente detiene i Titoli non sia in grado di inviare l'istruzione in formato elettronico per suo conto, l'Intermediario Depositario o lo stesso Partecipante Diretto, nel caso in cui non fosse anche l'Intermediario Depositario, potrà contattare gli Intermediari Incaricati del Coordinamento e della Gestione delle Adesioni ai riferimenti indicati al Paragrafo B.3 del Documento di Offerta.
- d) *Ricevuta e Blocco:* L'Adesione all'Offerta si riterrà effettuata solo a seguito della ricezione entro la Data di Scadenza (**ore 14:00** ora italiana, del **21 dicembre 2016**), da parte di Monte Titoli, dell'istruzione in formato elettronico, conformemente ai requisiti prestabiliti da Monte Titoli. L'avvenuta ricezione dell'istruzione elettronica risulterà dal blocco dei Titoli presso Monte Titoli.
- e) *Indisponibilità dei Titoli ed invio dei dati agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni:* Dopo l'Adesione all'Offerta nei termini di cui alla lettera d) che precede, gli Aderenti non potranno più disporre dei Titoli. A seguito dell'Adesione, Monte Titoli comunicherà agli Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni i dati delle Adesioni.

f) *Revoca dell'adesione*: l'Adesione all'Offerta è irrevocabile, salvo i casi previsti dalla legge.

Infatti, con la sottoscrizione della Scheda di Adesione che incorpora il modulo di sottoscrizione degli Nuove Azioni LME Retail, gli Aderenti si impegneranno, altresì, a reinvestire il Corrispettivo dell'Offerta nella sottoscrizione delle Nuove Azioni LME Retail, in relazione alle quali l'Offerente ha pubblicato il Prospetto Informativo (l'“Ordine di Sottoscrizione”).

L'Ordine di Sottoscrizione è irrevocabile. Gli Aderenti potranno tuttavia revocarlo qualora l'Offerente pubblichi, ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del TUF, un supplemento al Prospetto Informativo prima della Data di Pagamento. In tal caso l'esercizio del diritto di revoca potrà avvenire ai termini e alle condizioni indicate nel relativo supplemento.

In caso di revoca dell'Ordine di Sottoscrizione da parte di un Aderente, la relativa Adesione all'Offerta sarà automaticamente priva di efficacia e i Titoli conferiti in Adesione all'Offerta torneranno nella disponibilità del relativo Portatore nei termini indicati nel presente Documento di Offerta per le adesioni irregolari.

Si segnala che la pubblicazione del Prezzo di Sottoscrizione delle Nuove Azioni LME Retail a seguito della chiusura del periodo dell'Offerta di Sottoscrizione non darà diritto alla revoca dell'Ordine di Sottoscrizione, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili.

I Portatori dei Titoli devono, quindi, considerare che dal momento dell'Adesione, i Titoli saranno irrevocabilmente vincolati in adesione all'Offerta e non ne sarà consentito il trasferimento, la vendita o l'alienazione a qualsiasi titolo. Nello specifico, i Titoli portati in Adesione rimarranno irrevocabilmente vincolati all'Offerta fino alla Data di Pagamento, che in ogni caso non potrà essere successiva al 31 dicembre 2016. Tale data coinciderà con la data di regolamento dell'Aumento di Capitale BMPS, che ad oggi non è stata ancora determinata, non essendo ancora disponibile il calendario dell'Offerta di Sottoscrizione. La Data di Pagamento sarà, pertanto, comunicata agli Aderenti mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, entro due Giorni Lavorativi dalla comunicazione da parte di BMPS del calendario relativo all'Offerta di Sottoscrizione.


Si segnala che l'Offerente e l'Intermediario Incaricato per il Coordinamento della Raccolta delle Adesioni non sono responsabili per omissioni o ritardi nelle trasmissioni delle istruzioni di adesione dagli Aderenti agli Intermediari Depositari o da questi ultimi ai Partecipanti Diretti (se diversi) e quindi a Monte Titoli.

O. **DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Supplemento appartiene all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel Supplemento rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.



Marco Morelli (*Amministratore Delegato*)

